

Prot. N. 25121/UM  
(CITARE NELLA RISPOSTA)

Roma li. 10 maggio 2007

## CIRCOLARE N. 8

- Al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali  
Via XX Settembre, 20  
00186-ROMA
- Agli Assessorati Regionali Agricoltura  
SEDI
- Agli Assessorati Prov. Autonome Trento e Bolzano  
SEDI
- Al Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.  
Via XXIV Maggio, 43  
00187 ROMA
- Al C.A.A. Confagricoltura S.r.l.  
Corso Vittorio Emanuele II, 101  
00185 ROMA
- Al C.A.A. CIA S.r.l.  
Lungotevere Michelangelo, 9  
00192 ROMA
- Al CAA Copagri S.r.l.  
Via Calabria, 32  
00187 ROMA
- Al Coordinamento CAA  
c/o CAALPA  
Via L.Serra, 37  
00153 ROMA

Al      Coordinamento CAA  
         c/o AIPO  
         via Alberico II, 35  
         00193 ROMA

**Oggetto: Riforma della politica agricola comune. Istruzioni applicative generali per la compilazione e la presentazione della domanda unica di pagamento ai sensi del Reg. (CE) 1782/03 – Campagna 2007**

## **1. PREMESSA**

La presente circolare dispone le istruzioni applicative generali in armonia con la disciplina delle procedure definite nelle circolari di campagna dell'Organismo di Coordinamento Agea per la richiesta:

- a) degli aiuti previsti dal regime di pagamento unico;
- b) degli aiuti supplementari previsti dal Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 24 /9/2004 e successive modificazioni;
- c) degli aiuti specifici previsti dal titolo IV del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- d) di accesso alla riserva nazionale dei titoli.

Il suo campo di applicazione sono le Regioni dove non sono attivi Organismi Pagatori Regionali riconosciuti.

## **2. QUADRO NORMATIVO**

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, con particolare riguardo alla campagna 2007:

## NORMATIVA COMUNITARIA

---

### Codifica Prodotti

**Decisione della Commissione 2000/115/CE**, del 24 novembre 1999, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 038 del 12 febbraio 2000, relativa alle definizioni delle caratteristiche, all'elenco dei prodotti agricoli, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole [notificata con il numero C(1999) 3875]

**Regolamento (CE) n. 1444/2002 della Commissione**, del 24 luglio 2002, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 216 del 12 agosto 2002, recante modifica della decisione 2000/115/CE relativa alle definizioni delle caratteristiche, alle eccezioni alle definizioni e alle regioni e circoscrizioni per la realizzazione delle indagini comunitarie sulla struttura delle aziende agricole

**Regolamento (CE) N. 1810/2004 della Commissione del 7 settembre 2004** che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

---

### Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e successive modifiche

**Regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio** del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

**Rettifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio**, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. L 094 del 31/03/2004, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001

**Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio del 17 dicembre 2003** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE

**Regolamento (CE) N. 864/2004 della Commissione** del 29 aprile 2004  
Che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di

sostegno a favore degli agricoltori, tenendo conto dell'adesione all'Unione Europea della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia

**Regolamento (CE) N. 1540/2004 Della Commissione** del 27 agosto 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda la data d'inizio del periodo previsto per l'effettuazione di determinati pagamenti

**Regolamento (CE) n. 118/2005 della Commissione** del 26 gennaio 2005

che modifica l'allegato VIII del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio e fissa i massimali di bilancio per l'attuazione parziale o facoltativa del regime di pagamento unico e le dotazioni finanziarie annue per il regime di pagamento unico per superficie di cui al citato regolamento

**Regolamento (CE) n. 319/2006 del Consiglio**, del 20 febbraio 2006

recante modifica del regolamento (CE) n. 1782/2003 che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (ce) n. 583/2004 del Consiglio**, del 22 marzo 2004

che modifica i regolamenti (CE) n. 1782/2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati e (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), a seguito dell'adesione della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia all'Unione europea

---

**Regolamento (CE) n. 1783/2003 del Consiglio**, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, che modifica il regolamento (CE) n. 1257/1999 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

**Regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio**, del 29 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali

**Regolamento (CE) n. 1785/2003 del Consiglio**, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso

---

---

## FORAGGI ESSICCATI

**Regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio**, del 23 settembre 2003, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 270 del 21 ottobre 2003,  
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

**Regolamento (CE) n. 382/2005 della Commissione**, del 7 marzo 2005  
recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo  
all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati

**Reg. (CE) n. 432/2006 della Commissione**, del 15 marzo 2006  
che modifica il regolamento (CE) n. 382/2005 recante modalità di applicazione del regolamento  
(CE) n. 1786/2003 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei  
foraggi essiccati.

**Reg. (CE) n. 456/2006 del Consiglio**, del 20 marzo 2006  
recante correzione del regolamento (CE) n. 1786/2003 relativo all'organizzazione comune dei  
mercati nel settore dei foraggi essiccati.

---

## Regolamento (CE) n. 795/2004 della Commissione e successive modifiche

**Regolamento (CE) N. 795/2004 della Commissione** del 21 aprile 2004  
recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n.  
1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto  
nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli  
agricoltori

**Regolamento (CE) N. 1974/2004 della Commissione** del 29 ottobre 2004  
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004

**Regolamento (CE) n. 394/2005 della Commissione** dell'8 marzo 2005  
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di  
pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme  
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce  
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che deroga al regolamento (CE) . 1782/2003

**Regolamento (CE) n. 606/2005 della Commissione** del 19 aprile 2005  
che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di  
pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme  
comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce  
taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1085/2005 della Commissione**  
dell'8 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1701/2005 della Commissione del 18 ottobre 2005**

che modifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Reg. (CE) n. 2183/2005 della Commissione del 22 dicembre 2005**

che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e il regolamento (CE) n. 795/2004, recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio.

**Reg. (CE) n. 373/2007 della Commissione del 2 aprile 2007**

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 795/2004 recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio

---

**Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione e successive modifiche**

**Regolamento (CE) N. 796/2004 della Commissione del 21 aprile 2004**

recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 239/2005 della Commissione dell'11 febbraio 2005**

che modifica e rettifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 436/2005 della Commissione del 17 marzo 2005**

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 1954/2005 della Commissione** del 29 novembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 796/2004 recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e recante deroga al regolamento (CE) n. 1782/2003 per quanto riguarda il pagamento degli aiuti

**Regolamento (CE) n. 2184/2005 della Commissione**

del 23 dicembre 2005

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 recanti modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori

**Regolamento (CE) n. 263/2006 della Commissione** del 15 febbraio 2006

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 796/2004 e (CE) n. 1973/2004 per quanto riguarda la frutta a guscio

**Reg. (CE) n. 381/2007 della Commissione** del 4 aprile 2007

recante modifica del regolamento (CE) n. 796/2004, recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, e del regolamento (CE) n. 1973/2004, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

---

**Regolamento (CE) N. 865/2004 della Commissione** del 29 aprile 2004

Relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola e recante modifica il regolamento (CE) n. 827/68

---

**Regolamento (CE) N. 1973/2004 della Commissione** del 29 ottobre 2004

Recante modalità di applicazione del reg. CE 1782/2003 per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV bis di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 681/2005 della Commissione** del 29 aprile 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 in ordine alle condizioni per beneficiare dei pagamenti per superficie per il lino destinato alla produzione di fibre

**Regolamento (CE) n. 1044/2005 della Commissione**

del 4 luglio 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 2808/98 in ordine alla fissazione del fatto generatore del tasso di cambio per gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003



del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004

**Regolamento (CE) n. 794/2005 della Commissione**

del 26 maggio 2005

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 2182/2005 della Commissione**

del 22 dicembre 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

**Regolamento (CE) n. 270/2007 della Commissione** del 13 marzo 2007,

recante modifica del regolamento (CE) n. 1973/2004 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno di cui ai titoli IV e IV *bis* di detto regolamento e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime

---

**Regolamento (CE) n. 605/2005 della Commissione** del 19 aprile 2005

che modifica il regolamento (CE) n. 296/96 relativo ai dati che devono essere forniti dagli Stati membri ed alla contabilizzazione mensile delle spese finanziate dalla sezione Garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG)

---

**Regolamento (CE) 2081/92** Protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

**Regolamento (CE) 2342/1999** recante modalità di applicazione del reg. (CE) n.1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine, in relazione ai regimi di premi- Allegato 1 – Elenco delle razze bovine non a orientamento carne;

**Regolamento (CE) 1804/1999** che completa , per le produzioni animali, il regolamento (CEE 2092/91) relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

**Regolamento n. (CE) 1760/2000** che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

**Reg. (CE) n. 318/2006 del Consiglio**, del 20 febbraio 2006  
relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero



## **NORMATIVA NAZIONALE**

**D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252** (G.U. n. 176 del 30 luglio 1998)

Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia.

---

**D.P.R. 1 Dicembre 1999, n. 503** – Regolamento recante norme per l’istituzione della Carta dell’agricoltore e del pescatore e dell’anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell’art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173

---

**D.P.R. 7-4-2000 n. 118**, Pubblicato nella Gazz. Uff. 12 maggio 2000, n. 109. Regolamento recante norme per la semplificazione del procedimento per la disciplina degli albi dei beneficiari di provvidenze di natura economica, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59.

---

**Decreto del 30 agosto 2000 n. 22601** recante indicazioni sull’etichettatura obbligatoria delle carni bovine e modalità di applicazioni per fornire informazioni facoltative

---

**D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445**

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A)

---

**DECRETO del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 27 Marzo 2001** – Requisiti minimi di garanzia e di funzionamento per le attività dei centri autorizzati di assistenza agricola.

---

**CIRCOLARE AGEA 24 aprile 2001, n. 35** - Istruzioni concernenti adempimenti specifici derivanti dalla vigente normativa comunitaria in ordine ai settori: seminativi, zootecnia, sviluppo rurale e settore vitivinicolo.

---

**Deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003**, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003

Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990 (recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell’Agea.

---

**Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99**

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

---

**Decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 212 del 12 settembre 2005

"Interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari"

---

**DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262**

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articoli in materia di catasto e pubblicità immobiliare)

convertito, con modificazioni, dalla **L. 24 novembre 2006, n. 286** e modificato dall'art. 339 della

**Legge 27 dicembre 2006, n. 296** - "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 299 del 27 dicembre 2006 - Supplemento ordinario n. 244

---

**Regolamento AGEA del 29 Novembre 2006**

per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali.

## **DISPOSIZIONI GENERALI**

---

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004 e successive modifiche**

**D.M. n. 1787 del 5 agosto 2004**, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 191 del 16 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune.

**D.M. n. 2669 del 3 novembre 2004**

recante modifiche ed integrazioni al DM n. 1787 del 5 agosto 2004;

**D.M. del 29 luglio 2005**

Modifica al Decreto 5 agosto 2004 concernente la proroga della data di assegnazione ai produttori dei titoli all'aiuto definitivi conformemente al disposto dell'articolo 12, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 795/2004.

**D.M. del 27 novembre 2006**

Modificazioni al decreto del 5 agosto 2004 recante disposizioni per l'attuazione della Riforma della politica agricola comune.

---

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004 e successive modifiche**

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004**

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004**

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

**D.M. N. D/ 14 dell'11 gennaio 2006**

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 790/G1 del 29 luglio 2005**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco.

**D.M. n. 1288 del 3 agosto 2005**

Disposizioni per l'attribuzione e l'utilizzo dei titoli all'aiuto per il regime di pagamento unico di cui al Reg. (CE) n. 1782/03, derivanti dai premi alla macellazione corrisposti ai soccidanti.

**D.M. n. 1461 del 3 agosto 2005**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore dell'olio di oliva.

**CIRCOLARE ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005**

---

**RISERVA NAZIONALE**

**DECRETO N. D/118 del 24 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 98 del 29 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale.

**DECRETO Dirigenziale N. D/137 del 7 aprile 2005**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

**DECRETO Dirigenziale N. A/168 del 10 aprile 2006**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00238 del 2 maggio 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00324 del 26 maggio 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005 – informazioni aggiuntive – **Contratti di affitto di lunga durata.**

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00398 del 22 giugno 2005**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2005 di cui all'art. 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.  
Integrazioni alla Circolare AGEA ACIU.2005.238 del 4.05.2005 e modifica alla Circolare Agea ACIU.2005.324 del 26.05.2005

**D.M. n. D/262 del 2 maggio 2006**

Modifica del decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune.

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.437 del 7 giugno 2006**

Riforma della politica agricola comune. Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

**CIRCOLARE 4 agosto 2006, n. 24**

Riforma della politica agricola comune - Modalità e condizioni per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2006 di cui all'articolo 3 del DM n. D/118 del 24 marzo 2005.

**DECRETO Dirigenziale n. A/129 del 28 marzo 2007**

Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005

---

**REGISTRO NAZIONALE TITOLI**

**Legge 11 novembre 2005 n. 231**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, recante interventi urgenti in agricoltura e per gli organismi pubblici del settore, nonché per contrastare andamenti anomali dei prezzi nelle filiere agroalimentari. (GU n. 263 del 11-11-2005)

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2005.00736 del 30 novembre 2005**

Istituzione del Registro Nazionale Titoli

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00198 del 28 febbraio 2006**

chiarimenti in ordine all'applicazione della circolare AGEA prot. ACIU.2005.736 del 30

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2006.00258 del 29 marzo 2006**

Proroga del termine per la registrazione dei movimenti su titoli da utilizzare nell'anno di trasferimento

**CIRCOLARE AGEA ACIU.2007.00128 del 2 marzo 2007**

Attuazione della riforma della PAC (Regolamento (CE) n. 1782/2003). modifiche ed integrazioni alla circolare ACIU.2005.736 del 30 novembre 2005.

**DECRETO MiPAF del 22 marzo 2007**

Disposizioni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e modificazioni al decreto 5 agosto 2004, recante disposizioni per l'attuazione della riforma agricola comune.

---

**CONDIZIONALITA'**

**D.M. n. 12541 del 21 dicembre 2006**

Disciplina del regime di condizionalita' della PAC e abrogazione del decreto ministeriale 14 dicembre 2005.

---

**DOMANDA UNICA**

**NOTA D/466 dell'11 ottobre 2004**

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2005 -2006

**DECRETO** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 15 marzo 2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004, concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime.

**DECRETO 16 marzo 2005** pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 80 del 7 aprile 2005

Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativamente al titolo IV, capitolo IV, che istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio, e del regolamento (CE) n. 1973/2004 della Commissione, che reca modalita' di applicazione

**NOTA MiPAF D/336 del 5 luglio 2005**

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

**NOTA MiPAF del 30 settembre 2005**

Lista delle varietà di grano duro eleggibili al premio specifico alla qualità per la campagna di commercializzazione 2006 -2007

**D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/669**

Modificazioni al decreto del 15 marzo 2005 in materia di regime di aiuto alla qualità per il frumento duro previsto dal regolamento (CE) 1973/2004 della Commissione del 29 ottobre 2004

---

**Nota AGRI DI CI/ac D(2007) 6445**

risposta della Commissione al quesito MIPAF relativo alla compatibilità di alcuni regimi di aiuto con il regime per le colture energetiche

---

**DOMANDA UNICA - AIUTI SUPPLEMENTARI (APPL. ART. 69 REG. (CE) 1782/03)**

**D.M. n. 2026 del 24 settembre 2004**

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. n. 2668 del 3 novembre 2004**

recante modifiche ed integrazione al DM n. 2026 del 24 settembre 2004;

**D.M. n. D/580 del 9 dicembre 2004**

Definizione delle modalità per la determinazione del quantitativo minimo di sementi certificate per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

**Nota del 10 gennaio 2005 n. 7/segr** – Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi – Precisazioni in merito alla certificazione delle sementi esenti da contaminazione OGM

**D.M. n. D/218 del 23 maggio 2005**

Quantitativo minimo di sementi certificate di mais dolce per ettaro, al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi, di cui all'art. 69 del reg. CE 1782/2003

**D.M. n. D/5 del 7 dicembre 2005**

Modifiche ai decreti 20 luglio 2004 e 24 settembre 2004, concernenti rispettivamente le circostanze eccezionali e l'attuazione degli articoli 8 e 9 del D.M. 5 agosto 2004.

**D.M. n. D/256 del 28 aprile 2006**

relativo all'attuazione degli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 5 agosto 2004.

**D.M. del 1 dicembre 2006 n. D/668**

Modificazioni al decreto ministeriale del 24 settembre 2004 recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune

**D.M. del 26 febbraio 2007 n. D/134**

Concernente modificazioni al decreto 24 settembre 2004, recante disposizioni di applicazione della riforma della politica agricola comune (varietà grano duro).

**NOTA MiPAF D/107 del 14 febbraio 2007**

Quantitativo minimo di sementi certificate di varietà ibride di colza per ettaro al fine della corresponsione dell'aiuto supplementare nel settore dei seminativi di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003.

---

## **FORAGGI ESSICCATI**

**D.M. del 15 marzo 2005**, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 95 del 26/4/2005

Disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1786/2003 del Consiglio del 23 settembre 2003, e n 382/2005 della Commissione, concernenti il regime di sostegno nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati.

---

## **SEMENTI CERTIFICATE**

**D.M. del 15 marzo 2005**

Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 99 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente l'aiuto comunitario alla produzione di sementi certificate.

---

## **TABACCO**

**D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006 e successive modifiche**

**D.M. n. 63/D del 30 gennaio 2006**

disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune nel settore del tabacco

**D.M. n. D/189 del 22 marzo 2007**

Modificazioni al decreto 30 gennaio 2006, n. D/63 recante disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

**CIRCOLARE ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006**

Settore Tabacco – D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - Circolare applicativa

**D.M. n. D/163 del 14 marzo 2006**

Disposizioni per l'attuazione della riforma della Politica Agricola Comune nel settore del tabacco.

**CIRCOLARE ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007**

Settore Tabacco Raccolto 2007– D.M. D/63 del 30 gennaio 2006 - D.M. D/189 del 22 marzo 2007 – pre-contrattazione e contratti di coltivazione



---

## BARBABIETOLE

### CIRCOLARE ACIU.2006.559 del 01 agosto 2006

Settore Zucchero – Aiuto Accoppiato Raccolto 2007–

Reg. 1782/2003 Capitolo 10 septies - Reg. (CE) 318/2006 – Reg. (CE) 952/2006

### 3. DEFINIZIONI

Il Reg. (CE) N. 1782/03 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **agricoltore:** una persona fisica o giuridica, o una associazione di persone fisiche o giuridiche indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal titolo nazionale all'associazione e ai suoi membri, la cui azienda si trova sul territorio della comunità ai sensi dell'art. 299 del Trattato e che esercita un'attività agricola;
- **azienda:** l'insieme delle unità di produzione gestite dall'imprenditore che si trovano nel territorio di uno Stato membro;
- **attività agricola:** la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5;
- **pagamento diretto:** un pagamento corrisposto direttamente agli agricoltori nell'ambito di uno dei regimi di sostegno del reddito elencati nell'allegato I;
- **pagamenti relativi ad un determinato anno civile o pagamenti relativi al periodo di riferimento:** i pagamenti corrisposti o da corrispondere per l'anno/gli anni civili considerati, compresi i pagamenti relativi ad altri periodi che decorrono da quell'anno/quegli anni civili;
- **prodotti agricoli:** i prodotti elencati nell'allegato I del trattato, compreso il cotone ed esclusi i prodotti della pesca;

Il Regolamento (CE) N. 795/04 e successive integrazioni fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **superficie agricola,** l'intera superficie occupata da seminativi, pascoli permanenti e colture permanenti;
- **colture permanenti,** le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei pascoli permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque annate e forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai di tali colture, secondo la definizione di cui all'allegato I, sezione G/5, della

decisione 2000/115/CE della Commissione e il bosco ceduo a rotazione rapida (codice NC ex 0602 90 41), escluse le colture pluriennali e i vivai di tali colture pluriennali;

- **colture pluriennali:** le colture dei seguenti prodotti:
  - carciofi;
  - asparagi;
  - rabarbaro;
  - lamponi, more di rovo e di gelso e more lampone;
  - Ribes a grappoli, compreso il ribes nero (Cassis), e uva spina;
  - Mirilli rossi, mirilli neri ed altri frutti del genere Vaccinium;
- **formazioni erbose**, i terreni utilizzati per la produzione di erba (seminata o naturale);
- **vendita**, la vendita o ogni trasferimento definitivo di proprietà del terreno o di diritti all'aiuto. La definizione di vendita esclude i trasferimenti di terreni ceduti alle autorità pubbliche e/o per fini di utilità pubblica o per fini non agricoli;
- **affitto**, l'affitto o analoghe transazioni temporanee;
- **trasferimento o vendita o affitto di diritti all'aiuto con la terra corrispondente**, la vendita o l'affitto di diritti all'aiuto insieme alla vendita o rispettivamente all'affitto di un numero di ettari corrispondenti di superficie ammissibile, ai sensi dell'articolo 44, paragrafo 2, detenuti dal cedente. In caso di affitto, i diritti all'aiuto e gli ettari sono affittati per la stessa durata. In caso di applicazione della deroga di cui all'articolo 49, paragrafo 2, del reg. (CE) n. 1782/2003, il trasferimento di tutti i diritti all'aiuto è considerato un trasferimento di diritti all'aiuto con la terra corrispondente. Il trasferimento di diritti all'aiuto senza terra di cui all'articolo 46, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003, è considerato un caso di vendita di diritti all'aiuto senza terra
- **unità di produzione**, almeno una superficie, comprese le superfici foraggere ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, che abbia dato luogo a diritti all'aiuto nel corso del periodo di riferimento, o almeno un animale che durante il periodo di riferimento avrebbe dato diritto a pagamenti diretti, insieme, se del caso, al corrispondente diritto al premio;
- **agricoltore che inizia un'attività agricola nel periodo di riferimento**, ai fini degli articoli 37, paragrafo 2 e 42, paragrafo 3, del reg. (CE) n. 1782/2003, una persona fisica o giuridica che non ha esercitato a proprio nome e per proprio conto alcuna attività agricola, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nei cinque anni precedenti l'inizio della nuova attività agricola. Nel caso delle persone giuridiche, la persona o le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica non devono aver praticato alcuna attività agricola a proprio nome e per proprio conto, né ha esercitato il controllo su una persona giuridica dedita ad un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'avvio dell'attività agricola della persona giuridica.

Il Reg. (CE) n. 796/04 e successive modifiche fissa, all'art. 2, le seguenti definizioni:

- **seminativi:** terreni utilizzati per coltivazioni agricole e terreni ritirati dalla produzione [*set-aside*], o mantenuti in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 1782/2003 [*terreni disattivati*], a prescindere dal fatto che fossero adibiti a coltivazioni in serre o sotto ripari fissi o mobili;
- **parcella agricola:** una porzione continua di terreno sulla quale è coltivato un solo gruppo di colture da un solo agricoltore
- **parcella olivicola:** una parcella agricola coltivata ad olivi secondo la definizione di cui al punto 1, lettera a), dell'allegato XXIV del regolamento (CE) n. 1973/2004
- **pascolo permanente:** terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non compreso nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più, esclusi i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 6 del reg. (CE) n. 1251/1999 del Consiglio, i terreni ritirati dalla produzione conformemente all'art. 54, par. 2, e all'art. 107 del reg. (CE) 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione conformemente al reg. (CE) n. 2078/92 del Consiglio e i terreni ritirati dalla produzione conformemente agli artt. da 22 a 24 del reg. (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- **erba e altre piante erbacee da foraggio:** tutte le piante erbacee tradizionalmente presenti nei pascoli naturali o normalmente comprese nei miscugli di sementi per pascoli e prati nello Stato membro (a prescindere dal fatto che siano utilizzate per il pascolo degli animali o meno) Gli Stati membri possono includere i seminativi elencati nell'allegato IX del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** il sistema di identificazione e di registrazione dei bovini istituito dal reg. (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- **marchio auricolare:** il marchio auricolare per l'identificazione dei singoli animali di cui all'articolo 3, lettera a) e all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **banca dati informatizzata dei bovini:** la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b) e all'articolo 5 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **passaporto per gli animali:** il passaporto per gli animali di cui all'articolo 3, lettera c) e all'articolo 6 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **registro:** il registro tenuto presso ciascuna azienda allevatrice di animali, ai sensi dell'articolo 4 della direttiva 92/102/CEE del Consiglio, dell'articolo 5 del reg. (CE) n. 21/2004 del Consiglio o dell'articolo 3, lettera d) e dell'articolo 7 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini:** gli elementi di cui all'articolo 3 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **codice di identificazione:** il codice di identificazione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del reg. (CE) n. 1760/2000;
- **irregolarità:** qualsiasi inottemperanza alle disposizioni che disciplinano la concessione degli aiuti;
- **domanda unica:** la domanda di pagamenti diretti nell'ambito del regime di pagamento unico e degli altri regimi di aiuto per superficie, escluse le domande di pagamento per il luppolo presentate da associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **regimi di aiuto per superficie:** il regime di pagamento unico, il pagamento per il luppolo ad associazioni di produttori riconosciute ai sensi dell'articolo 68 bis, secondo comma, del

regolamento (CE) n. 1782/2003 e tutti i regimi di aiuto di cui ai titoli IV e IV bis del suddetto regolamento, eccetto quelli di cui ai capitoli 7, 10 sexies, 10 septies, 11 e 12 del titolo IV ed eccetto il pagamento distinto per lo zucchero di cui all'articolo 143 ter del medesimo regolamento;

- **domanda di aiuto per animale:** una domanda per il versamento di aiuti a titolo del regime di premi per pecora e per capra e del regime di pagamenti per le carni bovine, di cui rispettivamente ai capitoli 11 e 12 del titolo IV del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **uso:** l'uso della superficie in termini di tipo di coltura o di copertura vegetale o l'assenza di coltura;
- **regimi di aiuto per i bovini:** i regimi di aiuto di cui all'articolo 121 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **regime di aiuto per gli ovini e i caprini:** il regime di aiuto di cui all'articolo 111 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **bovini oggetto di una domanda:** i bovini oggetto di una domanda di aiuto per animale a titolo dei regimi di aiuto per i bovini;
- **bovini che non sono oggetto di domanda:** i bovini non ancora oggetto di una domanda di aiuto per animale, ma potenzialmente ammissibili ai regimi di aiuto per i bovini;
- **periodo di detenzione:** periodo durante il quale un animale, oggetto di una domanda di aiuto, deve essere tenuto nell'azienda in virtù delle seguenti disposizioni:
  - a) articoli 5 e 9 del reg. (CE) n. 2342/1999 della Commissione, del 28 ottobre 1999, recante modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 1254/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine in relazione ai regimi di premi, in riferimento al premio speciale per i bovini maschi;
  - b) articolo 16 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio per le vacche nutrici;
  - c) articolo 37 del reg. (CE) n. 2342/1999, in riferimento al premio alla macellazione;
  - d) articolo 2, paragrafo 3 del reg. (CE) n. 2550/2001 della Commissione, del 21 dicembre 2001, che stabilisce le modalità d'applicazione del reg. (CE) n. 2529/2001 del Consiglio relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine per quanto riguarda i regimi dei premi e che modifica il reg. (CE) n. 2419/2001, in riferimento agli aiuti per gli ovini e i caprini;
- **detentore:** qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, in via permanente o temporanea, anche durante il trasporto o sul mercato;
- **superficie determinata:** la superficie in ordine alla quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti; nel caso del regime di pagamento unico,
- **animale accertato:** l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti;
- **periodo di erogazione del premio:** periodo al quale si riferiscono le domande di aiuto, indipendentemente dal momento della presentazione;
- **sistema d'informazione geografica** (di seguito "SIG"): le tecniche del sistema informatizzato d'informazione geografica di cui all'articolo 20 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **parcella di riferimento:** superficie geograficamente delimitata avente un'identificazione unica basata sul SIG nel sistema di identificazione nazionale di cui all'articolo 18 del reg. (CE) n. 1782/2003;

- **materiale grafico:** mappe o altri documenti utilizzati per comunicare il contenuto del SIG tra coloro che presentano una domanda di aiuto e gli Stati membri;
- **sistema geodetico nazionale:** un sistema di riferimenti basato su coordinate che permette la misurazione standardizzata e l'identificazione unica delle parcelle agricole in tutto lo Stato membro interessato; quando vengono utilizzati diversi sistemi di coordinate, essi devono essere compatibili all'interno di ciascuno Stato membro.
- **organismo pagatore:** i servizi e gli organismi di cui all'articolo 4 del reg. (CE) n. 1258/1999 del Consiglio;
- **condizionalità:** i criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi degli articoli 4 e 5 del reg. (CE) n. 1782/2003;
- **campi di condizionalità:** "campi di condizionalità": i vari settori a cui si riferiscono i criteri di gestione obbligatori ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1782/2003 e le buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 5 dello stesso regolamento ;
- **atto:** ciascuna delle direttive e dei regolamenti che figurano nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003; tuttavia, la direttiva e i regolamenti di cui ai punti 6, 7, 8 e 8 bis del citato allegato III formano un unico atto;
- **norma :** le norme definite dagli Stati membri in conformità dell'articolo 5 e dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché gli obblighi relativi ai pascoli permanenti, di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- **requisito:** quando il termine è utilizzato nel contesto della condizionalità, si riferisce a ciascuno dei criteri di gestione obbligatori sanciti dagli articoli citati nell'allegato III del reg. (CE) n. 1782/2003 per ognuno degli atti ivi elencati, sostanzialmente distinti da qualunque altro requisito prescritto dallo stesso atto;
- **infrazione:** qualsiasi inottemperanza ai requisiti e alle norme;
- **organismi di controllo specializzati:** le competenti autorità nazionali di controllo previste all'articolo 42 del presente regolamento, incaricate di verificare il rispetto dei criteri di gestione obbligatori e delle buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'articolo 25, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- **quantitativo di riferimento individuale determinato:** il quantitativo di riferimento individuale a cui ha diritto ciascun agricoltore

Altre definizioni utili sono:

- **particella catastale:** porzione di territorio identificata univocamente dal catasto terreni dall'Agenzia del Territorio (A.D.T.);
- **CUAA:** Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole è il codice fiscale dell'azienda agricola e deve essere indicato in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione. Gli uffici della pubblica amministrazione indicano in ogni comunicazione il CUAA. Qualora nella comunicazione il

CUAA fosse errato, l'interessato è tenuto a comunicare alla pubblica amministrazione scrivente il corretto CUAA;

- **UTE:** l'unità tecnico-economica è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
- **CAA:** Centri Autorizzati di Assistenza Agricola.
- **UT:** Ufficio del Territorio del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- **S.I.G.C.** (Sistema Integrato di Gestione e Controllo): Il Reg. (CEE) n. 1782/03 del Consiglio ha istituito un sistema integrato di gestione e controllo di taluni regimi di aiuti comunitari al fine di utilizzare mezzi tecnici e metodi di gestione e controllo appropriati alla complessità e numerosità delle domande di aiuto.
- **S.I.A.N.** (Sistema Informativo Agricolo Nazionale).
- **G.I.S.:** Sistema informativo geografico che associa e riferisce dati qualitativi e/o quantitativi a punti del territorio. Nell'ambito del S.I.G.C. l'Unione Europea ha promosso e finanziato un sistema informativo, finalizzato a fornire agli stati membri uno strumento di controllo rapido ed efficace da applicare ai regimi di aiuto per superfici ai sensi del Reg. 1593/2000

#### 4. CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA)

Gli agricoltori hanno la facoltà di avvalersi, previo conferimento di mandato, di un Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) per la compilazione e la presentazione della domanda di unica di pagamento.

I Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA), previsti dall'art. 3 bis D. Lgs. 165 del 27 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni, sono diventati operativi a partire dalla campagna 2003. Con il suddetto decreto legislativo i CAA sono delegati ad effettuare le seguenti attività a favore delle aziende agricole proprie utenti:

- tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili;
- assistere i propri utenti nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali e controllare la regolarità formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nel sistema informativo attraverso le procedure del SIAN;
- interrogare le banche dati del SIAN ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica.



Il CAA si impegna, inoltre, a costituire, aggiornare, mantenere e custodire presso le proprie strutture operative il fascicolo aziendale, di cui all'art. 14 del Dlgs. N. 173/98 ed all'art. 9 del DPR n. 503/99, nonché il fascicolo domanda.

...”Il CAA ha, in particolare, la responsabilità della identificazione dell'agricoltore e dell'accertamento del titolo di conduzione dell'azienda, della corretta immissione dei dati, del rispetto di quanto di competenza delle disposizioni comunitarie, nonché la facoltà di accedere alle banche dati del SIAN esclusivamente per il tramite di procedure di interscambio dati”.

L'art. 15 del D.M. 27 marzo 2001 recita:

‘Il CAA è tenuto ad acquisire, dall'utente, apposito mandato scritto ad operare nel suo interesse, da cui deve risultare l'impegno, da parte dell'utente stesso, di:

- a) fornire al CAA dati completi e veritieri;
- b) collaborare con il CAA ai fini del regolare svolgimento delle attività affidate;
- c) consentire l'attività di controllo del CAA nei casi di cui all'art. 2, comma 2 del presente decreto.”

L'Agea provvederà alle comunicazioni previste dalla L. n. 241/90 e ss modificazioni per il tramite del CAA, nel caso di soggetti che hanno loro conferito mandato.

Il CAA deve assicurare all'agricoltore che gli ha conferito mandato, la partecipazione al procedimento ed il diritto di accesso ai documenti amministrativi, nonché l'acquisizione del provvedimento amministrativo. L'AGEA è pertanto esonerata, nei confronti degli agricoltori agricoli associati ai CAA, dagli obblighi previsti dalla legge n. 241/90.

Si richiama, a tal fine, la deliberazione AGEA n. 115 del 12 maggio 2003, pubblicata sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 156 dell'8 luglio 2003 “Adozione del regolamento di attuazione della legge n. 241/1990, relativo ai singoli procedimenti amministrativi di competenza dell'Agea”, con riferimento all'art. 4, comma 5: *“per i procedimenti amministrativi ad istanza di parte, laddove la medesima risulti inoltrata tramite organismi mandatari e/o delegati, tutti gli atti relativi al procedimento ed il provvedimento finale sono comunicati al mandatario e/o delegato con effetto di adempimento nei confronti dei destinatari”*.

## **5. ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE**

Il fascicolo del produttore contiene tutta la documentazione amministrativa atta a fornire la visione dell'intera azienda quale insieme delle unità di produzione gestite dall'agricoltore e certificazione del patrimonio produttivo globale dell'azienda agricola, ivi compresi gli elementi conoscitivi che consentono il controllo del rispetto della condizionalità. Pertanto, il fascicolo deve contenere, tra l'altro, le informazioni relative a tutte le superfici di cui un'azienda agricola dispone.



La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori, a fronte di variazioni rispetto alla documentazione già contenuta nel fascicolo, sono tenuti a presentare, unitamente alla domanda, la certificazione aggiornata.

I soggetti che hanno conferito al CAA il mandato scritto ad operare nel proprio interesse dovranno costituire il fascicolo presso il CAA stesso, con l'obbligo di fornire la documentazione necessaria al costante aggiornamento della propria situazione aziendale.

I soggetti che non hanno conferito alcun mandato al CAA dovranno costituire il fascicolo presso l'Organismo Pagatore AGEA ovvero, qualora il fascicolo sia già costituito, provvedere agli eventuali aggiornamenti ed integrazioni.

I documenti che devono essere prodotti all'atto della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale sono descritti nell'allegato alla Circolare ACIU.2005.210 del 20 aprile 2005.

## **6. COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA**

Il fascicolo aziendale deve essere costituito presso AGEA dalle aziende agricole, persone fisiche e giuridiche che, sulla base della regione di residenza (per le persone fisiche) ovvero della sede legale (persone giuridiche), risiedono in una delle seguenti regioni d'Italia:

- Valle d'Aosta
- Liguria
- Provincia autonoma di Trento
- Provincia autonoma di Bolzano
- Friuli Venezia Giulia
- Marche
- Umbria
- Lazio
- Abruzzo
- Molise
- Campania
- Puglia
- Calabria
- Sicilia

- Sardegna

## 7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le aziende agricole la cui competenza territoriale è dell'OP Agea presentano le domande uniche di pagamento 2007 secondo le modalità in appresso indicate.

### 7.1.1.1 Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA troveranno la modulistica necessaria alla compilazione della domanda presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale.

### 7.1.1.2 Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA

Gli agricoltori possono scaricare il modello della domanda unica 2007, corredato di numero identificativo (bar-code), previo inserimento del proprio codice fiscale, direttamente dal portale SIAN ([www.sian.it/utilità/download](http://www.sian.it/utilità/download)).

Se i dati anagrafici del produttore sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo completo dei dati anagrafici.

Se i dati anagrafici del produttore e i titoli sono già presenti nel sistema SIAN è possibile scaricare il modulo contenente sia i dati anagrafici, sia l'elenco dei titoli.

Ciascuna tipologia di modello (bar-code) potrà essere scaricato al massimo tre volte.

**La domanda, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in Via Torino, 45 00184 – Roma - entro le ore 17.00 del 15 maggio 2007 nelle modalità sottoindicate, direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.**

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda Unica di Pagamento 2007</b> VIA TORINO, 45 00184-ROMA
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda Unica di Pagamento 2007</b>
---

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

**L'art. 11 del reg. CE 796/2004 prevede che l'agricoltore possa presentare una sola domanda in ordine agli aiuti di cui al reg. 1782/2003.**

### 7.1.1.3

### Finalità di presentazione della domanda

Nella compilazione della domanda unica di pagamento è indispensabile indicare la finalità di presentazione della domanda stessa, specificando se si tratta di:

1. *'Domanda iniziale'*;
2. *'Domanda di modifica ai sensi degli art. 15 e 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui la domanda venga presentata, secondo le modalità previste dai summenzionati articoli, come modifica (art. 15) e/o quale revoca parziale (art. 22) della domanda precedentemente presentata. Tale domanda deve comunque pervenire entro la data ultima del 31.05.2007, fissata dalla normativa comunitaria in vigore. Occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
3. *'Domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. CE 796/2004'*, nel caso in cui si voglia revocare una parte della domanda; in tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
4. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 72 del Reg. CE 796/2004'*, se la domanda viene presentata nei casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.
5. *'Domanda di modifica ai sensi dell'art. 74 del Reg. CE 796/2004'*, se la domanda viene presentata nei casi di cessione di azienda previsti dall'art. 40 del reg. CE 1782/2003. In tal caso occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire.

Qualora la finalità della domanda non risulti indicata, la stessa viene considerata domanda iniziale.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 “La domanda di aiuto o una parte di essa, può essere revocata per iscritto in qualsiasi momento [...]. Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato l'agricoltore che sono state riscontrate irregolarità nella domanda di aiuto o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco e se da tale controllo emergono irregolarità, non sono autorizzate revoche con riguardo alle parti della domanda di aiuto che presentano irregolarità. Le revoche comportano per il richiedente il ripristino della situazione precedente alla presentazione della domanda di aiuto o di parte della medesima”

#### **7.1.1.4 Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004**

##### **7.1.1.4.1. Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22**

E' possibile presentare una domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 e 22 del Reg. (CE) 796/04 che consente di modificare alcuni dati dichiarativi e, contemporaneamente, di revocare parte della domanda di aiuto. Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Le variazioni che possono essere effettuate sono di seguito elencate:

- modifiche riguardanti le destinazione d'uso o regime di aiuto richiesto in relazione alle particelle già dichiarate nella domanda iniziale;
- aggiunta di singole particelle non dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- modifiche di singole particelle anche in aumento rispetto alla domanda iniziale (riferimenti catastali, superfici dichiarate);
- modifica dei titoli, anche in aumento, rispetto alla domanda iniziale;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- modifiche modalità di pagamento.

##### **7.1.1.4.1.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA**

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare domanda di modifica presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

#### 7.1.1.4.1.2. **Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA**

La domanda di modifica, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le **ore 17.00 del 31 maggio 2007**.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 7.1.1.2.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda di modifica art. 15 e 22 –</b> <b>Domanda Unica di pagamento 2007</b>
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda di modifica art. 15 e 22 –</b> <b>Domanda Unica di pagamento 2007</b>
--

La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.

#### 7.1.1.4.2. **Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22**

E' possibile presentare una domanda di **revoca parziale** ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, a condizione che l'imprenditore non sia stato informato dall'AGEA dell'intenzione di effettuare un controllo in loco e delle irregolarità riscontrate dall'autorità competente nella sua domanda.

Le informazioni fornite dall'imprenditore hanno per effetto l'adeguamento della domanda alla situazione reale. Qualora pervengano più domande di revoca parziale, si considera valida l'ultima pervenuta.

#### **7.1.1.4.2.1. Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA**

Gli agricoltori che hanno conferito mandato ad un CAA possono presentare domanda di revoca parziale presso il CAA stesso, che avrà l'obbligo di archiviare la relativa domanda cartacea, debitamente sottoscritta dall'agricoltore, nel fascicolo aziendale (insieme a quella iniziale).

#### **7.1.1.4.2.2. Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA**

La domanda di revoca parziale, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 7.1.1.2.

La domanda di revoca parziale ai sensi dell'art. 22, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA in **Via Torino, 45 00185 – Roma** – direttamente tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento, entro le ore 17.00 del 4 settembre 2007.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra, riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda di revoca parziale art. 22 –</b> <b>Domanda Unica di pagamento 2007</b>
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  
COGNOME/RAGIONE SOCIALE  
INDIRIZZO  
CAP – COMUNE (PROV)  
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)  
**Domanda di revoca parziale art. 22 –  
Domanda Unica di pagamento 2007**

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modello di domanda.**

Ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, si evidenzia che:

- Una domanda di revoca parziale, presentata ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004, non può in nessun caso comportare l'aumento della superficie totale aziendale, rispetto alla superficie dichiarata nella domanda precedentemente presentata.

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni:

- cancellazione di singole particelle dichiarate nella domanda iniziale ai fini dei regimi di aiuto per superficie anche associate ai corrispondenti titoli all'aiuto;
- riduzione di superficie dichiarata per singole particelle;
- riduzione dei titoli richiesti alla Riserva Nazionale;
- cancellazione dei codici allevamento dichiarati ai fini dell'art. 69 del reg. ce 1782/03 e ai fini dei titoli sottoposti a condizioni particolari;
- variazioni riguardanti unicamente le superfici con destinazione produttiva associata ai codici intervento "sementi certificate" (codice intervento 024) e "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025), purché non comportino un aumento della superficie aziendale totale.

**Qualora la domanda di modifica ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 non contenga l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi, la stessa viene considerata irricevibile. Nei casi summenzionati viene presa in considerazione la domanda iniziale.**

Le domande presentate ai sensi dell'art. 22 devono intendersi come presentate anche ai sensi dell'art. 68 del Reg. (CE) n. 796/2004.



#### 7.1.1.4.3.

#### Domande di modifica ai sensi degli art. 72 e 74

Le domande di aiuto ai sensi degli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004, debitamente compilate, devono essere inoltrate **esclusivamente** all'AGEA, unitamente alla documentazione richiesta (cfr. paragrafi successivi), ed essere sottoposte a specifico esame volto a stabilire se la stessa documentazione sia da considerarsi o no probante.

La domanda presentata ai sensi degli articoli 72 e 74 del Reg. (CE) n. 796/2004, compilata in ogni sua parte e completa della documentazione richiesta, deve pervenire all'AGEA **in Via Torino, 45 00184 – Roma** - direttamente o tramite terzi, mediante raccomandata senza avviso di ricevimento.

La domanda deve essere redatta sul modulo messo gratuitamente a disposizione dall'AGEA reperibile secondo le indicazioni già fornite al § 7.1.1.2.

#### 7.1.1.4.4.

#### Art. 72 – Cause di forza maggiore

Qualora ricorrano cause di forza maggiore ovvero circostanze eccezionali, ai sensi dell'art. 72 del Reg. (CE) n. 796/2004, l'agricoltore può presentare, anche al di fuori dei termini temporali già elencati, un'apposita nota.

Le domande relative a variazioni dovute a cause di forza maggiore e la relativa documentazione probante, unitamente ad una lettera di accompagnamento in cui si faccia esplicito riferimento a "cause di forza maggiore art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004", devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA via Torino, 45 - 00185 Roma, secondo quanto previsto dall'art. 72 Reg. (CE) n. 796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del **1 ottobre 2007**.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA VIA TORINO, 45 00184 –ROMA Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003) <b>Domanda di modifica art. 72 –Domanda Unica di pagamento 2007</b>
--

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  
COGNOME/RAGIONE SOCIALE  
INDIRIZZO  
CAP – COMUNE (PROV)  
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)  
**Domanda di modifica art. 72 –Domanda Unica  
di pagamento 2007**

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.**

L'art. 72 dispone che: "I casi di forza maggiore ovvero di circostanze eccezionali ai sensi dell'art. 40, paragrafo 4 del reg. (CE) n. 1782/2003, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati per iscritto entro 10 giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui sia possibile procedervi". La documentazione probante, per ciascun caso previsto dall'art. 72, viene di seguito riportata:

a) decesso del titolare:

1. copia del certificato di morte del richiedente;
  2. scrittura notarile indicante linea ereditaria  
o, in alternativa:
    - dichiarazione sostitutiva con l'indicazione della linea ereditaria, unitamente a:
    - documento di identità in corso di validità del nuovo richiedente;
- nel caso di coeredi:
1. delega di tutti i coeredi al richiedente, unitamente a
    - documento di identità in corso di validità di tutti i deleganti;
  2. certificato di attribuzione della P. IVA al nuovo intestatario  
oppure:
    - dichiarazione sostitutiva su possesso della P. IVA unitamente a
    - documento di identità in corso di validità.

b) incapacità professionale di lunga durata dell'imprenditore:

1. certificazione medica attestante lungo degenza o attestante malattie invalidanti e correlate alla specifica attività professionale.

c) calamità naturale:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Regione, ecc.) che accerta lo stato di calamità, con individuazione del luogo interessato  
o, in alternativa:
  - certificato rilasciato da autorità pubbliche (VV.FF., Vigili urbani, ecc.)

eventualmente accompagnata da perizia asseverata, rilasciata da agronomo iscritto all'ordine, in originale qualora gli atti non contengano sufficienti riferimenti rispetto a quanto sotto riportato.

Gli atti devono attestare, rispetto alla superficie aziendale, la porzione di superficie interessata dall'evento calamitoso, indicando le relative particelle catastali.

d) Epizozia sul patrimonio zootecnico:

1. provvedimento dell'autorità competente (autorità veterinarie) che attesti il fenomeno e individui gli animali interessati all'evento

e) distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento:

1. provvedimento dell'autorità competente (Protezione Civile, Comune, ecc.) che accerta la particolare situazione relativa ai fabbricati adibiti all'allevamento.

f) Furto di animali:

1. dichiarazione sostitutiva contenente la descrizione dell'evento, il periodo e il numero di capi coinvolti;
2. denuncia dell'evento all'autorità competente

La documentazione specifica prevista per i casi di cui ai punti da a) a f) deve essere sempre accompagnata da copia della domanda di aiuto di riferimento. Relativamente al punto c) deve essere allegata anche una comunicazione contenente un elenco delle particelle interessate da calamità.

#### 7.1.1.4.5.

#### Art. 74 – Cessione di azienda

Nei casi previsti dal Reg. (CE) 796/2004 all'art. 74, in deroga ai termini temporali già elencati, è consentito all'agricoltore (cessionario) che acquisisce una azienda nella sua totalità da un altro agricoltore (cedente), successivamente alla presentazione da parte di quest'ultimo di una domanda di aiuto, la presentazione di una specifica domanda unitamente alla relativa documentazione probante, volta all'ottenimento dell'aiuto.

L'istanza verrà presa in carico dall'AGEA che, a seguito di uno specifico esame, provvederà a verificarne l'ammissibilità all'aiuto per superfici.

Tali domande e la relativa documentazione probante devono essere depositate, direttamente o tramite terzi, a mano o mediante raccomandata A/R, presso l'AGEA - via Torino, 45 - Roma,

secondo quanto previsto dall'art. 74 del Reg. (CE) n.796/2004 e comunque entro e non oltre le ore 17.00 del **1 ottobre 2007**.

Sulla busta deve essere indicato l'indirizzo di destinazione di cui sopra riportato nel seguente modo:

AGEA  
VIA TORINO, 45  
00184 –ROMA  
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)  
**Domanda di modifica art. 74 –Domanda Unica di  
pagamento 2007**

I dati anagrafici del richiedente, riportati sulla busta nello spazio dedicato al mittente, devono contenere le seguenti informazioni:

NOME  
COGNOME/RAGIONE SOCIALE  
INDIRIZZO  
CAP – COMUNE (PROV)  
Regime di pagamento unico (Reg. 1782/2003)  
**Domanda di modifica art. 74 –Domanda Unica di  
pagamento 2007**

**La busta deve contenere tutte le informazioni sopraindicate in modo chiaro ed in stampatello e non può contenere più di un modulo di domanda.**

La documentazione necessaria ai fini della valutazione e dell'accoglimento delle istanze pervenute viene di seguito riportata:

1. copia dell'atto di vendita, di donazione, di affitto e qualsiasi altro atto attestante la cessione dell'azienda intervenuta a qualsiasi titolo del cedente al rilevataro debitamente registrati contenenti il dettaglio delle particelle catastali dichiarate in domanda;
2. copia del certificato di attribuzione della P. IVA al richiedente o, in alternativa:
  - dichiarazione sostitutiva resa ai sensi D.P.R. 445/2000 sul possesso della P. IVA unitamente a
  - documento di identità in corso di validità;

In caso di esenzione dalla partita IVA, produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 resa dal produttore in merito all'esenzione dalla partita IVA.

3. copia della domanda di aiuto del richiedente.

## **7.1.1.5 Termini di presentazione**

### **7.1.1.5.1. Termini di presentazione**

Secondo quanto stabilito dal Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché dai regolamenti di applicazione emanati dalla Commissione e dal Decreto MiPAF del 5 Agosto 2004 n. 1787, la domanda di ammissione al regime di pagamento unico deve essere presentata entro il 15 maggio 2007.

Pertanto le date di presentazione delle domande all'AGEA previste per la campagna 2007 sono:

a) domande iniziali: **15 maggio 2007**;

b) domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **31 maggio 2007**;

c) domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04: **fino al momento della comunicazione dell'irregolarità da parte di AGEA.**

Per le domande iniziali di cui al punto a), è consentita una tolleranza di 25 giorni di calendario. Pertanto, il termine ultimo di presentazione è fissato all'11 giugno 2007.

La data limite di semina è stabilita al 31 maggio 2007.

Con riferimento ai termini di cui sopra, sono comunque fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali di cui all'art. 1 del D. M. n. 1628/04.

### **7.1.1.5.2. Presentazione tardiva della domanda unica iniziale**

Ai sensi dell'art. 21, par. 1 del reg. (CE) 796/2004 il ritardato deposito della domanda iniziale produce una decurtazione dell'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo, successivo al 15 maggio.

Le domande iniziali pervenute oltre l'**11 giugno 2007** sono **irricevibili**.

Ai sensi dell'art. 21, par. 1, comma 2 del reg. (CE) 796/2004, nel caso in cui documenti giustificativi, contratti o dichiarazioni siano determinanti ai fini dell'ammissibilità dell'aiuto richiesto (cfr. art. 12 e 13 del reg. (CE) 796/2004) e vengano inoltrati dopo la scadenza prevista, si applica una riduzione all'importo dovuto per l'aiuto cui la suddetta documentazione giustificativa si riferisce pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

### **7.1.1.5.3. Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04**

Ai sensi dell'art. 21, par. 2 del reg. (CE) 796/2004, la presentazione di una "domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22" oltre il termine del 31 maggio 2007 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino all'11 giugno 2007.

Le suddette domande di modifica pervenute oltre il termine dell'**11 giugno 2007**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica iniziale, sono **irricevibili**.

#### 7.1.1.5.4.

#### **Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04**

Le domande di revoca parziale pervenute dopo la comunicazione delle irregolarità sono irricevibili.

## **8. REGIMI DI SOSTEGNO**

La domanda unica 2007 consente la partecipazione ai seguenti regimi di sostegno:

### ➤ Aiuti disaccoppiati

- ◆ Regime di pagamento unico, previsto dal Titolo III del Reg. CE 1782/2003:
  - Accesso alla riserva nazionale
  - Richiesta di pagamento dei titoli posseduti

### ➤ Aiuti accoppiati:

- ◆ I regimi previsti dal Titolo IV del Reg. CE 1782/2003:
  - Aiuti alla superficie:
    - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
    - Premio per le colture proteiche
    - Aiuto specifico per il riso
    - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
    - Aiuto per le colture energetiche
  - Aiuti alla produzione:
    - Aiuto alle sementi
    - Aiuto per il tabacco
    - Aiuto per la barbabietola da zucchero
- ◆ I Regimi di aiuto per specifici tipi di colture e di produzione di qualità previsti dall'art. 69 del Reg. CE 1782/2003 e istituiti dal DM 2026/04 quali:
  - aiuto alla superficie:
    - aiuto supplementare seminativi;
      - Grano duro
      - Grano tenero
      - Mais

- Avvicendamento
      - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
      - aiuto alla zootecnia:
        - aiuto supplementare carni bovine;
        - aiuto supplementare carni ovine e caprine.
- ♦ Foraggi essiccati, dichiarati secondo quanto disposto dall'art. 15 del reg. (CE) n. 382/2005 (a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del reg. (CE) n. 796/2004, in quanto uso della superficie elencato nell'allegato V del reg. (CE) n. 1782/03)

### 8.1.1.1 Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03

Si ricorda che il **regime unico di pagamento** è l'attuale modalità di sostegno diretto al reddito degli agricoltori, introdotta dalla riforma della PAC. Esso è disciplinato dal reg. (CE) 1782/2003 del Consiglio e dai regolamenti applicativi della Commissione (CE) n. 795/2004 e n. 796/2004 e successive modificazioni. A questa normativa di base si aggiunge il D.M. n. 1668 del 20/7/2004, il D.M. n. 1787 del 5/8/2004 e il D.M. n. 2026 del 24/9/2004 con i quali lo Stato italiano ha adottato le modalità di applicazione della riforma in Italia.

Il regime di pagamento unico stabilisce che ogni agricoltore benefici di un pagamento unico disaccoppiato (svincolato dalle produzioni), basato su quanto dallo stesso percepito nei seguenti periodi:

- anni civili 2000, 2001 e 2002, a titolo di almeno uno dei seguenti regimi di sostegno (indicati nell'allegato VI del reg. (CE) 1782/2003):
  - Seminativi, compreso l'aiuto supplementare al grano duro
  - Legumi da granella (ceci, lenticchie, vecce)
  - Riso
  - Sementi
  - Carni bovine: premio speciale bovini maschi, premio per vacca nutrice, pagamenti per l'estensivizzazione, premi alla macellazione, pagamenti supplementari
  - Carni ovine e caprine: premio per pecora e per capra, premi supplementari
  - Foraggi essiccati
  - Tabacco
- campagne di commercializzazione 1999/2000, 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003
  - olio d'oliva
- quota latte al 31 marzo 2005
  - Latte e prodotti lattiero-caseari



- Anni civili 2000, 2001, 2002 quale periodo rappresentativo di cui al punto K dell'allegato VII del reg. (CE) 1782/2003, se ha beneficiato del sostegno di mercato per:
  - barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria.

Tali dati di riferimento hanno originato dei “diritti all’aiuto” (titoli) distinti in titoli ordinari, di ritiro, speciali:

- ordinari: sono quelli calcolati a norma dell’articolo 37 del reg. (CE) n. 1782/2003. Essi sono caratterizzati da un “importo di riferimento” ricavato dalla media dei pagamenti percepibili dagli agricoltori nel periodo di riferimento nel quadro dei regimi di sostegno elencati nell’allegato VI del citato regolamento; tale importo viene suddiviso per il numero medio degli ettari (“superficie di riferimento”) ammissibili ai fini dei pagamenti, compresa la superficie foraggera e quella utilizzata per la produzione di foraggi essiccati ed esclusa quella ritirata obbligatoriamente dalla produzione;
- speciali (o sottoposti a condizioni particolari): sono quelli calcolati a norma dell’ art. 48 del reg. (CE) n. 1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici o lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n. 1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all’obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell’attività agricola svolta nel periodo di riferimento espressa in unità di bestiame adulto (UBA);
- di ritiro: sono quelli calcolati a norma dell’articolo 53 del reg. (CE) n. 1782/2003, basati sulla superficie ritirata dalla produzione a titolo obbligatorio. Ai sensi dell’art. 54, par. 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, i titoli di ritiro hanno la precedenza, nell’utilizzo, su qualsiasi altro titolo.
- speciali da soccida – I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) provenienti da contratti di soccida in vigore nel triennio di riferimento hanno le caratteristiche dei titoli speciali descritti al punto precedente e, oltre a ciò, possono essere utilizzati solo con l’assenso del soccidario.

**Le operazioni che richiedono l’assenso del soccidario sono:**

- Cambiamento dei titoli speciali in titoli ordinari in sede di domanda di fissazione
- trasferimento dei titoli per vendita o affitto dell’azienda (articoli 17 e 27 del regolamento (CE) n. 795/2004)
- richiesta dei titoli a premio nella domanda unica
- trasferimento dei titoli dopo l’assegnazione definitiva

I produttori di latte hanno ricevuto dei titoli calcolati in applicazione dell’articolo 31, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 795/2004.

Gli agricoltori che hanno acquistato, ricevuto o che sono già assegnatari di titoli definitivi entro il 15 giugno 2006 (titoli definitivi del 2005) e che sono interessati dall’attribuzione di importi e superfici di riferimento collegati all’attività agricola svolta nei settori dell’olio, del tabacco, dello zucchero, ricevono dei titoli ricalcolati ai sensi dell’art. 48*quinquies* del regolamento (CE) n. 795/2004.

**8.1.1.1.1.                      Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del  
Reg.(CE) 1782/03**

**I diritti all'aiuto possono essere dichiarati soltanto una volta all'anno, per ricevere il pagamento, esclusivamente dall'agricoltore che li detiene, entro e non oltre la scadenza del termine per la presentazione di una domanda nell'ambito del regime pagamento unico.**

L'agricoltore dichiara le parcelle agricole corrispondenti agli ettari ammissibili pertinenti a ciascun diritto all'aiuto. Tranne che in caso di forza maggiore o di circostanze eccezionali tali parcelle devono essere a disposizione dell'agricoltore per un periodo di almeno dieci mesi a decorrere da una data indicata dall'agricoltore stesso e compresa tra il 1° settembre 2006 e il 30 aprile 2007. Gli agricoltori possono fissare per la loro azienda, all'interno del periodo indicato, due date diverse di inizio del periodo di dieci mesi. Gli agricoltori che si avvalgono di tale possibilità indicano la scelta operata per ciascuna particella nella domanda di partecipazione al regime di pagamento unico.

Relativamente ad una stessa particella catastale, si possono indicare due diverse date di decorrenza del periodo di dieci mesi in relazione alle diverse porzioni di appezzamento in cui è eventualmente divisa la particella stessa, fermo restando che nell'ambito di una stessa azienda possono essere indicate al massimo due diverse date comprese nel periodo summenzionato.

Sulle particelle per le quali gli agricoltori presentano domanda di pagamento devono essere esercitate attività agricole nel rispetto del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 795/04 e n. 796/04 della Commissione e di quanto stabilito nel decreto MiPAF del 15/03/2005, salvo quanto disposto all'articolo 49, comma 2 del regolamento (CE) n. 1782/03 del Consiglio e salvi i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

Il pagamento unico è condizionato al rispetto di criteri di gestione obbligatori (allegato III del reg. (CE) 1782/2003) e/o al rispetto delle buone condizioni agronomiche e ambientali (allegato IV del reg. (CE) 1782/2003). L'insieme di tali obblighi e delle disposizioni previste dal decreto MiPAF del 21 dicembre 2006 costituisce la "condizionalità".

## **8.1.1.2 Titoli all'aiuto basati sulla superficie**

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,05 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).

### **8.1.1.2.1. Titoli ordinari**

#### **8.1.1.2.1.1. Uso dei titoli all'aiuto**

Ciascun titolo ordinario, fissato dall'agricoltore, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 44 e successive modifiche del Reg. (CE) n. 1782/03 e dall'art. 3ter del Reg. (CE) n. 795/04.

Secondo le disposizioni comunitarie sono ammissibili le superfici destinate a:

1. seminativi;
2. pascolo permanente;
3. luppolo;
4. banane;
5. oliveto.

Sono escluse le superfici destinate a:

1. colture permanenti;
2. colture forestali;
3. usi non agricoli;
4. colture pluriennali elencate all'art. 2, punto d) del reg. (CE) 795/2004 ed i relativi vivai.

Le seguenti colture:

- alberi da bosco a breve rotazione (codice prodotto 120);
- canna cinese (*miscanthus sinensis*) (codice prodotto 112);
- fettuccia d'acqua (*phalaris arundicea*) (codice prodotto 010)

sono considerate ammissibili nel rispetto delle condizioni sotto indicate:

- impiantate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005;
- impiantate anteriormente al 30 aprile 2004 e acquistate o affittate nel periodo compreso tra il 30 aprile 2004 e fino al 10 marzo 2005.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare all'AGEA la documentazione probante (fatture di acquisto dei pioppeti, ricevute di lavorazione per le piantagioni, contratti di compravendita, affitto, ecc.).

Le suddette colture sono considerate sempre ammissibili, indipendentemente dal periodo di impianto o di acquisto/affitto delle superfici sulle quali sono impiantate, nel caso siano oggetto di domanda per le colture energetiche ai sensi dell'art. 88 del reg. (CE) 1782/2003. In questi casi è possibile abbinare tali superfici ai titoli ordinari e percepire, contemporaneamente, l'aiuto per le colture energetiche.

#### **8.1.1.2.1.2. Ammissibilità dei pascoli magri**

Per l'ammissibilità relativa all'utilizzo di pascoli magri si rimanda al relativo capitolo "Foraggere" 10.1.

#### **8.1.1.2.1.3. Uso agricolo del suolo**

Sulle superfici per le quali gli agricoltori richiedono il pagamento unico, ai sensi dell'articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, può essere svolta qualsiasi attività agricola, fatta eccezione per:

1. le colture permanenti;
2. le patate diverse da quelle da fecola;
3. gli ortofrutticoli (i prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2200/1996 e all'articolo 1, paragrafo 2 del reg. (CE) n. 2201/1996). Tuttavia, questi ultimi sono permessi in secondo raccolto, se si tratta di produzioni secondarie e per un periodo di occupazione del terreno non superiore ai 3 mesi (articolo 51 del reg. (CE) n. 1782/03, così come modificato dal reg. (CE) n. 864/2004). La data di inizio ammissibile è l'11 giugno con scadenza 11 settembre (Reg. (CE) n. 606/2005, che modifica il 795/2004). A tale proposito si precisa che, nel caso in cui l'agricoltore inizi l'11 giugno la coltivazione di colture orticole come produzione secondaria, trascorso il periodo di tre mesi durante il quale è ammessa la coltivazione di tali colture, è tenuto a proseguire il periodo di disponibilità del terreno ai fini del premio disaccoppiato richiesto, fino al completamento dei dieci mesi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale.

E' ammissibile l'utilizzazione delle superfici per la coltivazione di ortaggi da seme.

A tale riguardo, si precisa che l'onere della prova rimane a carico dell'agricoltore che deve presentare, unitamente alla domanda unica (Quadro B4 - Allegati - casella 3), la documentazione probante (contratti di moltiplicazione).

Le superfici agricole non seminate, ammissibili all'aiuto diretto e mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'art. 5 del reg. (CE) 1782/03 (disattivate), sono soggette alle prescrizioni descritte nel § "Superfici messe a riposo".

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel § 9.1.2.

#### 8.1.1.2.2. Titoli di ritiro

##### 8.1.1.2.2.1. Uso dei titoli all'aiuto

Ciascun titolo di ritiro, fissato dall'agricoltore e da utilizzare prioritariamente, può essere abbinato a una superficie massima di un ettaro, e comunque non superiore a quella fissata. Tali superfici sono sottoposte a delle condizioni di ammissibilità, definite dall'art. 54, comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 e successive modifiche

Sono ammissibili le superfici destinate a seminativi, fatta eccezione per le superfici che al 15 maggio 2003 erano destinate a:

1. colture permanenti;
2. foreste;
3. usi non agricoli;
4. pascoli permanenti.

Ai sensi dell'art. 55 del reg. CE 1782/2003 non sono soggetti agli obblighi di cui sopra gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 e i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione (no food). Si ricorda che per aziende biologiche si intendono sia le aziende *certificate* come tali, sia le aziende in *conversione*.

Sono ammissibili, inoltre, le seguenti tipologie di superfici messe a riposo:

— superfici ritirate dalla produzione ai sensi degli articoli 22-24 del reg. (CE) n.1257/1999, che non sono né adibite ad uso agricolo, né utilizzate per fini lucrativi diversi da quelli ammessi per i terreni ritirati dalla produzione nel quadro di detto regolamento; (**codice prodotto-uso 003 004**)

— superfici rimboscate a norma dell'articolo 31 del reg. (CE) n. 1257/1999. (**codice prodotto-uso 517 000**)

L'agricoltore deve utilizzare prioritariamente i titoli di ritiro, a meno che non abbia una superficie ammissibile ai sensi dell'art. 54 comma 2 del Reg. (CE) n. 1782/03 inferiore alla superficie associata ai titoli di ritiro. In quest'ultimo caso l'agricoltore deve compilare la dichiarazione n. 7 del Quadro B3 del modello completo di domanda unica "Dichiarazioni e impegni".

L'art. 12, paragrafo 2, comma 3 del reg. (CE) 796/2004, infatti, stabilisce che "...Conformemente all'art. 54, paragrafo 6 del reg. (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore chiede di utilizzare i diritti di ritiro prima di ogni altro diritto. Egli dichiara quindi la superficie da mettere a riposo corrispondente al numero di diritti di ritiro in suo possesso, sempre che disponga di una superficie ammissibile sufficiente. Qualora la superficie ammissibile sia inferiore al numero di diritti di ritiro, l'agricoltore può chiedere di attivare il numero di diritti di ritiro corrispondente alla superficie di cui dispone".

#### **8.1.1.2.2.2. Uso agricolo del suolo**

Le superfici per le quali gli agricoltori percepiscono il pagamento unico relativo ai titoli di ritiro non devono essere adibite per fini lucrativi né per la produzione di alcuna coltura ad usi commerciali, fatta eccezione per:

- A. gli agricoltori che conducono l'azienda interamente con metodi di produzione biologica di cui al reg. CEE 2092/91 (art. 55, a) reg. CE 1782/2003);
- B. i produttori che destinano i prodotti ottenuti per fornire materiale per la trasformazione prodotti non destinati, in primo luogo al consumo umano o animale (art. 55, b) reg. CE 1782/2003).

Le condizioni generali applicabili alle superfici utilizzate per i titoli di ritiro sono:

- estensione minima non inferiore a 1000 metri quadri e larghezza non inferiore ai 10 metri; particelle di almeno 500 metri quadri ed con larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico;
- messa a riposo per un periodo che inizia non oltre il 15 gennaio e si conclude non prima del 31 agosto.

Le superfici destinate al ritiro obbligatorio dalla produzione sono soggette alle prescrizioni descritte nel § "Superfici messe a riposo".

#### **8.1.1.2.2.3. Superfici ad uso non alimentare (no-food)**

L'agricoltore può destinare una superficie alla produzione di materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale.

Sui terreni ritirati dalla produzione possono essere coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria a condizione che:

- a) tutto il prodotto intermedio della barbabietola da zucchero venga utilizzato per la produzione di prodotti energetici e tutto il coprodotto o sottoprodotto contenente zucchero venga utilizzato in accordo con il reg. CE n. 318/2006 (Modifica al reg. CE 1973/04 (art. 143);
- b) le radici di cicoria e i topinambur non vengano sottoposti a idrolisi ai sensi del *regolamento (CE) n. 314/2002*, né allo stato naturale, né come prodotto intermedio quale inulina, o come prodotto connesso quale oligofruttosio, o come sottoprodotto

L'agricoltore che intende produrre materie prime utili per la fabbricazione di prodotti non destinati al consumo umano o animale è tenuto alla presentazione della domanda unica di pagamento,

all'interno della quale deve descrivere le superfici occupate da tali colture e associarle all'utilizzo dei titoli di ritiro.

Alla domanda unica devono essere allegati:

- tutti i contratti di coltivazione stipulati con un collettore o primo trasformatore riconosciuti dall'AGEA;
- una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

Gli agricoltori che intendono utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi le materie prime che non devono necessariamente formare oggetto di un contratto ed elencate nella matrice prodotti-interventi (allegato 1) devono impegnarsi mediante una dichiarazione scritta (Allegato 4 - Quadro F, sez. II, C) a provvedere affinché le materie prime in questione vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato XXIII del Reg. (CE) n. 1973/2004.

La coltivazione della canapa è assoggettata alle disposizioni descritte nel § 9.1.2.

La presentazione dei contratti no-food deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

L'art. 155 del Reg. CE 1973/2004 prevede che il pagamento possa avvenire prima della trasformazione industriale della materia prima, purché la materia prima sia stata consegnata all'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore e l'autorità competente abbia accertato il rispetto degli obblighi di seguito elencati:

- a) consegna del contratto all'Organismo pagatore competente da parte dell'Acquirente Collettore e/o Primo Trasformatore mediante deposito presso il CAA cui è stato conferito mandato;
- b) inserimento di una copia del contratto nella domanda unica di aiuto;
- c) costituzione di una cauzione versata dal Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore a favore dell'Organismo pagatore competente e allo stesso trasmessa;
- d) comunicazione all'Organismo pagatore competente della quantità di materia prima raccolta da parte del Primo Trasformatore e/o Acquirente Collettore tramite portale SIAN;
- e) verifica del rispetto delle disposizioni impartite per la domanda unica di aiuto corrispondente e rispetto delle quantità di materia prima oggetto del contratto, incluse le eventuali variazioni dovute a cause eccezionali.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. (CE) 1973/2004.

Nel caso di coltura biennale la cui raccolta e, di conseguenza, la consegna della materia prima avvengano soltanto nel secondo anno di coltivazione, il pagamento è effettuato in ognuno dei due



anni successivi alla conclusione del contratto, a condizione che siano stati rispettati i seguenti obblighi:

- nel primo anno adempimenti previsti nelle lettere a), b), c) sopra citate
- nel secondo anno adempimento previsto nelle lettere d), e) sopra citate, nonché la consegna effettiva del prodotto.

In caso di colture permanenti o pluriennali, il pagamento dell'aiuto ha luogo ogni anno a cominciare dalla stipula del contratto, alle medesime condizioni previste per le colture biennali.

#### 8.1.1.2.2.4. Superfici messe a riposo

Sono considerate “superfici messe a riposo”:

- le superfici agricole non seminate, soggette all’obbligo di ritiro dalla produzione (set-aside), ammissibili all’associazione con i titoli di ritiro (**codice prodotto: 003**);
- le superfici agricole non seminate, ammissibili all’associazione con titoli ordinari (**codice prodotto: 014**).

Tali superfici, a norma dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1782/03, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

Le superfici messe a riposo sono soggette alle seguenti prescrizioni:

- Ai sensi dell’articolo 54, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003, i terreni ritirati dalla produzione possono avere una superficie di almeno 1.000 metri quadri ed una larghezza di almeno 10 metri. Particelle di almeno 500 metri quadri ed una larghezza di 5 metri possono essere prese in considerazione a condizione che sulle stesse non sia praticato il diserbo chimico.
- le superfici a seminativo soggette all’obbligo del ritiro della produzione (set aside) e non coltivate durante tutto l’anno sono soggette alla norma di condizionalità al DM 21 dicembre 2006. Le stesse, a seconda della presenza di una copertura vegetale, seguono talune disposizioni relative alle norme di Condizionalità:
  - 
  - A. presenza di una **copertura vegetale** seminata o naturale (**codici prodotto-uso 014/002; 003/004;003/006** e barrare il Quadro di Condizionalità, B3C, casella 1);
  - B. **attuazione di pratiche agronomiche** consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l’ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.

#### **A – Presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l’anno**

Per le codifiche **003/004-006**, relative all’associazione a titoli da ritiro, e **014/002**, ammissibile all’associazione con i titoli ordinari, la copertura vegetale effettuata con specie seminate, ad esclusione delle colture contenute nell’allegato IX del reg. (CE) 1782/2003 e delle colture che consentono prodotti pluriennali, non può determinare un raccolto nell’anno corrente né può essere



utilizzata per l'alimentazione animale. Tale limitazione comprende le essenze foraggere utilizzate anche per autoconsumo aziendale (esempio medica, trifoglio ecc.) per le quali il taglio può essere effettuato solo a partire dalla stagione successiva.

In assenza di disposizioni specifiche emanate dalle amministrazioni regionali, provinciali, comunali o da altri enti deputati a vario titolo alla gestione del territorio, anche relativamente alla delimitazione di zone vulnerabili tese a salvaguardare il paesaggio (Siti di Importanza Comunitaria-SIC, Zone di Protezione Speciale-ZPS, Zone di Vulnerabilità ai Nitrati-ZVN), il produttore può usufruire delle deroghe di natura agronomica di seguito illustrate, che consentono l'utilizzo di alcune specie e la lavorazione del terreno per determinate circostanze da riportare dettagliatamente in domanda.

La prescrizione A può essere derogata nel caso in cui il periodo dell'inerbimento sia condizionato dalle operazioni agronomiche previste per le diverse tipologie di seguito riportate:

### **Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione**

- copertura vegetale con specie da sovescio o piante biocide, fanno eccezione le specie contemplate dall'allegato IX del regolamento (CE) 1782/2003. Sempre per la sola codifica **003/001** relativa alla pratica del sovescio, le specie seminate dovranno essere interrate in fase di fioritura attraverso l'aratura del terreno entro il 15 maggio di ogni anno. Tuttavia, detto termine è prorogato al 30 giugno nel caso in cui la copertura vegetale è effettuata con specie normalmente utilizzate per le semine primaverili. Per la coltivazione di piante biocide per motivi di ordine fito-sanitario, fermo restando l'obbligo di provvedere all'interramento delle stesse piante non appena realizzata la finalità perseguita (ad esempio, l'utilizzo di alcune specie della famiglia delle Brassicacee e Capparidacee come il *Raphanus sativus*, consente, attraverso lo sfalcio in fioritura e il successivo interramento delle piante, di ridurre l'infestazione di nematodi nel terreno) (**codici prodotto-uso 014 /003; 003/001** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.1);
- terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi (**codici prodotto-uso 003/018-019 e** barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.2);
- costituzione di una copertura vegetale con miscuglio di almeno due dei semi di girasole, sorgo e granturco. Ai sensi del Decreto Ministeriale 7 marzo 2002, è possibile quindi utilizzare i titoli con una copertura vegetale per scopi ambientali, da rendere disponibile alla fauna selvatica come colture a perdere (**codici prodotto-uso 014/004; 003/002** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.3).  
Per il codice **003/002**, la superficie deve rimanere in campo fino al 28 febbraio dell'anno successivo e comunque non oltre il 31 marzo. Il miscuglio deve essere composto di almeno due tra le seguenti colture: a) girasole, b) sorgo, c) mais;
- nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario o in caso di lavori di drenaggio e di bonifica, di sistemazione del terreno (ruspature per livellamento, spietramento e pratiche analoghe) dei terreni messi a riposo. I lavori si intendono autorizzati se entro 7 giorni dalla ricezione della richiesta, l'Organismo Pagatore Regionale non opponga motivato diniego (**codici prodotto-uso 014/006; 003/007** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.4).

**Deroghe applicabili sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni**

- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 luglio per le semine delle sole specie i cui raccolti siano ottenibili nell'anno successivo (**codici prodotto-uso 014/005; 003/003** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.5);
- lavorazioni meccaniche a partire dal 15 marzo dell'annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura come previsto nei provvedimenti regionali. Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria (**codici prodotto-uso 014/008; 003/020** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 1.6).

**B - attuazione di pratiche agronomiche consistenti in operazioni di sfalcio, trinciatura o altre operazioni equivalenti al fine di conservare l'ordinario stato di fertilità del terreno, tutelare la fauna selvatica e prevenire la formazione di un potenziale inoculo di incendi, in particolare nelle condizioni di siccità, ed evitare la diffusione di infestanti.**

(**codici prodotto-uso 014/001, 003/005** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 7).

**Deroghe applicabili su tutte le superfici a seminativo ritirate dalla produzione, ad esclusione delle superfici ricadenti nelle aree della Rete Natura 2000)**

- La prescrizione B può essere derogata con l'ammissione di idonee pratiche agronomiche a basso impatto finalizzate a limitare la disseminazione di essenze infestanti, nonché la propagazione di vegetazione indesiderata effettuando operazioni di sfalcio o trinciatura, da eseguirsi in deroga alle epoche prestabilite, al fine di evitare che le piante infestanti vadano a fioritura e quindi a successiva disseminazione; tali operazioni devono essere svolte adottando tutte le precauzioni possibili per mitigare gli effetti negativi per la fauna selvatica. E' comunque escluso qualsiasi intervento che comporti la rottura del cotico erboso. La produzione erbacea ottenuta a seguito dello sfalcio operato sulle superfici abbinate a titoli di ritiro (**003/005**) può essere utilizzata in azienda a fini agricoli e per l'alimentazione del bestiame dopo il 31 agosto di ciascun anno, mentre può essere destinata alla commercializzazione dopo il 15 gennaio dell'anno successivo (**codici prodotto-uso 014/001, 003/005** e barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 7.a).
- Impiego di diserbanti non residuali a basso dosaggio nei limiti di un solo intervento annuo nel periodo 15 marzo-15 luglio, giustificato solo nei casi di elevata infestazione (barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 7.b).

**Deroga applicabile alle sole superfici a seminativo disattivate**

In aggiunta o in alternativa alle operazioni di cui al punto precedente, unicamente per i terreni ritirati volontariamente dalla produzione (disattivati) (**014/001**), per i quali non sussistono gli specifici divieti previsti per il set-aside di utilizzo della copertura vegetale per l'alimentazione animale, è ammesso, in deroga alle epoche prestabilite, l'intervento di controllo della vegetazione tramite pascolamento, purché sia garantito un equilibrato sfruttamento del cotico erboso (barrare il Quadro di Condizionalità B3C, casella 7.c).

### **8.1.1.2.3. Produzione di canapa**

Per la coltivazione della canapa (codice intervento 037) ai sensi:

- dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1782/2003 (associazione delle superfici ai titoli ordinari)
- dell'art. 41 del Reg. Ce 1973/2004 (colture energetiche)
- dell'art. 165 del Reg. Ce 1973/2004 (materie prime destinate ad usi non alimentari)

si applicano le disposizioni all' art. 29 del Reg. Ce 795/2004 in relazione all'impiego di sementi e all'art. 33 Reg. Ce 796/2004 per quanto riguarda il tenore di tetraidrocannabinolo.

La coltivazione di canapa è dunque consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:

- si utilizzino le varietà elencate nell'allegato 3;
- si utilizzino varietà ammissibili di cui al punto precedente con tenore di tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,2%;
- la coltivazione deve rimanere in campo fino a 10 giorni dopo la fine del periodo di fioritura.

Ai sensi dell'art. 13 del reg.CE 796/2004, qualora l'agricoltore coltivi canapa in conformità con l'art. 52 del reg. CE 1782/2003:

- i quantitativi di sementi utilizzati (kg./ha);
- le etichette ufficiali poste sugli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE.

Se la semina ha luogo dopo il termine per la presentazione della domanda unica, le etichette devono essere trasmesse entro il 30 giugno.

### **8.1.1.2.4. PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03)**

Nel corso della ricognizione preventiva 2005 l'articolo 40, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha consentito, per gli agricoltori soggetti a impegni agroambientali durante il periodo di riferimento, di chiedere che l'importo di riferimento fosse calcolato sulla base dell'anno o degli anni del citato periodo nei quali l'adesione al programma agroambientale non abbia condizionato la richiesta di premi nelle domande PAC.

Questo dispositivo ha permesso per gli agricoltori che si trovano nella fattispecie sopra descritta di ottenere dei titoli per ettaro calcolati come se l'impegno agroambientale non avesse condizionato la capacità di seminare colture a premio PAC durante il periodo di riferimento.

L'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 descrive, nell'eventualità che l'impegno agroambientale scada dopo il termine della presentazione di una domanda di accesso al regime di premio unico, l'obbligo di intervenire affinché si escluda la possibilità di un doppio pagamento nell'ambito dei suddetti impegni agroambientali.

Il doppio pagamento si concretizza solo per la parte di aiuto riconosciuta in più in virtù del riconoscimento della circostanza eccezionale invocata dall'agricoltore e solo per la durata dell'impegno agroambientale: non c'è assolutamente incompatibilità tra il premio unico disaccoppiato e il premio per l'impegno agroambientale.

La fattispecie dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 795/2004 è di portata limitata in quanto riguarda:

1. solo gli agricoltori che hanno invocato la circostanza eccezionale dell'impegno agroambientale ed il cui impegno prosegue dopo il 15 maggio 2005;
2. limitatamente alla differenza di importo che si ha con e senza la considerazione della circostanza eccezionale invocata e
3. solo per la durata dell'impegno agroambientale.

Di conseguenza:

- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, non ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, percepisce interamente sia, i premi agroambientali sia gli importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del periodo di riferimento;
- l'agricoltore che, in fase di ricognizione preventiva, ha invocato le cause eccezionali previste dall'art. 40, par.5 del Reg. Ce 1782/2003 per escludere uno o più anni del triennio di riferimento, fino alla scadenza dell'impegno agroambientale continua a percepire interamente i premi agroambientali e potrà percepire importi complessivi a titolo di regime di pagamento unico corrispondenti alla media del triennio di riferimento. Alla scadenza degli impegni agroambientali l'agricoltore riceverà un importo di riferimento adattato sulla base del periodo di riferimento prescelto. Alla fine dell'impegno il produttore deve presentare istanza a norma dell'art.42, par 5 del reg CE 1782/2003 per ottenere titoli con valore calcolato in base all'importo di riferimento derivante dal ricorso all'art. 40(5).

#### **8.1.1.2.4.1. Titoli speciali**

I titoli speciali (o sottoposti a condizioni particolari) sono quelli calcolati a norma dell'art. 48 del regolamento (CE) n.1782/2003 spettanti ad agricoltori che hanno percepito pagamenti per premi zootecnici e lattiero-caseari (ex art. 47 del reg. (CE) n.1782/2003) nel periodo di riferimento per i quali non risultano esistere superfici, oppure il cui titolo per ettaro eccede i 5.000 Euro. Gli agricoltori possessori di tali titoli possono derogare all'obbligo di fornire un numero di ettari ammissibili equivalente al numero dei titoli purché mantengano almeno il 50% dell'attività agricola

svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Gli agricoltori devono esprimere la volontà di fruire di tale deroga.

In sede di presentazione della domanda unica di pagamento, gli agricoltori che intendono utilizzare titoli speciali sono vincolati a mantenere almeno il 50% dell'attività agricola svolta nel periodo di riferimento, espressa in unità di bestiame adulto (UBA). Il numero di UBA che devono essere mantenuti per poter richiedere il premio unico disaccoppiato è già stato calcolato, secondo le modalità stabilite nell'allegato 2 della Circolare AGEA n. 9 del 24 marzo 2005, ed è riportato su ogni titolo all'aiuto.

Il rispetto dell'obbligo di mantenere almeno il 50% della attività agricola espressa in UBA, si concretizza con il mantenimento degli UBA relativi ai titoli speciali utilizzati nella domanda unica e viene verificato confrontando il numero delle UBA collegate a tali titoli, con il totale delle UBA effettivamente detenute, ottenute secondo gli algoritmi di calcolo sotto riportati e sommando i relativi risultati:

- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei capi ovini e caprini di sesso femminile di età superiore ai 12 mesi o che hanno partorito, moltiplicato per 0,15 ;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle vacche nonché delle giovenche e dei bovini maschi di età superiore a 24 mesi, moltiplicato per 1;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, delle giovenche di età compresa tra i 6 e i 24 mesi, moltiplicata per 0,6;
- consistenza media, nella campagna di riferimento, dei vitelli maschi o femmina di età inferiore ai 6 mesi, moltiplicata per 0,2;
- numero dei bovini maschi di età compresa tra i 6 ed i 24 mesi di età, che nel corso della campagna di riferimento risultano presenti in allevamento per un periodo consecutivo di almeno 2 mesi, moltiplicato per 0,6;
- numero di vitelli macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età inferiore agli 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,25;
- numero di bovini macellati, nel corso della campagna di riferimento, ad età non inferiore a 8 mesi, presenti in allevamento per un periodo di almeno 2 mesi che finisce non più tardi di 30 giorni prima della macellazione, moltiplicato per 0,70;
- ogni quintale di latte diviso per 5,15, nel caso di produzione lattiero-casearia.

#### **8.1.1.2.4.2. Richiesta di accesso alla riserva nazionale**

Il produttore che, in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal Reg. (CE) 1782/2003, artt. 42 e 40, par. 5, intende richiedere l'accesso alla riserva nazionale deve compilare il Quadro, sezione II e il Quadro B5 del modello di domanda unica, impegnandosi a fornire all'AGEA le informazioni necessarie e la documentazione richiesta nelle modalità e nei tempi stabiliti da ulteriori disposizioni dell'AGEA stessa.

La compilazione dei suddetti quadri del modello di domanda unica è una condizione necessaria per poter accedere alla riserva nazionale.

Le disposizioni applicative nazionali sulla riserva e le condizioni tecniche per l'accesso alle fattispecie sopraelencate, sono contenute nel decreto MiPAF del 24 marzo 2005 n. D/118 "Disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 42 del regolamento (CE) n. 1782/2003 concernente la gestione della riserva nazionale" e nel Decreto MiPAF n. A/129 del 28 marzo 2007 "Condizioni tecniche per l'accesso alla riserva nazionale per l'anno 2007 di cui all'articolo 3 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005".

In sintesi, l'accesso alla riserva nazionale è riconducibile alle fattispecie di seguito descritte. Nell'ambito di ogni fattispecie descritta non è consentita la richiesta di titoli all'aiuto per superfici ammissibili inferiori ad un ettaro.

**A. Nuovo agricoltore**

In applicazione dell'articolo 42, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore che intende richiedere titoli all'aiuto a partire dalla riserva nazionale deve dichiarare, sotto la propria responsabilità, di trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 2, lettera k) del regolamento (CE) n. 795/2004.

**B. Agricoltori con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo**

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1782/2003, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva per le superfici il cui programma di ristrutturazione e/o sviluppo si sia concluso dopo il 30 aprile 2006

Non è consentito richiedere titoli a valere della riserva ai beneficiari che abbiano già indicato i programmi di ristrutturazione e/o sviluppo come causa di forza maggiore o circostanza eccezionale per escludere dal calcolo dei titoli uno o più anni del periodo di riferimento in applicazione dell'art. 40 del Regolamento (CE) n. 1782/2003 nonché del Decreto ministeriale n. 1628 del 3 agosto 2004.

**C. Allineamento alle medie regionali**

Ai sensi dell'articolo 42, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1782/2003, e dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore, che già detiene dei titoli e che ha i requisiti per il 2007 per accedere alla riserva come "nuovo agricoltore" o "agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo", può richiedere l'innalzamento alla media regionale di cui all'articolo 2 del Decreto ministeriale 24 marzo 2005.

**D. Agricoltori che dichiarano un numero di ettari inferiori**

Ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 795/2004, l'agricoltore con superfici sottoposte a programmi di ristrutturazione e/o sviluppo connessi con una forma di pubblico intervento, può richiedere l'aumento del valore dei titoli assegnati.

**E. Acquisto di terreni dati in locazione**

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 795/2004, ha acquistato un'azienda o parte di essa il cui terreno era dato in affitto nel corso del periodo di riferimento, con l'intenzione di iniziare o di espandere la propria attività agricola entro un anno dalla scadenza del contratto di affitto, può richiedere titoli all'aiuto.

E' consentito richiedere titoli a valere della riserva agli agricoltori che hanno acquistato terreni entro i termini previsti al comma 1, il cui contratto di affitto è scaduto dopo il 30 aprile 2006.

**F. Provvedimenti amministrativi e decisioni giudiziarie**

L'agricoltore che, ai sensi dell'articolo 23bis del regolamento (CE) n. 795/2004, ha risolto in via definitiva un contenzioso di ordine amministrativo o giudiziario relativo al periodo di riferimento può richiedere titoli.

**8.1.1.3 Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03**

I premi legati alla produzione sono disciplinati:

- dal **titolo IV** del reg. CE 1782/2003:
  - o aiuto alla superficie:
    - Premio specifico alla qualità per il frumento duro
    - Premio per le colture proteiche
    - Aiuto specifico per il riso
    - Pagamento per superficie per la frutta a guscio
    - Aiuto per le colture energetiche
  - o aiuto alla produzione:
    - Aiuto alle sementi
    - Aiuto per il tabacco
    - Aiuto per la barbabietola da zucchero
- **dall'art. 69** reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni:
  - o aiuto alla superficie:
    - aiuto supplementare seminativi;
    - aiuto supplementare barbabietola da zucchero;
  - o aiuto alla zootecnia:
    - aiuto supplementare carni bovine;
    - aiuto supplementare carni ovine e caprine.

**Qualunque agricoltore, anche non detentore di titoli all'aiuto, può presentare domanda per la corresponsione degli aiuti accoppiati alla produzione (ad esclusione dell'aiuto per il tabacco).**

L'estensione minima aziendale per la richiesta di un aiuto diretto è fissata a 0,3 ettari (art. 1 D.M. 15 marzo 2005).



#### **8.1.1.4**

#### **Titolo IV**

##### **8.1.1.4.1.**

##### **Premio alla qualità per il frumento duro**

Il reg. (CE) n. 1782/2003 ha introdotto un premio specifico alla qualità per il frumento duro. L'art. 72 del suddetto regolamento dispone che tale aiuto viene concesso agli agricoltori che producono frumento duro di cui al codice NC 1001 10 00. L'art. 73 stabilisce che l'erogazione è subordinata all'utilizzazione di un determinato quantitativo di sementi certificate di varietà riconosciute, nella zona di produzione, come varietà di alta qualità per la fabbricazione di semolini e paste alimentari. L'aiuto ammonta a 40 EUR/ha.

L'agricoltore deve allegare alla domanda di aiuto la copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate con l'indicazione delle varietà e del numero di identificazione della partita "ENSE" e barrare la corrispondente casella.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

L'aiuto viene concesso per superfici fissate su base nazionale – per quanto concerne l'Italia 1.646.000 ettari – ripartite, sulla base dell'entità degli investimenti a frumento duro rilevati dall'ISTAT nel biennio 1996/1997, in sottosuperfici di base a livello regionale secondo quanto stabilito dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali con decreto del 15 marzo 2005.

L'art. 75 del reg. (CE) 1782/2003 stabilisce che se la superficie per la quale è richiesto l'aiuto risulta superiore alla suindicata superficie di base, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente nell'anno in questione.

Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le superfici regionali dichiarate, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle regioni che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle regioni che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna regione (art. 75, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

L'art. 2, par. 2 del decreto MiPAF del 15 marzo 2005 stabilisce che la quantità minima di semente certificata di frumento duro da utilizzare, secondo le ordinarie pratiche agronomiche, è pari a 180 kg. per ettaro.

L'agricoltore che richiede il premio qualità per il frumento duro (codice intervento 009) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, il codice prodotto 002 (cfr. Allegato matrice prodotto/intervento).



L'elenco delle varietà di frumento duro che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2007/2008, con relativa codifica, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare .

#### **8.1.1.4.2. Piante Proteiche**

Le colture proteiche oggetto di aiuto sono:

- piselli di cui al codice NC071310,
- favette di cui al codice NC071350,
- lupini dolci di cui al codice NC ex 12092950.

Per lupini dolci si intende la varietà di lupini in grado di produrre sementi che comprendono una percentuale massima del 5% di semi amari, calcolata mediante la prova di cui all'allegato 1 del reg. CE 1973/04, secondo le disposizioni dettate dall'art. 2, par. 56 del suddetto regolamento.

Il Titolo IV del reg. CE 1782/2003 all'art. 77 prevede un premio speciale pari a 55,7 Euro per ettaro per colture proteiche raccolte dopo la fase di maturazione lattea. Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di maturazione lattea a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di maturazione.

La superficie massima garantita (SMG) è fissata a 1.400.000 ettari. Qualora la richiesta d'aiuto risultasse superiore alla SMG la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente per l'anno in questione.

L'agricoltore che richiede il premio per le piante proteiche (codice intervento 010) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, i seguenti codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento":

- codice: 574 – fave e favette allo stato secco;
- codice: 618 – lupini – semi di lupini dolci;
- codice: 020 – piselli allo stato secco.

#### **8.1.1.4.3. Risone**

Ai sensi del Capitolo 3 del Reg. CE 1782/2003 viene concesso un aiuto agli agricoltori che producono riso di cui al codice NC 100610 (comprende anche il riso per la produzione di seme). Tuttavia, le colture provenienti da superfici interamente seminate e coltivate secondo le norme locali, ma che non hanno raggiunto la fase di fioritura a causa di condizioni climatiche eccezionali, riconosciute dallo Stato membro interessato, rimangono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non vengano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

Il risone prevede l'erogazione di un aiuto comunitario pari a 453 Euro/ha. L'aiuto è corrisposto nel limite della SMG nazionale, pari a 219.588 ettari.

La suddetta superficie di base è ripartita, sulla base dell'entità degli investimenti a riso rilevati nel quinquennio 1999-2003 tra le seguenti sottosuperfici di base:

<b>ZONE</b>	<b>ETTARI</b>
I	219.148
II	314
III	126
<b>TOTALE</b>	<b>219.588</b>

L'elenco dei comuni di appartenenza è contenuto nell'allegato B del Decreto MiPAF del 15 marzo 2005.

Se la superficie coltivata a riso nel corso di un anno supera la superficie di cui sopra, la superficie ammissibile per singolo agricoltore viene ridotta proporzionalmente. Tale riduzione sarà effettuata dopo che, all'interno della superficie massima nazionale, è stata applicata una "compensazione" tra le zone, attraverso il passaggio di quote di superficie "disponibile" da parte delle zone che non hanno raggiunto il proprio limite di ettari, a favore delle zone che lo hanno superato. Tale "compensazione" verrà applicata tenendo conto dell'incidenza percentuale di superamento, propria di ciascuna zona (art. 82, par. 2 reg. (CE) n. 1782/03).

Il riproporzionamento viene effettuato nelle modalità previste nell'allegato II del reg. CE 1973/2004.

L'agricoltore che richiede il premio per il risone deve utilizzare il codice intervento 011.

L'elenco delle destinazioni produttive e delle varietà di riso che possono beneficiare del premio per la campagna di commercializzazione 2007/2008, con le relative codifiche, è riportato nell'allegato 4 alla presente circolare.

#### **8.1.1.4.4. Sementi certificate**

I produttori agricoli che intendono richiedere l'aiuto per le sementi sono tenuti a presentare la seguente documentazione:

1. Contratti di moltiplicazione stipulati con una impresa sementiera oppure dichiarazione di coltivazione, qualora il produttore sia una ditta sementiera o un costituente che moltiplichi direttamente il prodotto. Tali documenti, riportanti il dettaglio delle superfici oggetto del contratto o della dichiarazione di coltivazione, devono essere trasmessi ad AGEA nei termini stabiliti dalle disposizioni di settore. Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare all'interno della domanda unica di pagamento soltanto particelle o porzioni di esse riconducibili a superfici oggetto di contratto, o di dichiarazione.

2. Domanda Unica da trasmettere all'organismo pagatore competente: deve contenere l'elenco delle particelle o porzioni di esse, utilizzate per la moltiplicazione di semente, con l'indicazione della specie.
3. Comunicazione integrativa della domanda unica per l'aiuto sementi nella quale devono essere specificati i quantitativi di semente in relazione ai quali il produttore richiede l'aiuto. Ciascun quantitativo, relativo ad un lotto di semente certificato dall'ENSE, deve essere accompagnato dalla corrispondente dichiarazione di avvenuta certificazione e dalla dichiarazione attestante che il prodotto sia stato avviato alla commercializzazione per la semina. Tale comunicazione deve essere trasmessa ad AGEA entro il 31 maggio 2008.

Ai sensi dell'art. 50 del reg. (CE) 1973/04, la moltiplicazione di semente di canapa potrà riguardare esclusivamente le varietà riportate nell'allegato 3 alla presente circolare.

In applicazione dell'art. 99 del reg. CE 1782/03, nel caso in cui la superficie accettata per la certificazione per cui è chiesto l'aiuto per le sementi sia la stessa per cui è chiesto l'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, dall'importo dell'aiuto per le sementi è detratto l'importo dell'aiuto a titolo del regime di pagamento unico, senza che sia inferiore a zero.

Nel caso delle specie di cereali e oleaginose (allegato XI, punti 1 e 2 reg. (CE) 1782/03), l'aiuto per le sementi è corrisposto integralmente.

L'agricoltore che richiede il premio per le sementi certificate (codice intervento 024) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'"Allegato 1 - Quadro C" del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

#### **8.1.1.4.5. Colture energetiche**

Ai sensi dell'art. 88 del reg. CE 1782/2003, viene concesso un aiuto comunitario di 45 EUR per ettaro l'anno per le superfici seminate a colture energetiche.

Qualsiasi prodotto può essere coltivato, a condizione che i prodotti ottenuti siano destinati alla produzione di energia termica, elettrica o meccanica e/o di biocarburanti e biocombustibili, nel rispetto del criterio della prevalenza del valore economico dei prodotti energetici, che deve risultare superiore al valore di tutti gli altri prodotti destinati ad altre utilizzazioni, ottenuti durante la trasformazione della materia prima. L'agricoltore è tenuto a sottoscrivere, entro i termini per la presentazione della domanda unica, un contratto di coltivazione, allegando una copia nella rispettiva domanda unica o deve avere presentato una o più dichiarazioni sostitutive del contratto per la produzione di biogas o energia termica nella propria azienda.

La coltivazione della canapa è soggetta alle prescrizioni descritte nel § 9.1.2.

Nel quadro del Sistema Integrato di Gestione e Controllo la presentazione dei contratti di cui all'art. 26 del Reg. CE n. 1973/2004 deve essere eseguita attraverso il portale SIAN ([www.sian.it](http://www.sian.it)) con una procedura rilasciata alle ditte industriali riconosciute dall'AGEA.

La disciplina di tali contratti è demandata ad un apposito provvedimento dell'Organismo di Coordinamento.

Gli agricoltori, che abbiano indicato su alcune particelle codici colturali idonei ed eseguano la trasformazione delle materie prime agricole ottenute su tali superfici direttamente in azienda per l'ottenimento di energia termica, elettrica o biogas, sono tenuti alla compilazione di formati analoghi a quelli che sono obbligatori nella contrattistica con le imprese di trasformazione, che riportano l'indicazione "dichiarazione sostitutiva del contratto" e "dichiarazione sostitutiva della consegna" del prodotto".

Nel caso in cui le materie prime ottenute siano potenzialmente alimentari (semi oleosi e granella di mais), l'agricoltore è tenuto, a procedere alla denaturazione e/o colorazione di tali materie prime come espressamente previsto dal reg. CE 1973/2004.

La disciplina di tali dichiarazioni sostitutive è demandata ad appositi, successivi, provvedimenti dell'AGEA.

L'agricoltore che richiede il premio per le colture energetiche (codice intervento 017-colture energetiche o 018-colture energetiche biogas) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

#### **8.1.1.4.6. Frutta a guscio**

L'art. 83 del reg. CE 1782/2003 istituisce un regime di aiuto alle superfici di frutta a guscio. La frutta a guscio suscettibile di aiuto comprende:

- mandorle di cui ai codici NC 0802 11 e NC 0802 12;
- nocciole di cui ai codici NC 0802 21 e NC 0802 22;
- noci comuni di cui ai codici NC 0802 31 e NC 0802 32;
- pistacchi di cui al codice NC 0802 50;
- carrube di cui al codice NC 1212 10 10.

Il pagamento per superficie destinata a frutta a guscio non è differenziato in funzione della tipologia di prodotto.

È fissata una superficie massima garantita, pari a 812.400 ettari. Ciascuno Stato membro concede l'aiuto comunitario nei limiti di un massimale calcolato moltiplicando il numero di ettari della rispettiva SNG (pari, per l'Italia, a 130.100 ha) per l'importo medio di 120,75 EUR.

Ai sensi dell'art. 3 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271, l'importo dell'aiuto medio previsionale comunitario da corrispondere per ogni ettaro della superficie nazionale garantita è determinato in 241,50 euro.

Ai sensi dell'art. 10 del Decreto MiPAF del 10.03.2006 n. E-271 "In applicazione dell'art. 87 del Reg. CE 1782/2003 e dell'art. 16 del Reg. CE 1973/2004, è concesso, in aggiunta all'aiuto comunitario e alle medesime condizioni di ammissibilità, un aiuto nazionale pari a 120,75 euro per ettaro utilizzando gli eventuali fondi resi disponibili ai sensi della legge 183/87".

Sono ammessi a beneficiare del pagamento per superficie di cui all'art. 83 del Reg. CE 1782/2003 soltanto le parcelle agricole piantate con alberi da frutta a guscio che rispondono ai requisiti di seguito esposti.

L'art. 15, par. 3 del Reg. 1973/2004 e successive modifiche stabilisce che l'estensione minima di un frutteto è fissata a 0,10 ettari. Il numero di alberi da frutta a guscio per ettaro di frutteto (densità) non può essere inferiore a:

- **125 per le nocciole;**
- **50 per le mandorle;**
- **50 per le noci comuni;**
- **50 per i pistacchi;**
- **30 per le carrube.**

La superficie minima e la densità suindicate costituiscono condizioni necessarie ai fini dell'ammissibilità dei frutteti all'aiuto. Ai fini dell'ammissibilità la superficie arborea investita a frutta a guscio deve essere coltivata nel rispetto del principio dell'ordinarietà delle colture.

L'agricoltore che richiede il premio per la frutta a guscio (codice intervento 012 - nocciola, 013 - mandorle, 014 - noci comuni, 015 - pistacchi, 016 - carrube) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'"Allegato 1 - Quadro C" del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare.

#### **8.1.1.4.7. Tabacco**

Il capitolo 10 quater del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per il tabacco. Per le campagne 2006, 2007, 2008 e 2009 può essere concesso un aiuto agli agricoltori che producono tabacco greggio di cui al codice NC 2401.

L'aiuto è concesso agli agricoltori che hanno ottenuto il pagamento di un premio per il tabacco ai sensi del regolamento (CEE) n. 2075/92 negli anni civili 2000, 2001 e 2002 e agli agricoltori che hanno acquisito quote di produzione di tabacco durante il periodo 1° gennaio 2002-31 dicembre 2005.

I contratti e le modalità di pagamento del premio sono disciplinati dai DM 30 gennaio 2006 e 22 marzo 2007, e specificati nelle circolari ACIU.2006.187 del 21 febbraio 2006 e ACIU.2007.197 del 28 marzo 2007.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono indicare, ai sensi dell'art. 13, par. 12 lett.a) e b) del reg. CE 796/04, all'interno della domanda unica di pagamento:

- i riferimenti dei contratti di coltivazione dagli stessi stipulati con le imprese di trasformazione;
- l'indicazione della varietà di tabacco coltivata su ciascuna parcella agricola.

L'agricoltore che richiede il premio per il tabacco (codice intervento 200) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'"Allegato 1 - Quadro C" del modello di domanda unica completa, i codici

prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

#### **8.1.1.4.8. Barbabietola da zucchero**

Il capitolo 10 septies del regolamento (CE) n. 1782/2003 disciplina l'aiuto accoppiato per la barbabietola da zucchero

L'aiuto è concesso per la quantità di zucchero di quota ottenuto da barbabietole da zucchero o canna da zucchero fornite in base a contratti conclusi in conformità dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 318/2006.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'aiuto devono allegare, ai sensi dell'art. 17 bis del reg. CE 796/2006, alla domanda unica di pagamento una copia dei contratti da loro stessi stipulati con le imprese di trasformazione.

L'agricoltore che richiede il premio per la barbabietola da zucchero (codice intervento 200) deve utilizzare, nella fase di compilazione dell'"Allegato 1 - Quadro C" del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento" alla presente circolare, ed utilizzati nella compilazione dei contratti.

#### **8.1.1.5 Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003**

Con il modello completo di domanda unica è possibile richiedere i premi ai sensi dell'art. 69 del reg.(CE) 1782/2003, applicato in Italia dal decreto MiPAF n. 2026 del 24 settembre e successive integrazioni.

L'importo massimo dell'aiuto è di 180 € ettaro per i seminativi e per la barbabietola in avvicendamento, 180 €/capo per la carne bovina e di 15 €/capo per gli ovicapri.

Tali importi sono puramente indicativi in quanto il premio erogabile sarà determinato ogni anno sulla base del massimale finanziario nazionale previsto dall'allegato VIII del reg. (CE) 1782/2003 e sulla base delle richieste di premio presentate a livello nazionale, considerando le sanzioni eventualmente comminate.

La stessa superficie coltivata nel corso del medesimo anno può beneficiare di un solo premio per tipi specifici di agricoltura.

#### **8.1.1.5.1. Aiuto supplementare nel settore dei seminativi**

Il pagamento supplementare viene erogato agli agricoltori che coltivano:

- a) frumento duro, di cui alle varietà elencate nell'allegato A del decreto n. 2026 del 24.09.2004 e successive modifiche;
- b) frumento tenero;
- c) mais;
- d) attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale delle colture

e) barbabietola da zucchero e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennale

I quantitativi minimi di semente certificata (pre-base, base, 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> riproduzione) da utilizzare ai fini del pagamento del premio supplementare, sono fissati per ettaro e sono indicati in allegato al decreto MiPAF D/580 del 9.12.2004 e D/134 del 23 febbraio 2007. Per le sole varietà ibride di colza seminate con seminatrici di precisione il MiPAF, con nota D/107 del 14.02.2007, consente agli agricoltori di utilizzare 2,5 kg/ha in luogo dei 6 kg/ha indicati nel decreto del 9 dicembre 2004 ai fini del pagamento dell'aiuto supplementare ai sensi dell'art.69 del reg. ce 1782/03.

I suddetti quantitativi (espressi in Kg.) devono essere indicati dal produttore negli appositi campi contenuti nel Allegato 5 Quadro G – sezione I - del modulo di domanda per ciascuna tipologia di coltura richiesta a premio. Per il mais e il girasole, conformemente alle disposizioni del summenzionato decreto MiPAF D/580, è possibile utilizzare le “unità” come unità di misura alternativa ai kg. Occorre, inoltre, indicare negli appositi spazi la superficie (espressa in ettari ed are) interessata.

Per le colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/25003, richieste al premio supplementare per l'avvicendamento e non contenute decreto MiPAF D/580 (come ad esempio il frumento segalato), deve essere indicata esclusivamente la superficie.

L'erogazione dei premi è subordinata all'utilizzazione di sementi certificate ed in particolare:

- le sementi di mais e soia devono essere conformi al decreto MiPAF del 27.11.03;
- le altre sementi devono essere prodotte unicamente utilizzando il miglioramento genetico tradizionale, senza l'impiego di tecniche molecolari di modificazione genetica.

In allegato alla domanda dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

- a) copia delle fatture di acquisto delle sementi certificate recanti il quantitativo di semente utilizzata e l'indicazione dei riferimenti dei cartellini ufficiali ENSE o omologo Organismo ufficiale di certificazione concernenti:
- identificazione della partita “ENSE”
  - Categoria
  - Specie
  - Varietà

La data di acquisto desumibile dalla fattura o dal documento di trasporto (d.d.t.), per le colture autunno vernine, non potrà essere successiva al 28 febbraio 2006, mentre per le colture primaverili estive non potrà essere successiva alla data di presentazione della domanda. La data di acquisto come sopra indicata non deve intendersi, in particolar modo per le colture primaverili-estive, come data limite di semina. Si fa inoltre presente che ai sensi dell'allegato VI del DPR 1065/1973, - regolamento legge sementiera - contenente disposizioni che regolano la durata della dichiarazione di germinabilità delle sementi in commercio, in imballaggi non a tenuta di umidità, la durata di efficacia della germinabilità, di cui all'articolo 11 della legge 1096/71, é pari a mesi 9 per i cereali a paglia ed a 12 mesi per il mais, le foraggere e le oleaginose dall'acquisto della semente stessa.

- qualora la fattura non sia completa delle informazioni di cui al precedente punto a) il produttore deve obbligatoriamente allegare copia dei cartellini ufficiali.



- b) per le specie per le quali non è prevista la certificazione ufficiale (grano saraceno, mais dolce, miglio e farro), ma che devono comunque essere state prodotte regolarmente ed immesse in commercio da un'azienda autorizzata ai sensi della legge sementiera n.1096/71, occorre allegare in domanda copia delle fatture di acquisto recanti il quantitativo di semente acquistata.

Nel caso in cui la fattura non sia intestata al richiedente, è necessario indicare il codice fiscale dell'intestatario.

La dichiarazione non-OGM deve essere presentata obbligatoriamente in allegato alla domanda, a meno che la varietà riportata in fattura sia presente nell'elenco allegato alla presente circolare (All. 10). La suddetta dichiarazione deve essere resa dalla ditta sementiera.

Per le sementi di mais e soia il produttore può:

1. rilevare / acquisire la dichiarazione non-ogm tramite i cartellini presenti sulle confezioni delle sementi di mais e di soia impiegate (oppure: tramite il documento di trasporto o la fattura), che il produttore ha conservato e che quindi è in grado di esibire.
2. In alternativa alla procedura del punto 1), il produttore può esibire la dichiarazione non-ogm rilasciata in forma cartacea dall'azienda sementiera, qualora quest'ultima abbia optato per tale soluzione operativa.

La seguente documentazione deve essere detenuta in azienda per almeno 5 anni ed esibita in caso di controllo:

- originali delle etichette ufficiali dei cartellini ENSE <sup>1</sup>. Nel caso in cui la coltura sia destinata alla produzione di sementi ufficialmente certificate e pertanto soggetta ai prescritti controlli da parte dell'ENSE, in sostituzione degli originali dei cartellini ufficiali il produttore è tenuto a esibire copia della "dichiarazione di ritiro dei cartellini" rilasciata dall'Ente stesso;
- copia fatture di acquisto.

Gli agricoltori devono mantenere in campo le colture richieste al premio fino allo stadio vegetativo di completa maturazione agronomica, in condizioni normali di crescita.

Per colture mantenute in condizioni normali di crescita si intendono quelle in cui si attua "l'ordinaria" tecnica di coltivazione praticata a livello locale.

Qualora ricorrano cause di forza maggiore, ovvero circostanze eccezionali, che non consentano il raggiungimento della maturazione agronomica del prodotto, l'agricoltore deve presentare domanda di modifica in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del reg. (CE) n. 796/04, allegando la documentazione prevista al paragrafo 7.1.1.4.4, lettera c).

---

<sup>1</sup> Sono da considerarsi equivalenti a quelli ENSE i cartellini ufficiali rilasciati da analoghi organismi ufficiali di certificazione di altri paesi dell'Unione Europea, ovvero rilasciati secondo gli schemi OECD/OCSE". In quest'ultimo caso, i cartellini debbono riportare l'indicazione "Regole e norme CE" (in inglese: "EC rules and standards").



L'agricoltore che richiede il premio per il grano duro (codice intervento 001), il grano tenero (codice intervento 002), il mais (codice intervento 003) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

#### 8.1.1.5.2. Avvicendamento

Secondo quanto previsto dall'art. 1 comma 2, punto d), del Decreto MiPAF n° 2026, è stabilito un premio supplementare per l'avvicendamento almeno biennale che preveda la rotazione, all'interno della stessa particella, di colture depauperanti con colture miglioratrici della fertilità del terreno o colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03. E' altresì consentita la coltivazione di sole colture miglioratrici o da rinnovo purché sia attuata alternanza tra colture di specie diversa.

Ai sensi dell'art. 1 bis del decreto MiPAF del 24 settembre 2004 e successive modifiche (Decreto MiPAF D/256 del 28 aprile 2006) possono, inoltre, richiedere il premio supplementare ai sensi dell'art. 69 del reg. CE 1782/03 gli agricoltori che coltivano la **barbabietola da zucchero** e attuano tecniche di avvicendamento almeno biennali.

Il produttore che richieda l'aiuto supplementare si impegna a completare l'avvicendamento per almeno due anni.

Qualora nel secondo anno l'impegno non venga rispettato per la stessa superficie di una particella, tale superficie sarà presa in considerazione per il calcolo delle sanzioni e si procederà a recuperare gli importi indebitamente già percepiti l'anno precedente (vedere il successivo paragrafo). Nel caso in cui l'impegno nel secondo anno, per la stessa superficie di una particella, sia rispettato nel piano colturale di un'altra azienda, le suddette sanzioni e i recuperi non saranno considerati.

Di seguito si riportano alcuni esempi di chiarimento:

esempio a) - avvicendamento tra colture miglioratrici/rinnovo di specie diversa

ANNO APPLICAZIONE	TIPO CULTURA	AMMISSIBILITÀ CULTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	SI	SI
II anno 2006	girasole (rinnovo)		
III anno 2007	fave (miglioratrice)		
IV anno 2008	pisello (miglioratrice)		

ANNO APPLICAZIONE	TIPO CULTURA	AMMISSIBILITÀ CULTURA	PAGABILE
I anno 2005	fave (miglioratrice)	NO	NO

II anno 2006	fave (miglioratrice)		
III anno 2007	girasole (rinnovo)	SI	SI
IV anno 2008	fave (miglioratrice)		

esempio b) - avvicendamento tra colture depauperanti appartenenti a specie diverse. Non è ammesso l'avvicendamento tra sole specie depauperanti.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	NO	NO
II anno 2006	grano (depauperante)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	segale (depauperante)		

esempio c) - avvicendamento tra colture depauperanti e colture da rinnovo/miglioratrici .

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	orzo (depauperante)	SI	SI
II anno 2006	mais (da rinnovo)		
III anno 2007	orzo (depauperante)		
IV anno 2008	mais (da rinnovo)		

Si intendono colture miglioratrici della fertilità del terreno e colture da rinnovo di cui all'allegato IX del Reg. (CE) n° 1782/03 le specie di seguito elencate:

colture miglioratrici e da rinnovo:

- Altri cereali (granturco, sorgo da granella, grano saraceno, granturco dolce)
- Proteiche (piselli, fave e favette, lupini dolci)
- Semi oleosi (soia, colza e ravizzone, girasole, lino)
- Piante da fibra (canapa, lino)

colture depauperanti:

- Cereali a paglia (frumento duro, frumento tenero, triticale, spelta, segale, orzo, avena, miglio, scagliola, farro)

L'agricoltore che richiede il premio per l'avvicendamento (codice intervento 004) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Altre colture miglioratrici o da rinnovo non elencate nell'allegato IX, non sono oggetto di premio supplementare, come ad esempio: cicerchia, lenticchia, cece, veccia, sulla, tabacco, foraggiere (prati avvicendati ed erbai), superfici non coltivate (set-aside e terreni c.d. "disattivati"), colture orticole di altre specie.

Dette colture possono peraltro essere inserite nell'avvicendamento al fine dell'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, a condizione che sia dichiarata una coltura riportata all'allegato IX.

L'agricoltore che indica tali colture in avvicendamento (codice intervento 068) deve utilizzare, nella fase di compilazione del Allegato 1 - Quadro C del modello di domanda unica completa, i codici prodotto riportati nell'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento".

Nell'avvicendamento può essere inserito anche il riso (depauperante), non elencato nell'allegato IX, che nell'anno di coltivazione non è oggetto di premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare nell'anno successivo, qualora sia dichiarata una coltura dell'allegato IX miglioratrice o da rinnovo.

Ad esempio: il trifoglio, non essendo compreso tra le colture elencate nell'allegato IX, pur essendo coltura miglioratrice, non ha diritto al pagamento del premio supplementare, ma concorre all'ottenimento del premio supplementare per l'anno successivo.

ANNO APPLICAZIONE	TIPO COLTURA	AMMISSIBILITÀ COLTURA	PAGABILE
I anno 2005	trifoglio (miglioratrice non compresa nell'all. IX)	SI	NO
II anno 2006	orzo (depauperante)	SI	SI

### **Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare**

Per i premi supplementari di cui all'art. 69, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 50 e 51 del Reg. (CE) n° 796/2004.

A tale riguardo occorre chiarire le modalità per la determinazione delle sanzioni, fatti salvi eventuali casi di forza maggiore di cui all'art. 72 del Reg. (CE) n° 796/2004, da applicare alla superficie dichiarata nell'ambito del premio supplementare.

Sementi: in presenza di irregolarità amministrative relative alla mancata dimostrazione della certificazione delle sementi e del quantitativo minimo richiesto, l'aiuto viene adeguato in maniera proporzionale al quantitativo di semente risultata ammissibile.

In mancanza della dichiarazione non-OGM, prevista dalla presente circolare, l'aiuto non risulterà ammissibile per l'intero importo.

Avvicendamento: in mancanza del rispetto dell'avvicendamento, per la campagna in corso e/o per quella successiva, il premio supplementare non verrà erogato per l'anno in cui viene rilevata l'irregolarità. In caso di pagamento indebito per l'anno precedente (ad esempio il 2006 per il 2007), l'importo precedentemente erogato sarà oggetto di restituzione da parte del produttore ovvero oggetto di recupero secondo quanto già riportato dall'art. 73 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Superficie non riscontrata: qualora, in relazione ad una stessa tipologia di aiuto supplementare richiesto (art. 1, comma 2, punti a, b, c, d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04) la superficie dichiarata risulti superiore a quella determinata a seguito di controlli in loco o controlli amministrativi, l'importo dell'aiuto supplementare viene calcolato sulla base delle disposizioni di cui all'art. 51 del regolamento (CE) 796/2004.

Qualora la coltura accertata risulti ammissibile per l'ottenimento del solo premio unico di cui al titolo III del regolamento (CE) n° 1782/2003, ma non del premio supplementare, saranno applicate le sanzioni previste dell'art. 51 del regolamento (CE) n° 796/2004.

Dichiarazione eccessiva intenzionale:

**Scostamento rilevato tra il 3 e il 20%.**

Qualora gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

L'intenzionalità della dichiarazione eccessiva si rileva nei seguenti casi:

- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale compreso tra il 3% e il 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Domande selezionate a campione per tre anni di seguito, con scostamento aziendale, in tutte e tre le annualità, compreso tra 3 e 20%

**Scostamento rilevato oltre il 20%.**

Quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle

domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

L'intenzionalità della dichiarazione eccessiva si rileva nei seguenti casi:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate come – bosco (uso non agricolo);– fabbricati; - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

In ogni caso, tutti i criteri di individuazione si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Di seguito si riportano alcuni esempi di calcolo dell'esito aziendale:

#### Esempio A)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 grano duro
Superficie accertata:	ha 0,10 medica ha 0,90 grano duro
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a medica non risulta compatibile per il pagamento del premio supplementare "grano duro" di cui all'art. 1, comma 2, punto a, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a medica risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non sono applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

### Esempio B)

E' stato richiesto il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04.

Superficie dichiarata:	ha 1,00 girasole
Superficie accertata:	ha 0,90 girasole
	ha 0,10 grano tenero
Differenza %:	ha 1,00 – ha 0,90 = ha 0,1 : ha 0,9 = 11,0 %

La superficie a girasole, compatibile per il pagamento del premio supplementare "avvicendamento" di cui all'art. 1, comma 2, punto d, del decreto MiPAF n° 2026 del 24.9.04, risulta inferiore alla superficie dichiarata.

Lo scostamento ai fini del pagamento supplementare è superiore al 3% e inferiore al 20%. Pertanto, l'importo dell'aiuto supplementare è calcolato sulla base della superficie determinata da cui è sottratta 2 volte l'eccedenza constatata:

Superficie determinata:	ha 0,9
Eccedenza constatata:	ha 0,1
Superficie sanzionata:	ha 0,1 x 2 = Ha 0,2
Superficie ammissibile al pagamento:	ha 0,9 – ha 0,2 = ha 0,7

La superficie a grano tenero risulta compatibile per il pagamento del premio unico e pertanto non saranno applicate sanzioni sul pagamento del premio unico.

Nel corso di un anno può essere riconosciuto - per la stessa superficie - soltanto uno degli aiuti supplementari.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180€per ettaro.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore seminativi di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/2003, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

#### **8.1.1.5.3.**

#### **Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine**

Possono accedere al pagamento dei premi supplementari relativi al mantenimento degli animali, i detentori dei bovini, che ne abbiano fatto espressa richiesta nella domanda di accesso al regime di pagamento unico e che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risultano aver rispettato le condizioni di ammissibilità di seguito specificate.

I premi supplementari nel settore delle carni bovine possono essere riconosciuti per lo stesso capo una sola volta per anno.

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 180 €/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni bovine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

#### **8.1.1.5.3.1. Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne)**

Vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, iscritte ai libri genealogici o nei registri anagrafici di razze da carne, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi .

Le razze da carne ammesse sono quelle individuate nell'allegato 2 del decreto MiPAF del 27.11.2001, nonché altre eventualmente indicate con apposita disposizione dall'Autorità nazionale preposta alla vigilanza sulla tenuta dei Libri Genealogici e dei Registri Anagrafici (Allegato 6).

Il premio è istituito dall'art 2 lett. a) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

#### **8.1.1.5.3.2. Premi per il mantenimento degli animali**

Rientrano in questa categoria di premio i bovini allevati secondo metodi estensivi, con il rispetto di un carico di bestiame pari o inferiore a 1,4 UBA/Ha di SAU foraggiera nel comune ove ha sede l'allevamento, con l'obbligo del pascolamento delle superfici destinate a pascolo permanente che devono essere pari ad almeno il 50% delle superfici foraggiera totali. Ai fini del calcolo del carico di bestiame vengono presi in considerazione tutti i bovini presenti in azienda di età superiore o uguale a 6 mesi.

Qualora la superficie dichiarata a pascolo sia ubicata in comune diverso da quello ove ha sede l'allevamento e non ad esso limitrofo, l'effettiva utilizzazione del pascolo stesso deve essere comprovata da idonea documentazione di trasporto tra il comune di allevamento e quello del pascolo di un numero di bovini pari ad almeno:

- 0,5 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 50 giorni continuativi;  
oppure
- 0,3 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 3 mesi continuativi;  
oppure
- 0,2 UBA per ettaro di pascolo, per un periodo non inferiore a 5 mesi continuativi.

In particolare sono ammessi all'aiuto le seguenti tipologie di animali:

- Vacche appartenenti alle razze elencate nell'allegato B del decreto MiPAF n° 2026 del 24.09.04, integrato dal decreto MiPAF n° 2668 del 3.11.2004 (Allegato 7), che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, sono detenute in azienda per un periodo continuativo superiore a 6 mesi ;
- Altre vacche nutrici, così come definite dalla normativa comunitaria, di età inferiore ai 7 anni, calcolati al 15 maggio dell'anno di campagna, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre

dell'anno di campagna, sono detenute per un periodo continuativo superiore a 6 mesi in un'azienda avente un numero di capi medio nell'anno superiore a 5 UBA;

- Bovini – allevati in aziende aventi un numero di capi medio nell'anno di campagna superiore a 5 UBA - di età compresa tra gli 8 e i 20 mesi, detenuti in azienda nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna per almeno 7 mesi consecutivi. In particolare, al termine del periodo di detenzione di almeno 7 mesi, il capo dovrà avere un'età compresa tra i 15 ed i 27 mesi. Qualora detti bovini siano stati macellati prima del 31 luglio dell'anno di campagna, la permanenza continuativa di 7 mesi in azienda viene calcolata negli 8 mesi che precedono la data della macellazione. In tal caso, il bovino è oggetto di premio solo se non ha percepito un premio, in attuazione dell'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, per la stessa categoria di premio l'anno precedente.

Il premio è istituito dall'art 2 lett. b) e c) del D.M. 2026 del 24/09/2004.

#### **8.1.1.5.3.2.1. Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche**

Una vacca può essere sostituita con un'altra avente le stesse caratteristiche di ammissibilità ai premi. Se la sostituzione avviene entro un periodo massimo di 20 giorni, il periodo di permanenza continuativa in azienda viene calcolato a partire dalla data di entrata del capo sostituito fino a quella di uscita del capo subentrante.

In tal caso, l'AGEA deve essere informata della sostituzione entro 7 giorni lavorativi dall'avvenuta sostituzione e, comunque, nel corso del periodo di detenzione obbligatorio in azienda degli animali. Le comunicazioni, compresa la relativa documentazione probante, devono essere obbligatoriamente effettuate mediante l'apposita modulistica (Allegato 8).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le sostituzioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo unitamente alla documentazione giustificativa nel fascicolo del produttore.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta - Via Torino n. 45, 00184 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA –Ufficio Domanda Unica e Ortofrutta – Via Torino n. 45, 00184 Roma.

Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:



NOME COGNOME/RAGIONE SOCIALE INDIRIZZO CAP – COMUNE (PROV) Comunicazione sostituzione capi bovini
---

#### **8.1.1.5.3.3. Premi relativi alla macellazione**

Può accedere al pagamento dei premi supplementari per la macellazione dei capi, il titolare delle aziende di allevamenti che rispettino una delle seguenti modalità:

- previste dal regolamento (CE) n. 2081/1992 (IGP);
- previste dal regolamento (CE) n. 1804/99 (metodi di produzione biologici);
- in conformità ad un disciplinare di etichettatura volontaria, approvato dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ai sensi del reg. (CE) n. 1760/2000 a condizione che rechi almeno le indicazioni di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 12 del D.M. 30 agosto 2000 relativamente a tecniche di allevamento, metodi di ingrasso, alimentazione degli animali nonché a razze o tipo genetico.

In particolare, sono ammessi a premio i bovini, maschi e femmine, allevati nel rispetto delle prescrizioni anzidette per almeno 7 mesi consecutivi nelle aziende di allevamento del richiedente, che, nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di campagna, vengono macellati in età superiore a 12 mesi e inferiore a 26 mesi.

Possono essere ammessi al premio solo bovini macellati entro 30 giorni dalla data di uscita dall'azienda del richiedente.

#### **8.1.1.5.3.4. Sanzioni nel settore delle carni bovine**

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

Atteso che il numero dei capi ammissibili al pagamento dei premi supplementari viene dedotto in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, nel caso in cui un animale a premio non risulti correttamente identificato o registrato nel sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, lo stesso - a norma del regolamento (CE) n° 796/2004 articolo 16 par. 3 secondo comma lett. b - sarà considerato come un animale per il quale sono state riscontrate irregolarità.

Qualsiasi irregolarità riscontrata sotto il profilo degli adempimenti relativi al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini, sarà ripartita proporzionalmente tra il numero dei capi

che danno luogo al pagamento del premio, secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n° 796/2004.

Sulla base di quanto riportato nell'articolo 57 dello stesso regolamento, si applicano le seguenti disposizioni:

- a) un bovino che ha perso uno dei marchi auricolari viene considerato come identificato, purché risulti tale, chiaramente e individualmente, da tutti gli altri elementi del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini;
- b) se le irregolarità constatate riguardano dati inesatti iscritti nel registro o nei passaporti degli animali, l'animale in questione è considerato come non accertato solo se tali inesattezze sono rinvenute in occasione di almeno due controlli effettuati nell'arco dei 24 mesi. In tutti gli altri casi, gli animali in questione sono considerati come non accertati dopo la prima constatazione di irregolarità.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, quali ad esempio:

- assenza del registro aziendale;
- utilizzo di sostanze vietate nell'allevamento;
- assenza totale di marchiatura dei capi

è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

Alle categorie di premio supplementare riguardanti le vacche e gli altri bovini allevati secondo metodi estensivi, si applicano le sanzioni previste all'art. 56 del regolamento (CE) n° 796/2004.

#### **8.1.1.5.4. Modalità di compilazione – Allegato 2 - Quadro D del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari**

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritte si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

#### **Allegato 2 - QUADRO D Zootecnia - Aiuti supplementari**

Il produttore deve indicare nell'Allegato 2 - Quadro D della Domanda l'azienda di detenzione degli animali, fornendo ogni informazione richiesta relativa alla identificazione dell'azienda:

- Codice aziendale
- Recapito completo

#### **Sezione I – Premio richiesto – Carni Bovine**

Secondo quanto consentito dall'art. 16 par. 3 comma 2 del regolamento 796/2004, sono state introdotte procedure che permettono di utilizzare i dati contenuti nella banca dati informatizzata dei Bovini.

Le modalità e le procedure operative per la gestione e l'aggiornamento della Banca Dati Nazionale (BDN) di cui al D.P.R. n. 437 del 19.10.2000, sono descritte nel Decreto Interministeriale 3 gennaio 2002 (GU n. 72 del 26.2.2002).

Devono essere indicate le tipologie di aiuto a cui si vuole accedere, riportando nell'apposita casella la dicitura "SI" oppure "NO" in corrispondenza di ciascuna tipologia di aiuto.

In presenza della dicitura "SI", sono ammessi all'aiuto per quella tipologia di premio, tutti i bovini che, al 31 dicembre dell'anno di campagna, in base alle informazioni desunte dalla Banca dati nazionale dell'Anagrafe Nazionale Bovina, risulteranno aver rispettato le condizioni di ammissibilità sopra specificate.

#### **8.1.1.5.5. Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine**

L'importo massimo unitario del pagamento supplementare è fissato a 15€/capo.

Qualora l'ammontare dei premi supplementari, calcolato applicando il predetto importo massimo unitario e considerando le eventuali sanzioni comminate, superi il massimale nazionale per i pagamenti per il settore carni ovicaprine di cui all'allegato VIII del regolamento (CE) n° 1782/03, l'importo riconosciuto a ciascun produttore viene ridotto proporzionalmente nell'anno considerato.

Potranno accedere al pagamento supplementare i produttori con più di 50 capi che conducono gli animali al pascolo per almeno 120 giorni.

In particolare sono eleggibili a premio solo i capi di sesso femminile che si condurranno a pascolo per almeno 120 giorni, che al 15 maggio dell'anno di campagna abbiano almeno 12 mesi di età o che abbiano già partorito.

Il calcolo del periodo minimo di pascolamento (120 giorni) decorre non prima del 15 maggio dell'anno di campagna e termina non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. In ogni caso, il periodo minimo di pascolamento e l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione), devono essere comunicati all'AGEA in sede di redazione della domanda unica. Possono essere indicati fino a tre luoghi di pascolamento per ciascun allevamento (codice ASL).

Nel predetto periodo di pascolamento deve essere detenuto nel luogo indicato un numero minimo di ovini e/o caprini non inferiore al numero di capi per i quali si richiede l'aiuto supplementare.

Eventuali variazioni dei dati riportati nella domanda unica riguardanti il periodo minimo di pascolamento e/o l'ubicazione del gregge, devono pervenire all'AGEA almeno 5 giorni prima, tramite l'apposita modulistica (Allegato 9).

In questo caso i produttori che hanno conferito mandato al CAA troveranno la modulistica necessaria a comunicare le variazioni presso il CAA stesso che avrà l'obbligo di registrare a sistema le relative informazioni e di protocollare e archiviare il modulo cartaceo presso i propri locali appositamente predisposti a tal fine.

I produttori in proprio che non hanno conferito mandato ai CAA troveranno la modulistica necessaria presso l'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta - Via Torino n. 45, 00184 Roma. Detti produttori dovranno inviare la modulistica anzidetta all'AGEA – Ufficio Domanda Unica e ortofrutta – Via Torino n. 45, 00184 Roma. Sulla busta contenente le comunicazioni, nello spazio dedicato al mittente devono essere contenute le seguenti indicazioni:

NOME
COGNOME/RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO
CAP – COMUNE (PROV)
COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE

#### **8.1.1.5.5.1. Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine**

Si intende per animale accertato l'animale in ordine al quale sono soddisfatte tutte le condizioni regolamentari per la concessione degli aiuti.

I capi dichiarati nella domanda unica di aiuto, che - durante il periodo di permanenza dichiarato – non saranno trovati nella località indicata dal richiedente, saranno considerati come animali non accertati.

Qualora il numero degli ovini e caprini dichiarati nella domanda unica di aiuto superi il numero degli animali accertati, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero degli animali accertati tenendo conto delle riduzioni ed esclusioni previste all'art. 60 del Reg. (CE) n° 796/2004.

Nel caso in cui vengano riscontrate gravi carenze nell'adempimento degli obblighi sanitari, è prevista l'esclusione totale dal pagamento del premio.

#### **8.1.1.5.6. Modalità di compilazione – Allegato 2 - Quadro D del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari**

Le modalità di richiesta di aiuto di seguito descritta si applicano in ambito nazionale, con esclusione delle aziende ricadenti completamente nel territorio di Organismi Pagatori Regionali .

#### **Allegato 2 - QUADRO D Zootecnia - Aiuti supplementari Sezione II – Premio richiesto – Carni Ovine e Caprine**

Devono essere indicati nelle apposite caselle le seguenti informazioni:

- il numero di capi per i quali si richiede il premio,
- il periodo minimo di pascolamento,

- l'ubicazione del gregge durante detto periodo (località e comune di ubicazione).  
Possono essere indicate fino a tre località di pascolo.

#### **8.1.1.5.7. Sanzioni: Inadempienze intenzionali**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza (ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004 per i bovini e dell'art. 60 del Reg. CE 796/2004 per gli ovicapri), l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004.

In particolare, la percentuale è calcolata nel modo seguente: “numero di animali oggetto di domanda, nel quadro di tutti i regimi di aiuti per animali (bovini o ovicapri) nel corso del periodo di erogazione del premio in questione, per i quali sono state riscontrate irregolarità” diviso per “totale degli animali (bovini o ovicapri) accertati per il periodo di erogazione del premio in questione”.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. CE 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini o per gli ovicapri, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

## **9. COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO**

Le compatibilità tra i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. n. (CE) 1782/2003 sono riportate nell'allegato 5 - Tabella delle “Compatibilità tra regimi di aiuto”.

Di seguito vengono esaminate, per ciascun regime di aiuto, le possibili compatibilità con gli altri regimi.

### **Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo III del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto**

#### **I titoli ordinari (titolo III, cap. 3)**

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003.

Non sono compatibili con:

- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 per la frutta in guscio
- I titoli di ritiro associati ai seguenti usi del suolo:
  - superfici messe a riposo;
  - l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas

#### **I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati al seguente uso del suolo:**

- superfici messe a riposo

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari
- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003

#### **I titoli di ritiro associati al seguente uso del suolo:**

- esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91

Sono compatibili con:

- I premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 (escluso l'aiuto per la frutta in guscio in quanto relativo a colture permanenti).

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

#### **I titoli di ritiro (titolo III, cap. 4) associati ai seguenti usi del suolo:**

- l'esenzione dalla messa a riposo no food
- l'esenzione dalla messa a riposo biogas

Sono compatibili con:

- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

non sono compatibili con:

- I titoli ordinari

## **Compatibilità tra regimi di aiuto da titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 ed altri regimi di aiuto**

I regimi di aiuto da titolo IV sono tra loro mutuamente esclusivi, salvo espressa indicazione.

### **Premio specifico alla qualità per il frumento duro**

Non è compatibile con:

- le foraggere utilizzate ai fini del calcolo UBA (le superfici foraggere diverse dai pascoli permanenti, utilizzate per il calcolo delle UBA, sono costituite da erbai)
- i foraggi da trasformazione

E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
  - grano duro – art. 1 lett.a) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026;
  - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

### **Premio per le colture proteiche**

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
  - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

### **Aiuto specifico per il riso**

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per le sementi certificate
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
  - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

### **Pagamento per superficie per la frutta a guscio**

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro;
- i titoli ordinari.
- Altri premi disciplinati dal titolo IV
- premi supplementari art. 69 (seminativi)

### **Aiuto per le colture energetiche**

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:

- il premio per il risone
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91
- premi supplementari art. 69 (seminativi)
- aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero di cui ai cap. 10 septies

### **Aiuto alle sementi**

Non è compatibile con:

- il premio per le colture energetiche ed energetiche biogas
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
- superfici foraggere a fini UBA

E' compatibile con:

- foraggi tra trasformazione
- il premio per il risone
- il premio per le colture proteiche
- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.

### **Aiuto per il tabacco**

Non è compatibile con:

- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas.

E' compatibile con:



- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
  - avvicendamento - art. 1 lett.d) decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

### **Aiuto comunitario per i produttori di barbabietola da zucchero e canna da zucchero**

#### E' compatibile con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas
  - l'esenzione dalla la messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91.
- aiuto per le colture energetiche di cui al Tit. IV
- i premi ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 per:
  - avvicendamento - art. 1bis decreto MiPAF del 24 settembre 2004, n. 2026.

### **Compatibilità tra aiuti ai sensi dell'art. 69 del reg. (CE) 1782/2003 - seminativi e altri regimi di aiuto**

I premi ai sensi dell'**art. 69** del reg. (CE) n. 1782/2003 (**seminativi**):

#### Sono compatibili con:

- i titoli ordinari
- i titoli di ritiro sui quali si richiede l'esenzione dalla messa a riposo per le aziende che adottano metodo di produzione biologico ai sensi del reg. (CEE) n. 2092/91;
- i premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi a:
  - frumento duro qualità
  - riso
  - piante proteiche
  - colture energetiche
  - tabacco
  - barbabietola da zucchero

#### Non sono compatibili con:

- I titoli di ritiro sui quali si richiede:
  - l'esenzione dalla messa a riposo no food;
  - l'esenzione dalla messa a riposo biogas;
- I premi previsti dal titolo IV del reg. (CE) 1782/2003 relativi alle:
  - sementi certificate (in quanto non oggetto della trattenuta dell'8%, applicata alle sole colture elencate nell'allegato IX del reg. (CE) 1782/2003, relativa ai premi supplementari seminativi)
- Le superfici investite a foraggi destinati alla trasformazione;

## **Compatibilità superfici interessate da impegni agroambientali ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale e regimi di aiuto richiesti nella domanda unica di pagamento**

Le superfici interessate da **impegni agroambientali** ai sensi della regolamentazione comunitaria in materia di sviluppo rurale:

sono compatibili, salvo diverse disposizioni contenute nei piani di sviluppo rurale regionali e/o nei bandi regionali, con:

- premi supplementari art. 69
- titolo IV
- titolo III (in caso di richiesta di pagamento dei titoli ordinari vengono applicate le disposizioni previste dall'art. 16 del reg. (CE) 796/2004 qualora nella fase di ricognizione preventiva siano stati esclusi alcuni anni del periodo di riferimento e, contemporaneamente, l'impegno agroambientale prosegua nella campagna 2007).

## **10. MODALITA' DI PAGAMENTO**

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052 della L. 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni:

*“I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”*

## **11. REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA**

La domanda unica è predisposta in coerenza con gli articoli 12, 13 e 16 del reg. (CE) n. 796/2004 e contiene gli elementi necessari a dimostrare la qualifica di agricoltore del richiedente, ai sensi dell'art. 2, lettera a) del reg. (CE) n. 1782/2003.

L'articolo 18, par. 2 del reg. (CE) 796/04 dispone che “[...] gli Stati membri possono introdurre procedure semplificate per la presentazione delle domande di aiuto qualora le autorità competenti dispongano già di tutti i dati necessari [...]”.

Sulla base di tale disposizione sono state previste due diverse modalità dichiarative, utilizzabili facoltativamente dagli agricoltori;

- domanda unica “semplificata”;
- domanda unica “completa”.

*Si fa presente che, a partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all’uso del suolo sulle singole particelle catastali, verranno utilizzate, ai sensi dell’art. 33 della L. 286 del 24/11/2006 per l’aggiornamento del catasto.*

#### **11.1.1.1 La domanda unica di pagamento “semplificata”**

La domanda unica “semplificata” può essere presentata esclusivamente da un produttore agricolo, che possieda i seguenti requisiti:

1. Presenza di Fascicolo conforme a quanto previsto dalla normativa nazionale per il 2007 e con documentazione giustificativa della conduzione valida nel periodo 1 settembre 2006 – 30 aprile 2007 idonea alla dimostrazione della disponibilità delle superfici per 10 mesi;
2. Disponibilità dei soli titoli ordinari e/o speciali.

Non può presentare la domanda semplificata l’agricoltore che intenda:

- richiedere premi per:
  - titoli speciali con capi ovicaprini, in quanto il produttore è tenuto a comunicare il numero dei capi;
  - aiuti accoppiati (Titolo III: art. 69 superfici e art. 69 zootecnia e Titolo IV);
- stipulare contratti per foraggi essiccati;
- richiedere l’accesso alla Riserva Nazionale per l’assegnazione di titoli;
- indicare una doppia data di inizio conduzione;
- impiegare la propria superficie alle seguenti destinazioni produttive:
  - canapa;
  - ortaggi, compresi quelli per la produzione di semi per i quali è prevista la presentazione di documentazione giustificativa;
  - superfici disattivate ai sensi del DM 21 dicembre 2006;
  - pascoli magri con tare;
  - alberi a breve rotazione impiantati tra il 30/04/2004 e il 10/03/2005 o impiantati su terreni affittati/acquistati tra il 30/04/2004 e il 10/03/05 per i quali è prevista la presentazione di documentazione giustificativa;
  - coltivazione arboree promiscue (es. vigneto con piante di ulivo, mandorleto con piante di ulivo).

La domanda semplificata non ha valenza pluriennale.

### 11.1.1.1.1. Il modello di domanda unica di pagamento “semplificata”

Il modello previsto si compone dei Quadri seguenti:

<b>Componenti della domanda</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Dettaglio</b>
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione del CAA al quale l'agricoltore ha eventualmente conferito mandato e della tipologia di domanda presentata, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.  La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.
QUADRO S1	DATI DI RIEPILOGO REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta i dati di riepilogo riguardanti tutti i titoli o quelli dettagliati nel Quadro E della DUP e le superfici ad essi associate descritte nel particellario del fascicolo aziendale valicato, distinte per usi del suolo.
QUADRO S2	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
QUADRO S3	ALLEGATI	Allegati: documenti prodotti
QUADRO B6	SOTTOSCRIZIONE DOMANDA	Riporta la sottoscrizione della domanda e l'eventuale accettazione del trattamento dei dati personali
QUADRO E	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Riporta l'elenco dei titoli utilizzati e richiesti in pagamento, nel caso in cui la superficie ammissibile sia inferiore alla superficie dei titoli ordinari attribuiti all'agricoltore
QUADRO S - REGIME UNICO DI PAGAMENTO - DOMANDA SEMPLIFICATA: avvertenze	AVVERTENZE PER IL RICHIEDENTE	Evidenziazione al richiedente dei punti critici da valutare, da firmare e inserire nel fascicolo cartaceo

Gli agricoltori, sulla base delle informazioni acquisite nel fascicolo aziendale validato e sottoscritto, al momento della presentazione della domanda di aiuto dovranno solamente:

- richiedere in pagamento i titoli disponibili nel Registro Nazionale Titoli nel caso in cui la superficie ammissibile sia inferiore alla superficie dei titoli ordinari attribuiti all'agricoltore;
- sottoscrivere le dichiarazioni e gli impegni obbligatori.

Si rammenta che la domanda è composta dai Quadri da A a B6 i cui dati sono registrati e resi disponibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento.

### 11.1.1.2 La domanda unica di pagamento “completa”

La domanda unica 2007 contiene in sintesi le seguenti informazioni relative a:

<b>Componenti della domanda</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Dettaglio</b>
FRONTESPIZIO		Riporta l'indicazione del CAA al quale l'agricoltore ha eventualmente conferito mandato e della finalità di presentazione della domanda, con l'eventuale riferimento alla domanda precedente
QUADRO A	DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA E MODALITA' DI PAGAMENTO	La sez. 1 riporta tutti i dati di dettaglio dell'azienda richiedente il premio: titolare, rappresentante legale, ubicazione.
		La sez. 2 riporta le modalità di pagamento possibili.
QUADRO B	DATI DI RIEPILOGO REGIME UNICO DI PAGAMENTO	Riporta i dati di riepilogo riguardanti tutti i titoli dettagliati nel Quadro E della DUP e le superfici ad essi associate descritte nel Quadro C della DUP
QUADRO B1	DATI DI RIEPILOGO ALTRI REGIMI DI AIUTO	Riporta i dati di riepilogo riguardanti superfici e capi bovini dettagliati nei Quadri C e D della DUP
QUADRO B2	RIEPILOGO SUPERFICIE AZIENDALE DICHIARATA	Riporta i dati di riepilogo aziendale riguardanti le superfici dettagliati nel Quadro C della DUP
QUADRO B3	DICHIARAZIONI E IMPEGNI	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente
QUADRO B3P1	CONDIZIONALITA' (solo produttori in proprio)	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, in particolare ai Criteri di Gestione Obbligatori

<b>Componenti della domanda</b>	<b>Contenuto</b>	<b>Dettaglio</b>
QUADRO -B3P2	CONDIZIONALITA' (solo produttori in proprio)	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, in particolare alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali
QUADRO B3C	CONDIZIONALITA' (tutti i produttori)	Dichiarazioni e impegni obbligatori per il richiedente, relativi alla condizionalità, in particolare alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali per i terreni messi a riposo
QUADRO B4	ALLEGATI	Allegati da indicare
QUADRO B5	RICHIESTA DI ACCESSO ALLA RISERVA NAZIONALE (art. 42 del reg. (CE) 1782/2003)	Richiesta di accesso alla Riserva Nazionale, da completare con la presentazione di una Dichiarazione di Accesso alla Riserva
QUADRO B6	SOTTOSCRIZIONE DOMANDA	Riporta la sottoscrizione della domanda, l'eventuale consenso al trattamento dei dati personali e la presa visione degli obblighi legati all'erogazione delle provvidenze comunitarie
ALLEGATO 1 - QUADRO C	PIANO DI UTILIZZAZIONE	Riporta l'identificazione catastale e la destinazione produttiva delle superfici aziendali e dei pagamenti richiesti in funzione di questa. Il dettaglio, per particella, deve essere dato per superficie impiegata alla specifica destinazione produttiva, e varietà (se si richiede il pagamento di un premio che la prevede) e regime di intervento al quale si intende partecipare
ALLEGATO 2 - QUADRO D	ZOOTECNIA - AIUTI SUPPLEMENTARI	Riporta l'indicazione degli allevamenti e la richiesta dei capi (premio per ovini e caprini) per i quali si intende richiedere il premio supplementare previsto dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 e istituito dal D.M. n. 2026
ALLEGATO 3 - QUADRO E	ELENCO DEI TITOLI UTILIZZATI	Occorre indicare i titoli richiesti in pagamento
ALLEGATO 4 - QUADRO F	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI RICHIESTI	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi richiesti
ALLEGATO 5 - QUADRO G	INFORMAZIONI SPECIFICHE RELATIVE AI PREMI SUPPLEMENTARI	Occorre riportare informazioni specifiche relative ai premi supplementari richiesti

Si rammenta la domanda è composta dai Quadri da A a B6 e dagli Allegati da 1 a 5, i cui dati sono registrati e resi disponibili nel SIAN e riproducibili in qualsiasi momento.

#### **11.1.1.2.1. Piano di utilizzazione**

Per consentire agli Stati membri di eseguire i controlli in modo efficace, segnatamente per quanto riguarda il rispetto degli obblighi di condizionalità, l'art. 14, par. 1, del Reg. (CE) n. 796/2004 impone agli agricoltori l'obbligo di dichiarare tutte le superfici di cui dispongono, a prescindere dal fatto che esse formino oggetto di una domanda di aiuto o meno.

L'agricoltore deve presentare un piano di utilizzazione delle superfici aziendali dettagliando il prodotto coltivato per particella catastale (o porzione di essa) impiegata.

L'indicazione della destinazione produttiva della superficie aziendale è fondamentale per l'erogazione dei premi accoppiati, mentre per la richiesta dei premi disaccoppiati è sufficiente dichiarare superfici agricole ammissibili ai sensi degli art. 44 e 54 del Reg. CE n. 1782/03, impiegate agli usi agricoli del suolo sopra specificati.

E' indispensabile indicare la destinazione produttiva delle singole particelle secondo quanto stabilito dalla normativa di settore comunitaria e nazionale, nel caso di superfici destinate alla produzione di:

- foraggi, per il calcolo del carico di bestiame (UBA/ha);
- foraggi da trasformare;
- sementi certificate;
- canapa;
- materie prime non destinate al consumo umano o animale;
- grano duro;
- piante proteiche;
- riso;
- frutta in guscio;
- colture energetiche;
- tabacco;
- messa a riposo;
- barbabietola da zucchero;
- grano tenero;
- mais;
- colture in avvicendamento almeno biennale.

E' indispensabile, inoltre, indicare le varietà nel caso di dichiarazione delle seguenti destinazioni produttive:

- Canapa (Allegato 3)
- grano duro (Allegato 2) ;
- riso (Allegato 4) ;
- tabacco;
- sementi certificate.

Nel caso in cui si voglia richiedere l'aiuto per la frutta in guscio sarà necessario indicare il numero di piante, per ciascuna essenza presente sulla superficie indicata. Per ciascuna riga del Quadro C del modulo di domanda unica deve essere rispettato il requisito della densità minima per ettaro previsto dall'art. 15 del reg. CE 1973/2004.

Le destinazioni produttive potenzialmente ammissibili che non rispettano una o più condizioni di ammissibilità ai sensi della normativa comunitaria, devono essere indicate con il regime di intervento "DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AI PREMI TITOLO III - INUTILIZZABILI" – cod.intervento 077 (ad esempio: impianti olivicoli successivi al 1° maggio 1998, superfici investite a seminativi che non rispettano il periodo di disponibilità di almeno dieci mesi, ecc.)

#### **11.1.1.2.2. Modalità di compilazione – Allegato 1 - Quadro C del modulo di domanda**

Per consentire l'esecuzione dei controlli in modo efficace è indispensabile l'indicazione dell'ubicazione della parcella di terreno. Riveste, dunque, particolare importanza la corretta indicazione degli estremi identificativi della particella stessa vale a dire:

- Cod. istat provincia, e cod. istat e denominazione del comune;
- riferimenti catastali
- superficie catastale

In particolare, la sezione censuaria deve essere impostata correttamente per quei comuni che la prevedono.

A tal fine di seguito si riportano le corrette sezioni e il codice ISTAT da indicare nella domanda per le particelle che ricadono nei comuni di Ragusa e Ragusa IBLA:

- Il codice Istat da indicare per i due comuni censuari ( Ragusa e Ragusa Ibla) è quello relativo al Comune di RAGUSA cioè "088-009";
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Ragusa (Codice:H163A dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione A;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Sezione Comiso (Codice fiscale :H163B dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione C;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Ibla (Codice:H164A dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione D;
- Particelle ricadenti nel comune di Ragusa Ibla Sezione Noto (Codice:H164B dato ottenibile dalla visura ) devono essere dichiarate con Sezione B.

Per ogni particella contrassegnata da "casi particolari" è necessario produrre la documentazione giustificativa dello specifico particolare e della titolarità di conduzione.

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle particelle dichiarate nell'ambito dei "casi particolari" in quanto sono comunque assoggettate ad accertamenti specifici.



Nel caso in cui non sia possibile ottenere certificati dal catasto per impossibilità (riordino fondiario) o indisponibilità del materiale (veto per motivi militari), deve essere prodotta la documentazione giustificativa del titolo (contratto di affitto, mappe del consorzio di bonifica ecc..) in copia conforme all'originale. Il successivo paragrafo illustra in dettaglio gli adempimenti ai quali l'agricoltore è tenuto.

È obbligatorio, inoltre, indicare correttamente il tipo di conduzione di ciascuna particella indicata nella domanda, la superficie catastale e la superficie utilizzata.

### 11.1.1.2.3. Casi particolari: adempimenti del produttore

Le superfici dichiarate con i “casi particolari” sono sottoposte a controlli puntuali da parte dell'AGEA.

Caso particolare	Descrizione
1	riordino fondiario
2	zona coperta da segreto militare
3	particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione
4	appezzamenti demaniali
5	particella interessata da frazionamento in data successiva al 15.09.2005
6	Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico
7	Particelle appartenenti allo stato estero
8	Particella ricadente su catasto urbano

Si riportano, di seguito, gli adempimenti per gli agricoltori in relazione a ciascuna tipologia di caso particolare.

#### **Caso particolare 1: riordino fondiario**

L'agricoltore deve indicare come identificativi catastali la nuova numerazione provvisoria attribuita dall'ente incaricato del riordino qualora l'azienda ricada in territori oggetto di riordino catastale non ancora presente in atti definitivi presso gli Uffici del Territorio,. La numerazione provvisoria è desumibile dalla certificazione rilasciata dall'ente e dovrà essere parte integrante del “fascicolo dell'agricoltore” secondo le modalità previste e riportate nell'apposito capitolo.

Al fine di evidenziare la suddetta casistica l'agricoltore dovrà riportare il valore 1 nel campo previsto per i casi particolari. In luogo del foglio e particella dovrà altresì essere riportato il numero del foglio provvisorio riportato nell'attestazione di proprietà assegnata dall'ente e nel campo particella il numero provvisorio di mappale (maglia o altro riferimento di dettaglio eventualmente descritto nella certificazione rilasciata dall'ente).

Qualora invece risulti dalla certificazione catastale (visura) che gli identificativi sono stati già validati in atti al catasto censuario, non dovrà essere indicato il suddetto “caso particolare”.

In merito alla ammissibilità delle superfici ricadenti in zone interessate da “riordino fondiario”, l’AGEA effettua preliminarmente un controllo di coerenza tra le superfici dichiarate e le aree individuate come effettivamente interessate da riordino fondiario. Al di fuori di tali riferimenti geografici, le dichiarazioni di particella in “riordino fondiario” non sono ammissibili e l’AGEA provvede d’ufficio a rimuovere l’indicazione del caso particolare dalle particelle ritenute non compatibili con le suddette aree.

In questo caso le particelle vengono sottoposte ai controlli amministrativi che utilizzano il catasto censuario.

Nell’ambito delle aree geografiche riconosciute l’AGEA, utilizzando le informazioni ricevute dagli organismi incaricati delle attività di bonifica, effettua una serie di controlli amministrativi, tra i quali la titolarità dell’appezzamento (calcolo dei superi).

Per particelle, individuate con numeri e mappe provvisorie, è necessario acquisire nel fascicolo aziendale la documentazione rilasciata dall’Ente (consorzi di bonifica) preposto al riordino che individua la proprietà assegnata all’agricoltore.

La certificazione rilasciata dall’Ente dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle assegnate all’agricoltore interessate da riordino;
- planimetria o estratto di mappa con l’indicazione delle particelle interessate da riordino.

Inoltre per le particelle ricadenti in zone a riordino fondiario della provincia di Udine è possibile, al fine della dimostrazione del titolo di conduzione, integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell’azienda con la seguente documentazione:

- 1) elenco con i numeri delle particelle provvisorie associati ai futuri identificativi che saranno acquisiti dal catasto con indicazione del numero di pagina del registro del consorzio;
- 2) copia della pagina del registro del consorzio relativa ad ogni singolo agricoltore che riporta i dati identificativi dell’intestatario della particella;
- 3) tabella di decodifica del numero di riordino.

### **Caso particolare 2: zona coperta da segreto militare**

In presenza di superfici coltivate in zone soggette a vincolo militare (es. aeroporti, ecc.), si dovranno riportare tutti i riferimenti catastali così come riportati da visura catastale e non si dovrà indicare nessun caso particolare. Solo nel caso di impossibilità di risalire al numero della particella, potrà essere indicata la particella con valore “00000”. Al fine di evidenziare la suddetta casistica l’agricoltore dovrà riportare il valore 2 nel campo previsto per i casi particolari.

In tal caso è necessario che nel fascicolo dell’agricoltore ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell’appezzamento. In particolare è necessario acquisire l’attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione. Nel caso in cui si richiedano gli aiuti di cui al titolo IV e gli aiuti previsti dall’art. 69 del reg. (CE) n. 1782/03 è necessario che

l'attestazione contenga anche la destinazione d'uso dei terreni dati in concessione idonea al premio richiesto.

b) Planimetria catastale/mappetta grafica del territorio (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio, mappetta grafica del territorio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo «terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

### **Caso particolare 3: particelle interessate da usi civici nell'ambito degli aiuti supplementari legati all'estensivizzazione**

In presenza di uso civico e per le sole superfici dichiarate in domanda a superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente (codice prodotto ), qualora la superficie data in concessione (fida pascolo) sia ricadente su superfici comunali, condivise con altri allevatori, non identificabili catastalmente per ogni singolo allevatore, si dovrà riportare in domanda un unico identificativo catastale "fittizio", per ciascun comune di cui si ha una concessione in "fida".

In luogo del foglio e particella dovrà essere riportato il valore "0" e come superficie utilizzata potrà essere riportata al massimo la superficie concessa dall'ente per il pascolamento della singola ditta. Nel campo superficie catastale dichiarata indicare la superficie totale pascolabile riportata nell'attestato comunale.

La certificazione rilasciata dal Comune, ai fini di una validità AGEA utile per la determinazione del coefficiente di densità relativo al premio bovini, dovrà riportare le seguenti informazioni:

- lista delle particelle e/o totale della superficie concessa in fida pascolo a tutti gli agricoltori;
- numero totale dei capi che l'ente ha autorizzato sul totale della superficie;
- per il singolo agricoltore indicazione del totale della superficie assegnata e/o del numero dei capi assegnati. Qualora la superficie assegnata non sia esplicitata è possibile ricavare la relativa quota di pascolamento dal numero dei capi assegnati al singolo agricoltore (es.  $\text{Sup. assegnata} = \frac{\text{tot. Sup. destinata a pascolo dell'ente}}{\text{tot. capi autorizzati dall'ente}} \times \text{capi assegnati a singolo agricoltore}$ ).

Si ricorda che il codice colturale da attribuire per la particella fittizia comunale dovrà essere congruente con la reale situazione pascolativa, pena l'applicazione di sanzioni derivanti da una errata dichiarazione di codici (si rimanda al capitolo **Errore. L'origine riferimento non è stata trovata.** calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili)

### **Caso particolare 4: appezzamenti demaniali**

Le particelle non censite al catasto, in quanto appartenenti ad aree demaniali (esempio alvei di fiumi, ecc., possono essere dichiarate in domanda con il caso particolare 4 se accompagnate da attestato rilasciato dall'Intendenza di Finanza che ne certifica la coltivazione per la campagna in corso. La superficie concessa per la coltivazione dovrà essere inserita riportando i seguenti identificativi:

- istat provincia/comune
- caso particolare 4

- eventuale sezione
- foglio in cui ricade la particella (o foglio contiguo)
- particella n. "00000".
- subalterno ultime tre cifre della partita IVA del titolare della domanda o le prime tre del codice fiscale
- superficie catastale dichiarata: la superficie totale avuta in concessione

In tali casi è necessario che nel fascicolo dell'agricoltore ci sia :

- a) la documentazione idonea a dimostrare la titolarità di conduzione dell'appezzamento in particolare è necessario acquisire l'attestazione da parte degli organi competenti (intendenza di finanza o altro) della superficie data in concessione.
- b) planimetria catastale (Foglio catastale , estratto di mappa, stralcio) dove è necessario delimitare la zona data in concessione scrivendo "«terreno demaniale dato in concessione», e specificare che la zona data in concessione si trova a fronte o limitrofa di una particella presente sul foglio catastale e riconosciuta dall'Ufficio del Territorio.

#### **Caso particolare 5: particella interessata da frazionamento in data successiva al 30.09.2006**

Le particelle catastali oggetto di frazionamento in data successiva al 30.09.2006, per le quali l'agricoltore attesti l'esistenza e la relativa superficie attraverso la certificazione catastale, dovranno essere evidenziate sulla domanda impostando la colonna "casi particolari" al valore "5" (frazionamento), ed integrando il fascicolo dell'agricoltore con la documentazione giustificativa della conduzione (cfr. capitolo adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore). La seguente documentazione giustificativa dovrà essere integrata nel fascicolo aziendale:

- visura catastale aggiornata o attualizzata e modello di frazionamento/accorpamento " 51F-TP " con timbro e data di approvazione dell'UT, completo di tutte le pagine che lo compongono, sia quelle con le informazioni grafiche che quelle con i dati alfanumerici relativi ai nuovi identificativi catastali definitivi assegnati ed alle relative superfici

oppure, in alternativa,

- visura ampliata aggiornata o attualizzata delle particelle nuove e delle particelle vecchie ed estratto di mappa catastale aggiornato o attualizzato e timbrato dall'UT,

oppure, in alternativa

- visura ampliata per le particelle nuove aggiornata o attualizzata e delle particelle vecchie e stralcio planimetrico aggiornato o attualizzato rilasciato e timbrato dal catasto riportante lo stato attuale delle dividenti particellari ed il numero identificativo della particella interessata/e dal frazionamento .

#### **Caso particolare 6: Particelle appartenenti ai territori con Catasto ex- austroungarico**

Qualora si dovessero dichiarare particelle ubicate nei territori amministrati con il Catasto fondiario ex austriaco, sarà necessario seguire le disposizioni vigenti impartite con la Disposizione Commissariale dell'A.I.M.A. in liquidazione n. 131 del 4 aprile 2000.

Le particelle ubicate nei comuni amministrativi con catasto fondiario ex austriaco saranno identificate secondo quanto riportato nella certificazione catastale:

- codice istat provincia/comune
- codice dell'eventuale sezione censuaria
- In luogo del foglio catastale (tavola catastale) per alcune province in visura potrebbe essere riportato unicamente il "foglio logico"
- Numero della particella (in presenza di frazioni di numero riportare il solo numeratore
- Subalterno (riportare il denominatore nel caso in cui il numero della particella sia espresso con frazione di numero

Nel caso di particelle per le quali si dispone dell'estratto del foglio di possesso non aggiornato è possibile ai fine della dimostrazione del titolo di conduzione integrare la documentazione prevista nel fascicolo dell'azienda con la seguente:

- 1 estratto/stralcio planimetrico del foglio di possesso abbinato alla visura tavolare
- 2 autocertificazione dell'agricoltore che confermi l'attualità della intestazione della visura tavolare.

### **Caso particolare 7: Particelle appartenenti allo stato estero**

Le particelle dichiarate a foraggiere non seminabili permanenti valide solo ai fini dell'aiuto supplementare zootecnia art. 69, ricadenti in territorio estero, possono essere dichiarate in domanda purché vengano rispettate le seguenti condizioni:

- almeno il 50% della superficie aziendale complessiva deve essere ubicata entro i confini nazionali;
- la superficie foraggera ricadente in territorio estero deve essere situata nelle immediate vicinanze della superficie ubicata entro i confini nazionali;
- nella dichiarazione riportare
  - a. codice istat provincia: "88888"
  - b. istat comune: "99999"
  - c. il numero del foglio e della particella: il valore "99999";
- le particelle appartenenti allo Stato estero dovranno comunque essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione (visure, concessioni, proprietà, contratti di affitto).
- si dovrà indicare il caso particolare 7.

### **Caso particolare 8: Particella ricadente su catasto urbano**

Le particelle appartenenti al catasto urbano, e quindi non censite al catasto terreni, dovranno essere evidenziate con il caso particolare 8. Tali particelle per essere riconosciute da AGEA dovranno essere accompagnate da documentazione giustificativa atta a dimostrarne la titolarità di conduzione.

### 11.1.1.3 **Compatibilità tra destinazioni d'uso e interventi (matrice prodotto/intervento)**

L'agricoltore deve dichiarare nel Quadro C le destinazioni produttive associate alle relative codifiche ed utilizzare, per ciascun regime di aiuto richiesto, i codici corrispondenti agli interventi, nel rispetto delle compatibilità tra regimi di intervento.

Per la corretta compilazione del Quadro C, l'agricoltore deve consultare l'allegato 1 "Matrice prodotto/intervento", contenente l'elenco delle singole destinazioni produttive (prodotti) ammissibili ai possibili interventi, nell'ambito dei diversi regimi d'aiuto.

Il prospetto seguente illustra, per i diversi regimi di aiuto previsti dal reg. 1782/2003, tutti gli interventi ed il relativo codice da utilizzare nella domanda unica di pagamento.

<b>Regime di aiuto</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione intervento</b>		<b>Cod. intervento</b>
TITOLI DI RITIRO	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 54 Reg. (CE) 1782/03	SUPERFICIE MESSA A RIPOSO		<b>021</b>
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, a) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER AZIENDE BIOLOGICHE		<b>038</b>
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER NO-FOOD	con contratto senza contratto	<b>022</b>
	Titolo III, Cap. 4, sez II, art. 55, b) Reg. (CE) 1782/03	ESENZIONE DALLA MESSA A RIPOSO PER LA PRODUZIONE DI BIOGAS		<b>023</b>
TITOLI ORDINARI	Titolo III, Cap. 3, art. 44 Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE AMMISSIBILI AL REGIME DI PAGAMENTO UNICO	Ammissibili ex art. 44 e 51 Colture permanenti con premio richiesto per colture energetiche	<b>026</b>
TIT. IV Reg.(CE) 1782/03	Capitolo 1	GRANO DURO QUALITA'		<b>009</b>
	Capitolo 2	PIANTE PROTEICHE		<b>010</b>
	Capitolo 3	RISO		<b>011</b>
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-NOCCIOLA		<b>012</b>
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO-MANDORLE		<b>013</b>

<b>Regime di aiuto</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione intervento</b>		<b>Cod. intervento</b>
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- NOCI COMUNI		<b>014</b>
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- PISTACCHI		<b>015</b>
	Capitolo 4	FRUTTA A GUSCIO- CARRUBE		<b>016</b>
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE	Coltivazioni non permanenti	<b>017</b>
			Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 5	COLTURE ENERGETICHE BIOGAS	Coltivazioni non permanenti	<b>018</b>
			Coltivazioni permanenti	
	Capitolo 9	SEMENTI CERTIFICATE		<b>024</b>
Capitolo 10quater	TABACCO		<b>200</b>	
Capitolo 10septies	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO		<b>101</b>	
ART. 69 Reg.(CE) 1782/03	Dm 2026/04 art.1 lett. a)	GRANO DURO		<b>001</b>
	Dm 2026/04 art.1 lett. b)	GRANO TENERO		<b>002</b>
	Dm 2026/04 art.1 lett. c)	MAIS		<b>003</b>
	Dm 2026/04 art.1 lett. d)	AVVICENDAMENTO	ammissibile al premio	<b>004</b>
			compatibile - non ammissibile al premio	<b>068</b>
	Dm 2026/04 art.1 bis	BARBABIETOLA IN AVVICENDAMENTO		<b>100</b>
ALTRO	CANAPA (REG. (CE) N. 1786/2003)	CANAPA		<b>037</b>
	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE (REG. (CE) N. 1786/2003)	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE		<b>025</b>
	DM 2026 art. 2 punto b), c), d)	FORAGGERE (utilizzate ai fini del calcolo del carico di uba)	Foraggere	<b>029</b>
Pascoli permanenti				

<b>Regime di aiuto</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Descrizione intervento</b>		<b>Cod. intervento</b>
DESTINAZIONI NON AMMISSIBILI ALL' ASSOCIAZIONE CON I TITOLI DI RITIRO E ORDINARI	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE non ammissibili		<b>030</b>
	ART. 44 e 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI PRODUTTIVE ammissibili ma non utilizzabili		<b>077</b>
	ART. 51 del Reg. (CE) 1782/03	DESTINAZIONI NON PRODUTTIVE		<b>031</b>

Alcuni interventi non corrispondono al pagamento di un aiuto, ma costituiscono delle informazioni necessarie e obbligatorie ai sensi della normativa comunitaria (art. 13 e 14 del reg (CE) 796/04 e disposizioni comunitarie in materia di condizionalità).

L'agricoltore, una volta identificata la destinazione produttiva da dichiarare nella domanda unica (sezione 1), verifica quali sono tutti i possibili interventi associabili ad essa (sezione 2) e per i quali è possibile richiedere un aiuto. L'ammissibilità della destinazione produttiva ad un intervento è rappresentata da una "X".

Alcuni interventi non sono tra loro compatibili, e la richiesta di pagamento dell'uno esclude automaticamente la possibilità di richiedere il premio per l'altro/altri.

L'agricoltore, prima di indicare nell'Allegato 1 - Quadro C i codici di intervento corrispondenti ai regimi di aiuto che intende richiedere, deve verificare le compatibilità secondo lo schema contenuto nell'Allegato 5 – Tabella delle "Compatibilità tra regimi di aiuto".

#### **11.1.1.3.1. Foraggiere**

Ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi, l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono parimenti elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento.

Le superfici investite a pascolo permanente sono ammissibili all'associazione con i titoli ordinari.

L'allegato I del Reg. (CE) 1444/2002 classifica i pascoli permanenti nel modo seguente:



Codice	Oggetto	Definizione
F	PRATI PERMANENTI E PASCOLI	Superfici destinate permanentemente (per cinque anni o più) a colture erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda.
F/1	Prati e pascoli, esclusi i pascoli magri	Pascoli permanenti su terreni di buona o media qualità. Di norma queste superfici si possono utilizzare per il pascolo intensivo.
F/2	Pascoli magri	Pascoli permanenti a bassa resa, di norma su terreno di scarsa qualità, ad esempio collinare e ad alta quota, in genere non concimato, coltivato, seminato o drenato. Queste superfici vengono abitualmente utilizzate solo per il pascolo estensivo, non possono alimentare un numero elevato di animali e in genere non vengono falciate.

Secondo quanto previsto dal documento della Commissione europea “AGRI/60363” al capitolo 3, *In conformità dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 796/2004, le superfici (foraggere) arborate all'interno di una parcella agricola con una densità superiore a 50 piante/ha devono essere considerate inammissibili come regola generale. .... Eventuali deroghe devono essere definite in anticipo dagli Stati membri.*

#### Deroghe:

Per le seguenti categorie, facendo riferimento al documento della Commissione europea “AGRI/60363”, ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte) alle sole superfici F/2 con numero di piante superiori a 50 nelle seguenti destinazioni d'uso:

<b>Destinazione d'uso</b>
Pascolo arborato-cespugliato (tara 20%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente
Pascolo arborato (tara 50%): pascolo magro non avvicendato per almeno 5 anni – permanente

Ai fini della determinazione della superficie foraggera si applicano le seguenti riduzioni percentuali (tare da applicare alle superfici condotte):

- 80% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 20%;
- 50% delle superfici per i pascoli cespugliati e per gli alpeggi con roccia affiorante con tara del 50%.

L'art. 44, par. 2 del reg. CE 1782/2003 stabilisce che per "ettari ammissibili" s'intende qualunque superficie agricola dell'azienda investita a seminativi o a pascolo permanente, escluse le superfici destinate a colture permanenti, a colture forestali o ad usi non agricoli.”

L'art. 2., par. 2, del reg. CE 796/2004 definisce il “pascolo permanente”: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o altre piante erbacee da foraggio, coltivate (seminate) o naturali (spontanee), e non comprese nell'avvicendamento delle colture dell'azienda per cinque anni o più.... (omissis).

Pertanto, ai sensi dell'art. 44, par. 2, del reg. CE 1782/2003, le superfici a pascolo magro sono considerate ammissibili solo nella parte in cui possono essere utilizzate per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio.

Di conseguenza le superfici a pascolo magro devono essere obbligatoriamente pascolate oppure sfalciate; gli Organismi pagatori effettuano controlli a campione al fine di verificare il rispetto di tale obbligo.

Inoltre, per le suddette superfici a pascolo magro, ad esclusione della destinazione d'uso "PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI): PASCOLO MAGRO NON AVVICENDATO PER ALMENO 5 ANNI – PERMANENTE", il produttore deve indicare in domanda almeno una delle seguenti condizioni:

1. Pascolamento: indicazione codice allevamento della BDN;
2. Pascolamento da parte di terzi: indicazione CUAA con codice allevamento della BDN e
  - 2.1. documentazione giustificativa del pascolamento (fida pascolo, certificato di monticazione e demonticazione, ecc.);
3. Pascolamento, per altri tipi di allevamenti diversi da bovini e ovini, non registrati in BDN (ad esempio equini, suini);
4. Sfalcio:
  - 4.1. autoconsumo del foraggio (presenza codice allevamento in BDN o di altri tipi di allevamento non registrati in BDN – v. punto 2);
  - 4.2. vendita del foraggio (presenza fatture di vendita);
5. Cause di forza maggiore (esclusivamente legate agli allevamenti come, ad esempio, epizootia con i relativi documenti giustificativi).

Le destinazioni d'uso ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA sono elencate nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "FORAGGERE A FINI UBA DM 2026 art. 2 lett. b), c), d- pascolo permanente- foraggiere" (codice di intervento 029).

#### **11.1.1.3.2. Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento**

L'art. 3 del reg. (CE) 796/2004 stabilisce per gli Stati membri l'obbligo di mantenimento della superficie investita a pascolo permanente.

Ai sensi dell'art. del reg. (CE) 796/2004, ciascuno Stato membro provvede, infatti, affinché sia mantenuta la proporzione della superficie investita a pascolo permanente, dichiarata dagli agricoltori nel 2003 e maggiorata della superficie investita a pascolo permanente dichiarata nel 2005, rispetto alla superficie agricola totale. Gli Stati membri provvedono affinché la proporzione di cui sopra non diminuisca in relazione alla superficie investita a pascolo permanente, in misura superiore al 10%. L'obbligo si applica a livello nazionale.

La proporzione viene determinata in ciascun anno sulla base delle superfici dichiarate dagli agricoltori per l'anno in questione.

Anche i pascoli permanenti, ammissibili ai fini del calcolo del carico UBA, sono elencati nell'allegato 1 matrice prodotto/intervento. Tali destinazioni sono evidenziate con una "X" nella colonna "pascolo permanente".

### 11.1.1.3.3. Calcolo delle tare sulle superfici foraggere non seminabili (pascoli magri)

In presenza di superfici foraggere non seminabili, destinate esclusivamente al pascolo permanente, la superficie da prendere in considerazione, **sia per l'abbinamento dei titoli ordinari che per la determinazione del coefficiente di densità valida per la richiesta del premio supplementare zootecnica art. 69**, deve essere calcolata al netto delle tare forfettarie nel seguente modo:

- del 20% , in presenza di bosco pascolabile ad alto fusto, pascolo cespugliato e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante
- del 50% in presenza di bosco pascolabile ceduo, e pascolo polifita, tipo alpeggi con presenza di roccia affiorante

Queste classificazioni determinano, quindi, l'applicazione della tara sui codici colturali previsti nella matrice codici intervento. La tabella seguente riporta la percentuale di decurtazione applicata (tara) alla superficie dichiarata in relazione alla tipologia di pascolo:

TIPOLOGIA DI PASCOLO	TARA
PASCOLO ARBORATO- CESPUGLIATO	20%
PASCOLO ARBORATO	50%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 20% (ROCCIA AFFIORANTE)	20%
PASCOLO POLIFITA (TIPO ALPEGGI) CON TARA 50% (ROCCIA AFFIORANTE)	50%

Si precisa che, in presenza di roccia affiorante, diffusa in misura diversa dalle percentuali previste - e comunque in misura tale da non pregiudicarne la pascolabilità - si dovrà decurtare dalla superficie utilizzata la superficie coperta da rocce.

Qualora le suddette superfici foraggere, non siano destinate al pascolamento e pertanto non abbinabili ai titoli ordinari, dovranno essere dichiarate utilizzando la destinazione produttiva "SUPERFICI ARBORATE/CESPUGLIATE CON O SENZA TARE NON UTILIZZATE AI FINI DEL PASCOLO" abbinabile all'intervento "destinazioni non ammissibili ai titoli di ritiro e ordinari - destinazioni produttive"(cod. prodotto 900 - 000).

Le foraggere devono essere dichiarate con l'intervento 029 **esclusivamente** ai fini dell'ottenimento dei premi supplementari previsti all'art.2, lettere b), c) e d) del DM 2026 del 24 settembre 2004, che prevedono l'allevamento di bovini secondo metodi estensivi. In questo caso l'agricoltore deve garantire una quota minima di pascolabilità corrispondente al 50 % della superficie foraggera aziendale destinata a pascolo permanente.

Nell'ALLEGATO 1 - QUADRO C - PIANO DI UTILIZZAZIONE della domanda unica, va riportata, relativamente ai suddetti codici e per ciascuna particella la superficie utilizzata "lorda", comprensiva quindi delle tare.

La superficie al netto delle tare, previa decurtazione delle tare stesse dalle superfici dichiarate con i codici suindicati -nell'Allegato 1 - Quadro C deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alla riga B41.

La decurtazione delle tare dalle superfici dichiarate nell'allegato 1 – Quadro C (superficie al netto delle tare) deve essere invece riportata nei riepiloghi del Quadro B della domanda unica alle righe B42 e B46.

#### **11.1.1.4 Tare e usi non agricoli**

Ai sensi all'articolo 30, comma 2, del regolamento (CE) n. 796/04, la superficie da prendere in considerazione ai fini della domanda unica deve corrispondere alla superficie utilizzata secondo le norme locali.

Taluni elementi, come le siepi, i fossi e i muri che rientrano per tradizione nelle buone pratiche agricole di coltivazione od uso del suolo, possono essere considerati parte di una superficie interamente utilizzata a condizione che la larghezza totale non superi i 2 metri ad eccezione del premio accoppiato tabacco.

Inoltre le tare all'interno di un appezzamento colturale sono da considerare solo se significative, cioè superiori a 100 mq (100 mq =1 ara). Le tare dovranno essere pertanto sottratte alla superficie utilizzata dichiarata nella domanda. Elementi non ammissibili di secondaria importanza (ad es. inferiori a 100 mq.) dovranno essere detratti soltanto se complessivamente rappresentino una superficie significativa superiore a 100 mq.

In dettaglio, nei casi in cui siano presenti tare rilevanti (> 100 mq) nella dichiarazione occorrerà dettagliare la particolare destinata della superficie "non agricola":

Come "USI NON AGRICOLI - FABBRICATI" si considerano i manufatti e le strade permanenti (superiori 2 metri).

Per "USI NON AGRICOLI - TARE E INCOLTI", si intendono le strade non permanenti, le ripe, le scarpate, ecc.

Le acque (laghi, paludi, vasche, bacini, alvei, ecc) devono essere dichiarate con la descrizione "USI NON AGRICOLI - ALTRO".

### 11.1.1.5 Piante sparse e seminativo arborato

Secondo la regolamentazione comunitaria «in caso di presenza di alberi e di superfici improprie (tare improduttive, ecc.) alla coltura ‘ordinaria’, l’area per la quale è richiesta la compensazione deve essere dedotta della superficie ricadente nella proiezione ortogonale della chioma dell’albero e della quota della superficie impropria non seminata».

Sulle particelle dichiarate con una coltura a contributo o foraggera seminabile nelle quali venga verificata la presenza di piante arboree all’interno di terreni a seminativo (colture a contributo, seminativi non a contributo, foraggiere seminabili), è necessario distinguere le seguenti situazioni: - “piante sparse”, quando il numero di piante per ettaro è inferiore a 100 e comunque la distanza tra le chiome delle piante non è mai inferiore a m 6; - “seminativo arborato” quando il numero di piante per ettaro è superiore a 100.

#### 11.1.1.5.1. Piante sparse (fino a 100 piante/ha)

Nel caso di piante sparse si possono presentare 2 modalità di coltivazione:

a) Superfici non coltivate sottochioma e superfici dichiarate a set aside

Se all’interno di un appezzamento coltivato ad un certo utilizzo o set aside sono presenti piante sparse la cui area di proiezione della chioma risulta non coltivata (e in ogni caso per il set aside), è necessario sottrarre alla superficie dichiarata la superficie corrispondente a tale proiezione (per le piante piccole 5 mq; per le piante grandi 10 mq).

b) Superfici coltivate sottochioma

Nel caso in cui l’area della proiezione della chioma della pianta risultasse coltivata, non è necessario stimare il numero di piante ma le tare andranno valutate secondo la seguente tabella:

stima n. piante/ha		Tara in are	Tipologia tara
da	a		
1	50	0	"tara non rilevante"
51	100	1	"tara"

Nel caso di superfici al di sotto di 50 piante/ha non si calcola nessuna tara, mentre per superfici al di sopra di 50 piante/ha sarà detratta in fase di riporto a video una superficie di 1 ara.

#### 11.1.1.5.2. Seminativo arborato

Nel caso di superfici a seminativo (ad esclusione dell’utilizzo frutta in guscio dove non è prevista nessuna consociabilità) consociate con impianti arborei (frutteti, oliveti, vigneti, ecc.) si dovrà sottrarre alla superficie da dichiarare l’area di proiezione della chioma delle piante arboree, ottenuta moltiplicando il numero delle piante presenti per 5 mq (per le piante piccole) e per 10 mq (per le piante grandi).

In presenza di filari la superficie in mq da sottrarre, dovrà essere calcolata misurando la lunghezza media del filare x numero dei filari x m 2 (larghezza filare stabilita).

#### **11.1.1.6                      Coltivazioni arboree specializzate**

Viene definita coltura arborea specializzata un impianto in cui non è possibile praticare una consociazione con una coltura agraria. Una coltura sarà classificata “specializzata” quando:

- negli impianti a sesto regolare: la distanza tra i filari (interfila) è inferiore a m 5 oppure quando la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3;
- negli impianti a sesto irregolare la densità di piante per ettaro è superiore a 400 piante o la distanza tra le chiome delle piante tra i filari è inferiore a m 3.

Pertanto in presenza di impianti specializzati, si identifica tale superficie come ‘non seminabile’, associata al tipo di coltivazione arborea riscontrata.

Nel caso di colture arboree specializzate, potranno comunque essere riconosciuti ammissibili al premio solo utilizzi a contributo e foraggiere effettivamente riscontrati (al netto della proiezione della chioma) ad esclusione delle superfici ritirate dalla produzione, per l’incompatibilità della finalità lucrativa delle superfici.

**Si ricorda che negli impianti dichiarati a frutta a guscio non sono ammissibili consociazioni erbacee.**

#### **11.1.1.7                      Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici**

In riferimento all’articolo 30, paragrafo 1 del regolamento (CE) 796/04, e in riferimento alla tecnica di misurazione utilizzata, è stata determinata una tolleranza tecnica di misurazione definita dalla competente autorità.

Con tale definizione si intende la tolleranza ammessa in fase di accertamento e misurazione delle superfici dichiarate in domanda, dovute al sistema di controllo applicato, cioè il telerilevamento aereo.

Viene applicata alla superficie oggettiva acquisita una tolleranza tecnica di particella calcolata nel modo di seguito esposto: quando la differenza (positiva o negativa) tra la superficie dichiarata e quella misurata (oggettiva) di una particella è inferiore al 5%, fino ad un massimo di 0,50 ettari, sarà accettata la superficie dichiarata; in caso contrario sarà accettata la superficie oggettiva.

#### **11.1.1.8                      Condizionalità**

Dal 1 gennaio 2005 sono entrate in vigore le norme relative alla “condizionalità”, previste dai regolamenti che disciplinano la riforma della PAC.

Il rispetto di tali norme costituisce condizione necessaria per non subire riduzioni degli aiuti richiesti con la domanda unica presentata all’Organismo Pagatore.

L'elenco degli obblighi introdotti dalle norme sulla condizionalità è contenuto nel Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 12541, pubblicato sulla G.U.R.I. n. 301 del 29/12/06.

Ai sensi dell'art 2 del Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali 21 dicembre 2006 N. 125 le Regioni e Province Autonome definiscono con propri provvedimenti, per l'anno 2007 inderogabilmente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, e per le annualità successive entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di applicazione, l'elenco degli impegni applicabili a livello territoriale in base agli atti ed alle norme quadro per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali elencati negli allegati 1 e 2 del suddetto decreto.

L'agricoltore è tenuto a dichiarare le condizioni applicabili alla sua azienda.

In relazione alle disposizioni e agli impegni relativi alla condizionalità di cui al titolo II Capitolo I del Reg. (CE) n. 1782/2003, nonché alle vigenti norme nazionali di attuazione si rimanda a specifici provvedimenti emanati da AGEA coordinamento.

La sezione I del quadro B3P1 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Criteri di Gestione Obbligatoria - Ambiente (All. III Reg. (CE) n. 1782/03)" e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

La sezione II del quadro B3P1 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Criteri di Gestione Obbligatoria - Sanità pubblica, salute delle piante e degli animali (All. III Reg. (CE) n. 1782/03)" e gli atti che disciplinano i relativi obblighi da osservare.

La sezione III del quadro B3P2 elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - Obiettivi (All. IV Reg. (CE) n. 1782/03)" e le norme che disciplinano i relativi obblighi da osservare, per tutti gli usi del suolo esclusa la messa a riposo (obbligatoria e volontaria).

Il quadro B3C elenca le condizioni di attivazione dei vincoli del campo di condizionalità "Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali - Obiettivi (All. IV Reg. (CE) n. 1782/03)" e le norme che disciplinano i relativi obblighi da osservare, per la messa a riposo (obbligatoria e volontaria).

I quadri B3P1 e B3P2 non devono essere compilati dai produttori che hanno conferito mandato ad un CAA.

## **12. FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE**

I produttori di foraggi verdi da disidratare e/o foraggi essiccati al sole da macinare (Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005) che intendono stipulare nel corso della campagna 2006/2007 contratti e/o dichiarazioni di consegna del prodotto hanno obbligo di presentare la domanda unica di pagamento



campagna 2007 (che siano o no assegnatari di titoli), dichiarando nel piano di utilizzo le superfici investite a foraggio da trasformare con i relativi riferimenti catastali.

Le particelle da dichiarare nella domanda unica di aiuto da destinare a foraggi essiccati dovranno essere identificate con il codice prodotto e il codice varietà/uso, indicati nella tabella "matrice prodotti/interventi" (allegato 1). Le specie che possono essere destinate a tale utilizzo sono quelle per le quali nella matrice è indicata una "X" in corrispondenza dell'ultima colonna di destra "foraggi da destinare alla trasformazione" (codice intervento 025).

Le particelle dichiarate nella domanda unica di pagamento come "sementi certificate", sono equiparate e compatibili, ai fini dell'aiuto previsto dai Regg. (CE) n. 1786/2003 e n. 382/2005, alle particelle dichiarate a foraggi essiccati, in quanto la normativa vigente consente la cumulabilità degli aiuti tra foraggi essiccati e sementi certificate, con esclusione delle piante da foraggio sulle quali sono stati raccolti i semi (Reg. (CE) 382/2005 art.4 comma 2), come indicato nella tabella compatibilità degli aiuti (allegato 5). Resta inteso che, qualora le stesse superfici siano richieste sia all'aiuto per le sementi certificate sia a foraggi da trasformazione, sarà necessario indicare entrambi gli interventi.(cod.intervento 024 e cod.intervento 025)

I produttori di soli foraggi da destinare alla trasformazione che intendono stipulare contratti in data successiva alla presentazione della domanda di pagamento per superfici possono, entro la data del 4 settembre 2006, presentare una domanda di modifica ai sensi degli artt. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/2004 delle superfici investite a foraggi da destinare alla trasformazione, anche in aumento.

## **13. EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

### **13.1.1.1 PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI**

L'art. 28 par. 2 del Reg. (CE) 1782/03 prevede che i pagamenti vengano effettuati una volta l'anno, tra il 1° dicembre e il 30 giugno dell'anno civile successivo e che l'aiuto supplementare di cui all'articolo 12 venga erogato entro il 30 settembre dell'anno civile successivo all'anno civile in questione.

### **13.1.1.2 MODULAZIONE**

L'art. 10 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che tutti gli importi dei pagamenti diretti corrisposti agli agricoltori per un determinato anno civile in un determinato Stato membro sono ridotti annualmente fino al 2012. La riduzione prevista per il 2007 è pari al 5%.



Gli importi risultanti dall'applicazione di tali riduzioni sono messi a disposizione come sostegno supplementare comunitario alle misure dei programmi di sviluppo rurale finanziati dalla sezione Garanzia del FEAOG a norma del regolamento (CE) n. 1257/1999.

### **13.1.1.3 AIUTO SUPPLEMENTARE**

L'art. 12 del Reg. (CE) 1782/03 stabilisce che un importo supplementare è corrisposto agli agricoltori che beneficiano di pagamenti diretti a norma del regolamento stesso.

L'aiuto supplementare è pari all'importo risultante dall'applicazione delle percentuali di riduzioni previste all'articolo 10 (modulazione) per l'anno civile considerato ai primi 5.000 EUR di pagamenti diretti o a un eventuale importo inferiore. L'ammontare complessivo degli aiuti supplementari corrisposti in uno Stato membro nell'arco di un anno civile non può superare i massimali indicati nell'allegato II del Reg. 1782/03. Se necessario, gli Stati membri procedono ad un adeguamento percentuale lineare degli aiuti supplementari in modo da rispettare i massimali di cui all'allegato II. L'aiuto supplementare non è soggetto alle riduzioni per modulazione.

L'art. 77 del Reg. (CE) 796/04 stabilisce che “al fine di determinare se sia stato raggiunto l'importo di 5 000 EUR di cui all'articolo 12 del regolamento (CE) n.1782/2003, si prende in considerazione l'importo complessivo dei pagamenti diretti che dovrebbero essere erogati prima dell'applicazione di eventuali riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del predetto regolamento o, nel caso dei regimi di sostegno di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 ma non contemplati dai titoli III e IV dello stesso regolamento, a norma della specifica legislazione ad essi applicabile”.

### **13.1.1.4 APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI**

L'art. 71 bis del Reg. (CE) 796/04 stabilisce le modalità di applicazione delle riduzioni.

L'importo dei pagamenti da corrispondere agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere calcolato sulla base delle condizioni prescritte per ciascun regime di sostegno, tenendo conto eventualmente del superamento della superficie di base, della superficie massima garantita o del numero di capi ammissibili ai premi.

Per ciascun regime di sostegno, le riduzioni o le esclusioni dovute a irregolarità, ritardo nella presentazione delle domande, omessa dichiarazione di parcelle, superamento dei massimali, modulazione, disciplina finanziaria e inadempienze alla condizionalità sono applicate, se del caso, secondo le seguenti modalità e nell'ordine seguente:

- a) alle irregolarità si applicano le riduzioni o esclusioni di cui al capitolo I del titolo IV (decurtazioni per anomalie riscontrate e superamento delle SBN);

- b) l'importo risultante dall'applicazione della lettera a) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare alle domande presentate oltre i termini a norma dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 796/04 (ritardato deposito);
- c) l'importo risultante dall'applicazione della lettera b) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per omessa dichiarazione di parcelle agricole a norma dell'articolo 14, paragrafo 1 bis, del regolamento (CE) n. 796/04 (mancata dichiarazione dell'intera azienda);
- d) per i regimi di sostegno di cui all'art. 69 del regolamento (CE) n. 1782/2003, che sono soggetti ad un massimale, si addizionano gli importi risultanti dall'applicazione delle lettere a), b) e c), ottenendo il valore d1).  
 Viene calcolato un coefficiente d2) dividendo l'importo del massimale corrispondente per la somma degli importi d1). Se il coefficiente ottenuto è superiore a 1, si applica il coefficiente 1.  
 Per calcolare il pagamento da corrispondere al singolo agricoltore nell'ambito di tale regime di sostegno soggetto a massimale, si moltiplica l'importo d1) per il coefficiente d2);
- e) all'importo del pagamento risultante dall'applicazione delle lettere a), b), c) e d) si applicano le riduzioni dovute alla modulazione ai sensi dell'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1782/2003, nonché la riduzione dovuta alla disciplina finanziaria ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003;
- f) l'importo risultante dall'applicazione della lettera e) serve da base per il calcolo delle riduzioni da applicare per inadempienza alla condizionalità conformemente al capitolo II del titolo IV del reg. (CE) 796/04.

### **13.1.1.5**

### **INADEMPIENZE INTENZIONALI**

#### **13.1.1.5.1.**

#### **SUPERFICI**

Qualora l'AGEA rilevi che gli scostamenti tra la superficie dichiarata e quella determinata, conformemente all'art. 50 par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5 derivino da "irregolarità commesse intenzionalmente", non è concesso alcun aiuto per la campagna in corso, ai sensi del reg. (CE) 796/2004 art. 53 par. 1.

Quando la differenza è superiore al 20% della superficie determinata, l'agricoltore è escluso ancora una volta dal beneficio dell'aiuto per un importo corrispondente alla differenza tra la superficie dichiarata e la superficie determinata in conformità dell'articolo art. 50, par. 3 e par. 4 lett. B) e par. 5. Tale importo è detratto dai pagamenti degli aiuti nel quadro di uno qualsiasi dei regimi di cui ai titoli III e IV del regolamento (CE) n. 1782/2003, a cui l'agricoltore avrebbe diritto in virtù delle domande presentate nel corso dei tre anni civili successivi a quello di accertamento. Se l'importo non può essere detratto integralmente da tali pagamenti, il saldo restante viene annullato.

In ogni caso, tutti i criteri di individuazione si applicano a domande che hanno dichiarato almeno 2 ha di superficie a premio.

Si applicano i seguenti criteri:

- aziende campione con superfici accertate pari a zero;
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 20% che abbiano dichiarato superfici a premio su particelle interamente ed inequivocabilmente non seminabili (classificate con codice 770 – bosco (uso non agricolo); 660 – fabbricati; 690 - acque);
- Aziende, selezionate a campione e non, con scostamento globale > 30%, che hanno rinunciato superfici a seguito di anomalia di supero catastale, pari ad almeno il 30% della superficie richiesta a premio.
- Domande selezionate a campione per due anni di seguito, con scostamento aziendale, in entrambe le annualità, superiore al 20%.

#### **13.1.1.5.2. CAPI**

Nel caso in cui, a seguito dei controlli, si riscontri una differenza, ai sensi dell'art. 57 del Reg. CE 796/2004, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe diritto a titolo di tali regimi per il periodo di erogazione del premio in questione è ridotto di una percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004.

Se le irregolarità riguardano più di tre animali, l'importo totale dell'aiuto a cui l'agricoltore ha diritto viene così ridotto:

- Della percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è inferiore o uguale al 10%;
- Di due volte la percentuale da determinare conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 se l'irregolarità è superiore al 10% e inferiore o uguale al 20%.

Se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004 è superiore al 20% l'aiuto a cui l'agricoltore avrebbe avuto diritto, non è concesso per il periodo di erogazione del premio in esame.

Infine, se la percentuale determinata conformemente al par. 3 dell'art. 59 del Reg. Ce 796/2004, è superiore al 50% l'agricoltore viene escluso dal beneficio dell'aiuto equivalente alla differenza rilevata. Tale importo viene detratto dal pagamento dell'aiuto, nell'ambito dei regimi di aiuto per i bovini, cui il produttore avrebbe diritto, in relazione alle domande di aiuto presentate nei tre anni civili successivi.

#### **13.1.1.6 Ripetizione dell'indebito**

In conformità a quanto disposto dall'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004, in caso di pagamento indebito, l'imprenditore ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato di un interesse.

Gli Stati membri possono decidere che l'indebito sia recuperato tramite detrazione da uno qualsiasi degli anticipi o dei pagamenti effettuati a favore dell'agricoltore, nel quadro dei regimi di aiuti di cui ai titoli III e IV del reg. CE n. 1782/2003, previa notificazione della decisione di recupero. Tuttavia, l'imprenditore interessato può effettuare il rimborso senza attendere tale detrazione.

Inoltre, si applica una sanzione amministrativa da comminarsi a cura dell'Ispettorato Centrale Repressione Frodi (ICRF) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 898 del 23.12.1986.

Gli interessi decorrono dalla data di notificazione all'imprenditore dell'obbligo di restituzione sino alla data del rimborso o detrazione degli importi dovuti, salvo i casi di frode, rispetto ai quali gli interessi decorrono dalla data di riscossione dell'indebitato da parte dell'agricoltore. Il tasso d'interesse è pari al tasso legale vigente al momento della notifica al agricoltore dell'obbligo di restituzione dell'indebitato. Gli interessi non sono dovuti nel caso in cui il pagamento indebitato si avvenuto per errore dell'AGEA.

La restituzione dell'indebitato può avvenire con due modalità diverse:

1. restituzione delle somme direttamente da parte del beneficiario;
2. restituzione delle somme tramite compensazione con altri pagamenti.

Nel primo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello restituzione delle somme indebitamente erogate.

Nel secondo caso il periodo di tempo è quello intercorrente tra il momento in cui è stato notificato al beneficiario l'obbligo di restituzione ai sensi dell'art. 73 del reg. (CE) n. 796/2004 e quello di definizione dell'atto di liquidazione relativo al pagamento che si intende utilizzare per effettuare la compensazione.

L'obbligo di restituzione non si applica se il periodo intercorso tra la data di pagamento dell'aiuto e quella in cui l'autorità competente ha notificato per la prima volta al beneficiario il carattere indebitato del pagamento effettuato è superiore a dieci anni. Se il beneficiario ha agito in buona fede il suddetto periodo è ridotto a quattro anni.

#### **13.1.1.7**

#### **Importi minimi per il pagamento**

In applicazione dell'articolo 70 del regolamento (CE) n. 796/2004, non sono corrisposti pagamenti, per i regimi di aiuto di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003, per le domande di aiuto di importo inferiore a cinquanta euro per l'anno 2007, come disposto dal Decreto MiPAF 22 marzo 2007.

### **14. TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI**

I dati personali gestiti in modo manuale o informatizzato nelle diverse fasi procedurali, sono trattati dall'AGEA per le sole finalità previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

I diversi soggetti che, a vario titolo, hanno accesso a tali dati, possono utilizzare gli stessi esclusivamente per i compiti istituzionali di propria competenza e nei limiti stabiliti dal regolamento AGEA 29 Novembre 2006, pubblicato sul sito [www.agea.it](http://www.agea.it).

Per quanto non previsto dal Regolamento, si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

La diffusione dei suddetti dati è consentita con le modalità stabilite del suddetto decreto.

## **15. PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO**

### **15.1.1.1 Comunicazioni relative al procedimento**

Per i produttori che hanno conferito mandato a un CAA, tutte le comunicazioni relative al procedimento di pagamento dell'aiuto verranno rese disponibili sul sistema informativo, tramite il CAA a cui il produttore ha conferito il mandato.

Il richiedente l'aiuto acquisirà la notifica dell'atto mediante stampa da sistema informativo, presentandosi direttamente al CAA.

La comunicazione al CAA mandatario ha effetto di adempimento degli obblighi di comunicazione da parte dell'AGEA nei confronti del richiedente l'aiuto.

In particolare, attraverso il sistema informativo saranno rese disponibili le seguenti tipologie di comunicazione:

- Comunicazione individuale di avvio del procedimento;
- Comunicazione dei motivi che impediscono l'accoglimento della domanda;
- Comunicazione di partecipazione al procedimento di valutazione della domanda, qualora necessario;
- Comunicazione del provvedimento definitivo di accoglimento totale o parziale della domanda o di diniego.

L'AGEA invierà le medesime comunicazioni ai richiedenti l'aiuto che non hanno conferito mandato al CAA mediante comunicazione al domicilio del richiedente.

**Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presente Circolare nei confronti di tutti gli interessati.**

Il Titolare dell'Ufficio Monocratico  
PAOLO GULINELLI

## **16. ALLEGATI**

**16.1.1.1**

**Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento**

**16.1.1.2**

**Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV**



**16.1.1.3**

**Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto**

**16.1.1.4**

**Allegato 4– Tabella delle codifiche di varietà di Risone  
ammesse all'aiuto**

**16.1.1.5**

**Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto**

### 16.1.1.6

### Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne

Sulla base dell'elenco dalle Associazioni di specie e di razza sancito nel D.M. del 27.11.2001 Allegato 2, sono riscontrabili i seguenti libri genealogici

<b>CODICE</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>
101	A.N.A.C.L.I.
102	A.N.A.C.L.I.
203	A.N.A.B.I.C.
204	A.N.A.B.I.C.
205	A.N.A.B.I.C.
206	A.N.A.B.I.C.
207	A.N.A.B.I.C.
308	A.N.A.P.R.I.
409	A.N.A.BO.RA.PI.
510	SARDA

**16.1.1.7**

**Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine**

In base all'allegato B del D.M. 2026 del 24/09/2004 e sua successiva integrazione, sono state individuate presso l'Anagrafe Bovina le seguenti razze.

<b>CODICE BDN</b>	<b>DENOMINAZIONE</b>	<b>DENOMINAZIONE ALTERNATIVA</b>
AGE	AGEROLESE	RAZZA ITALIANA
BVP	BIANCA VAL PADANA / MODENESE	BIANCA VAL PADANA / MODENESE
CAB	CABANNINA	RAZZA ITALIANA
CAL	CALVANA	RAZZA ITALIANA
CAS	VALDOSTANA CASTANA	VALDOSTANA CASTANA, AOSTA CHESTNUT
CIN	CINISARA	RAZZA ITALIANA
GAF	GARFAGNINA	RAZZA ITALIANA
GRA	GRIGIA ALPINA / GRIGIA VAL D'ADIGE	TYROL GREY, GRAUVIEH, OBERIENTAL, BOVIN RIS DE TYROL
MDC	MODICANA	MODICANA
MDS	SARDO-MODICANA	MODICANA SARDA
OTT	OTTONESE	MONTANA
PDL	ALTRE PODOLICHE	PODOLIAN, CINISARA, PODOLAC
PGL	PODOLICA PUGLIESE	PODOLICA PUGLIESE, PODOLIAN
PGR	PINZGAUER	PINZGAUER, PINZGAU
PIS	PISANA	RAZZA ITALIANA
PON	PONTREMOLESE	RAZZA ITALIANA
PRF	PEZZATA ROSSA FRIULANA	PEZZATA ROSSA FRIULANA
PRO	PEZZATA ROSSA D'OROPA	RAZZA ITALIANA
REN	RENDENA	RENDENA
VAR	VARZESE	MONTANA
VPR	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA	VALDOSTANA PEZZATA ROSSA, AOSTA RED PIED
SCL	SICILIANA	SICILIANA
SRB	SARDA BRUNA	SARDA BRUNA
SRD	SARDA	SARDA

**16.1.1.8**

**Allegato 8 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE  
SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”**

**16.1.1.9**

**Allegato 9 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE  
VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE”**

**16.1.1.10**

**Allegato 10 - Elenco varietà non OGM**



**16.1.1.11**

**FAC SIMILE DELLA DOMANDA SEMPLIFICATA**

- fac simile del modulo di domanda unica di pagamento semplificata– campagna 2007;

#### **16.1.1.12**

#### **FAC SIMILE DELLA DOMANDA COMPLETA**

- fac simile del modulo di domanda unica di pagamento– campagna 2007;



- note esplicative per la compilazione della domanda di pagamento– campagna 2007

## INDICE

1.	PREMESSA.....	2
2.	QUADRO NORMATIVO.....	2
3.	DEFINIZIONI.....	16
4.	CENTRI AUTORIZZATI DI ASSISTENZA AGRICOLA (CAA).....	21
5.	ADEMPIMENTI RELATIVI AL FASCICOLO DELL'AGRICOLTORE.....	22
6.	COMPETENZA TERRITORIALE DELL'ORGANISMO PAGATORE AGEA.....	23
7.	MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.....	24
7.1.1.1	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	24
7.1.1.2	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	24
7.1.1.3	Finalità di presentazione della domanda.....	25
7.1.1.4	Modifica della domanda iniziale ai sensi del Reg. (CE) n. 796/2004.....	26
7.1.1.4.1.	Domande di modifica ai sensi degli art. 15 e 22.....	26
7.1.1.4.1.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	26
7.1.1.4.1.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	27
7.1.1.4.2.	Domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22.....	27
7.1.1.4.2.1.	Agricoltori che hanno conferito mandato al CAA.....	28
7.1.1.4.2.2.	Agricoltori che non hanno conferito mandato al CAA.....	28
7.1.1.4.3.	Domande di modifica ai sensi degli art. 72 e 74.....	30
7.1.1.4.4.	Art. 72 – Cause di forza maggiore.....	30
7.1.1.4.5.	Art. 74 – Cessione di azienda.....	32
7.1.1.5	Termini di presentazione.....	34
7.1.1.5.1.	Termini di presentazione.....	34
7.1.1.5.2.	Presentazione tardiva della domanda unica iniziale.....	34
7.1.1.5.3.	Presentazione tardiva delle domande di modifica ai sensi dell'art. 15 e 22 del Reg. (CE) n. 796/04.....	34
7.1.1.5.4.	Presentazione tardiva delle domande di revoca parziale ai sensi dell'art. 22 del Reg. (CE) n. 796/04.....	35
8.	REGIMI DI SOSTEGNO.....	35
8.1.1.1	Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03.....	36
8.1.1.1.1.	Richiesta Aiuti Disaccoppiati ai sensi del titolo III del Reg.(CE) 1782/03.....	38
8.1.1.2	Titoli all'aiuto basati sulla superficie.....	39
8.1.1.2.1.	Titoli ordinari.....	39
8.1.1.2.1.1.	Uso dei titoli all'aiuto.....	39
8.1.1.2.1.2.	Ammissibilità dei pascoli magri.....	40
8.1.1.2.1.3.	Uso agricolo del suolo.....	40
8.1.1.2.2.	Titoli di ritiro.....	41
8.1.1.2.2.1.	Uso dei titoli all'aiuto.....	41
8.1.1.2.2.2.	Uso agricolo del suolo.....	42
8.1.1.2.2.3.	Superfici ad uso non alimentare (no-food).....	42
8.1.1.2.2.4.	Superfici messe a riposo.....	44
8.1.1.2.3.	Produzione di canapa.....	47
8.1.1.2.4.	PSR attivi e circostanze eccezionali-motivi agroambientali (art. 40 reg. 1782/03).....	47
8.1.1.2.4.1.	Titoli speciali.....	48
8.1.1.2.4.2.	Richiesta di accesso alla riserva nazionale.....	49

8.1.1.3	Aiuti Accoppiati ai sensi del titolo IV e dell'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/03.....	51
8.1.1.4	Titolo IV.....	52
8.1.1.4.1.	Premio alla qualità per il frumento duro .....	52
8.1.1.4.2.	Piante Proteiche.....	53
8.1.1.4.3.	Risone .....	53
8.1.1.4.4.	Sementi certificate.....	54
8.1.1.4.5.	Colture energetiche .....	55
8.1.1.4.6.	Frutta a guscio.....	56
8.1.1.4.7.	Tabacco .....	57
8.1.1.4.8.	Barbabietola da zucchero .....	58
8.1.1.5	Aiuti per tipi specifici di agricoltura previsti dall'art. 69 del Reg. (CE) n. 1782/2003 .	58
8.1.1.5.1.	Aiuto supplementare nel settore dei seminativi .....	58
8.1.1.5.2.	Avvicendamento .....	61
	Calcolo dell'esito e applicazione delle sanzioni sul premio supplementare.....	63
8.1.1.5.3.	Aiuto supplementare nel settore delle carni bovine .....	66
8.1.1.5.3.1.	Vacche nutrici iscritte ai libri genealogici (razze da carne).....	67
8.1.1.5.3.2.	Premi per il mantenimento degli animali.....	67
8.1.1.5.3.2.1.	Eccezioni nel calcolo del periodo di permanenza continuativo delle vacche	68
8.1.1.5.3.3.	Premi relativi alla macellazione.....	69
8.1.1.5.3.4.	Sanzioni nel settore delle carni bovine .....	69
8.1.1.5.4.	Modalità di compilazione – Allegato 2 - Quadro D del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari .....	70
8.1.1.5.5.	Aiuto supplementare nel settore delle carni ovine e caprine .....	71
8.1.1.5.5.1.	Sanzioni nel settore delle carni ovine e caprine.....	72
8.1.1.5.6.	Modalità di compilazione – Allegato 2 - Quadro D del modulo di domanda unica completa – Zootecnia - Aiuti supplementari .....	72
8.1.1.5.7.	Sanzioni: Inadempienze intenzionali .....	73
9.	COMPATIBILITA' TRA REGIMI DI INTERVENTO .....	73
10.	MODALITA' DI PAGAMENTO .....	78
11.	REQUISITI GENERALI DELLA DOMANDA UNICA .....	78
11.1.1.1	La domanda unica di pagamento “semplificata” .....	79
11.1.1.1.1.	Il modello di domanda unica di pagamento “semplificata” .....	80
11.1.1.2	La domanda unica di pagamento “completa” .....	81
11.1.1.2.1.	Piano di utilizzazione .....	83
11.1.1.2.2.	Modalità di compilazione – Allegato 1 - Quadro C del modulo di domanda... ..	84
11.1.1.2.3.	Casi particolari: adempimenti del produttore.....	85
11.1.1.3	Compatibilità tra destinazioni d'uso e interventi (matrice prodotto/intervento).....	90
11.1.1.3.1.	Foraggiere .....	92
11.1.1.3.2.	Pascoli permanenti: costituzione e mantenimento .....	94
11.1.1.3.3.	Calcolo delle tare sulle superfici foraggiere non seminabili (pascoli magri).....	95
11.1.1.4	Tare e usi non agricoli.....	96
11.1.1.5	Piante sparse e seminativo arborato .....	97
11.1.1.5.1.	Piante sparse (fino a 100 piante/ha) .....	97
11.1.1.5.2.	Seminativo arborato .....	97
11.1.1.6	Coltivazioni arboree specializzate .....	98
11.1.1.7	Tolleranza tecnica di misurazione delle superfici.....	98
11.1.1.8	Condizionalità .....	98

12.	FORAGGI DA DESTINARE ALLA TRASFORMAZIONE.....	99
13.	EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....	100
13.1.1.1	PERIODO DI EROGAZIONE DEGLI AIUTI .....	100
13.1.1.2	MODULAZIONE .....	100
13.1.1.3	AIUTO SUPPLEMENTARE .....	101
13.1.1.4	APPLICAZIONE DELLE RIDUZIONI.....	101
13.1.1.5	INADEMPIENZE INTENZIONALI.....	102
13.1.1.5.1.	SUPERFICI.....	102
13.1.1.5.2.	CAPI.....	103
13.1.1.6	Ripetizione dell'indebitato.....	103
13.1.1.7	Importi minimi per il pagamento .....	104
14.	TRATTAMENTO E DIFFUSIONE DEI DATI .....	104
15.	PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO .....	105
15.1.1.1	Comunicazioni relative al procedimento .....	105
16.	ALLEGATI.....	106
16.1.1.1	Allegato 1 – Matrice prodotto/intervento.....	107
16.1.1.2	Allegato 2 – Tabella delle codifiche delle varietà di grano duro ammesse all'aiuto supplementare –art. 69 - e al premio qualità – titolo IV .....	108
16.1.1.3	Allegato 3 – Tabella delle codifiche di varietà di Canapa ammesse all'aiuto.....	109
16.1.1.4	Allegato 4– Tabella delle codifiche di varietà di Risone ammesse all'aiuto.....	110
16.1.1.5	Allegato 5– Tabella delle compatibilita' tra regimi di aiuto .....	111
16.1.1.6	Allegato 6–Vacche iscritte a LLGG di razze da carne.....	112
16.1.1.7	Allegato 7–Categoria Vacche a duplice attitudine.....	113
16.1.1.8	Allegato 8 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE SOSTITUZIONI CAPI BOVINI”	114
16.1.1.9	Allegato 9 – Fac-simile modulo “COMUNICAZIONE VARIAZIONE UBICAZIONE GREGGE” .....	115
16.1.1.10	Allegato 10 - Elenco varietà non OGM .....	116
16.1.1.11	FAC SIMILE DELLA DOMANDA SEMPLIFICATA.....	117
16.1.1.12	FAC SIMILE DELLA DOMANDA COMPLETA .....	118